

Regolamento emittenti

Adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999

Allegato 3 - Informazione societaria

Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 21623 del 10 dicembre 2020

A cura della Divisione
Tutela del Consumatore
Ufficio Relazioni con il Pubblico



CONSOB

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Dicembre 2020

Allegato 3 al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 20 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009, n. 17221 del 12 marzo 2010, n. 17326 del 13 maggio 2010, n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 17592 del 14 dicembre 2010, n. 17679 del 1° marzo 2011, n. 17730 del 31 marzo 2011, n. 17731 del 5 aprile 2011, n. 17919 del 9 settembre 2011, n. 18049 del 23 dicembre 2011, n. 18079 del 20 gennaio 2012, n. 18098 dell'8 febbraio 2012, n. 18210 del 9 maggio 2012, n. 18214 del 9 maggio 2012, n. 18470 del 20 febbraio 2013, n. 18523 del 10 aprile 2013, n. 18612 del 17 luglio 2013, n. 18671 dell'8 ottobre 2013, n. 19084 del 19 dicembre 2014, n. 19094 dell'8 gennaio 2015, n. 19430 del 29 ottobre 2015, n. 19446 del 25 novembre 2015, n. 19548 del 17 marzo 2016, n. 19614 del 26 maggio 2016, n. 19770 del 26 ottobre 2016, n. 19925 del 22 marzo 2017, n. 19974 del 27 aprile 2017, n. 20250 del 28 dicembre 2018, n. 20621 del 10 ottobre 2018, n. 20686 del 9 novembre 2018, n. 20710 del 21 novembre 2018, n. 21016 del 24 luglio 2019, n. 21320 del 7 aprile 2020, n. 21359 del 13 maggio 2020, n. 21508 del 22 settembre 2020 e nn. 21623 e 21625 del 10 dicembre 2020)¹.

¹ La delibera n. 11971 e l'allegato regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 5/99. La delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 è pubblicata nel S.O. n. 69 alla G.U. n. 105 dell'8.5.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 4/2000. Le delibere n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001 e n. 13130 del 22 maggio 2001 sono pubblicate nel S.O. n. 150 alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 e in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 1/2001. La delibera n. 13605 del 5 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 137 del 13 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13616 del 12 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13924 del 4 febbraio 2003 è pubblicata nella G.U. n. 36 del 13 febbraio 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 2.1, febbraio 2003. La delibera n. 14002 del 27 marzo 2003 è pubblicata nella G.U. n. 90 del 17 aprile 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2003. La delibera n. 14372 del 23 dicembre 2003 è pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2003; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 14692 dell'11 agosto 2004 è pubblicata nella G.U. n. 195 del 20 agosto 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2004; essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La delibera n. 14743 del 13 ottobre 2004 è pubblicata nella G.U. n. 243 del 15 ottobre 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2004; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 14990 del 14 aprile 2005 è pubblicata nel S.O. n. 81 alla G.U. n. 103 del 5.5.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2005; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 è pubblicata nel S.O. n. 201 alla G.U. n. 290 del 14.12.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2005; essa entra in vigore il 1° gennaio 2006, salvo quanto disposto per alcune disposizioni che entrano in vigore il 1° 4.2006 e che sono indicate nelle note all'articolato. La delibera n. 15232 ha inoltre disposto che le modifiche apportate alla disciplina in materia di prospetti di sollecitazione o di quotazione si applicano alle domande di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto pervenute alla Consob dopo il 1° gennaio 2006. La delibera n. 15510 del 20 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 174 del 28 luglio 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006. La delibera n. 15520 del 27 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 15586 del 12 ottobre 2006 è pubblicata nella G.U. n. 246 del 21 ottobre 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 15915 del 3 maggio 2007 è pubblicata nel S.O. n. 115 alla G.U. n. 111 del 15 maggio 2007 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2007; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie. La delibera n. 15960 del 30 maggio 2007 è pubblicata nella G.U. n. 134 del 12 giugno 2007 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.2, maggio 2007; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 16515 del 18 giugno 2008 è pubblicata nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.2, giugno 2008; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 16709 del 27 novembre 2008 è pubblicata nella G.U. n. 288 del 10 dicembre 2008 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2008; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 16840 del 19 marzo 2009 è pubblicata nel S.O. n. 43 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 2009 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2009; essa è in vigore dal 1° luglio 2009, salvo quanto disposto al punto II della stessa delibera relativamente agli artt. 34-ter, 34-terdecies, 57 e 144-duodecies. La delibera n. 16850 del 1° aprile 2009 è pubblicata nel S.O. n. 45 alla G.U. n. 83 del 9 aprile 2009 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.1, aprile 2009; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto al punto IV della stessa delibera (v. ndr all'art. 65-bis). La delibera n. 16893 del 14 maggio 2009 è pubblicata nella G.U. n. 115 del 20 maggio 2009 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2009; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 17002 del 17 agosto 2009 è pubblicata nella G.U. n. n. 192 del 20 agosto 2009 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.2, agosto 2009; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 è pubblicata nella G.U. n. 70 del 25 marzo 2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.1, marzo 2010; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto dettato dalla disciplina prevista nel punto IV.2 della medesima delibera. La delibera n. 17326 del 13 maggio 2010 è pubblicata nella G.U. n. 116 del 20 maggio 2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2010; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto dettato dalla disciplina prevista nel punto III della medesima delibera. La delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 è pubblicata nella G.U. n.

152 del 2 luglio 2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.2, giugno 2010, per l'entrata in vigore delle disposizioni cfr. delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificata con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010. La delibera n. 17592 del 14.12.2010 è pubblicata nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 2011 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2010, essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto dal punto II.1 della stessa delibera. La delibera n. 17679 dell'1.3.2011 è pubblicata nella G.U. n. 58 dell'11 marzo 2011 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.1, marzo 2011, essa è in vigore dall'1.7.2011. La delibera n. 17730 del 31.3.2011 è pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 81 dell'8 aprile 2011 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2011; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. e si applica anche alle sollecitazioni di deleghe di voto per le quali sia già stato pubblicato l'avviso previsto dall'articolo 136 del presente regolamento. La delibera n. 17731 del 5.4.2011 è pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 81 dell'8 aprile 2011 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.1, aprile 2011; essa è in vigore dal 2 maggio 2011 salvo quanto previsto dal punto V della stessa delibera. La delibera n. 17919 del 9.9.2011 è pubblicata nella G.U. n. 220 del 21 settembre 2011 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 9.1, settembre 2011; essa è in vigore dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2 della stessa delibera. La delibera n. 18049 del 23.12.2011 è pubblicata nella G.U. n. 303 del 30 dicembre 2011 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2011; essa è in vigore dal 31 dicembre 2011. La delibera n. 18079 del 20.1.2012 è pubblicata nella G.U. n. 31 del 7 febbraio 2012 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 1.2., gennaio 2012; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto dettato nella disciplina prevista nell'art. 3 della medesima delibera. La delibera n. 18098 dell'8.2.2012 è pubblicata nella G.U. n. 40 del 17 febbraio 2012 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 2.1., febbraio 2012; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 18210 del 9.5.2012 è pubblicata nella G.U. n. 112 del 15 maggio 2012 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 5.1., maggio 2012; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto dettato nella disciplina prevista nell'art. 3 della medesima delibera. La delibera n. 18214 del 9.5.2012 è pubblicata nella G.U. n. 118 del 22 maggio 2012 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 5.1., maggio 2012; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto dettato nella disciplina prevista nel comma 2 dell'art. 3 della medesima delibera. La delibera n. 18470 del 20.2.2013 è pubblicata nella G.U. n. 49 del 27 febbraio 2013 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 2.2., febbraio 2013; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 18523 del 10.4.2013 è pubblicata nella G.U. n. 91 del 18 aprile 2013 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 4.1., aprile 2013; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 18612 del 17.7.2013 è pubblicata nella G.U. n. 178 del 31 luglio 2013 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 7.2., luglio 2013; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 18671 dell'8.10.2013 è pubblicata nella G.U. n. 250 del 24 ottobre 2013 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 10.1., ottobre 2013; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 19084 del 19 dicembre 2014 è pubblicata nella G.U. n. 302 del 31 dicembre 2014 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 12.2., dicembre 2014; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 19094 dell'8 gennaio 2015 è pubblicata nel S.O. n. 11 alla G.U. n. 65 del 19 marzo 2015 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 1.2, gennaio 2015; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., con efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze n. 30 del 5 marzo 2015, attuativo dell'articolo 39 del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998, pubblicato nella G.U. n. 65 del 19 marzo 2015. La delibera n. 19430 del 29 ottobre 2015 è pubblicata nella G.U. n. 259 del 6 novembre 2015 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 10.2, ottobre 2015; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., le modifiche apportate si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016. La delibera n. 19446 del 25 novembre 2015 è pubblicata nella G.U. n. 281 del 2 dicembre 2015 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2015; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., ferma restando l'applicazione delle norme tecniche contenute nel Regolamento Delegato (UE) 2015/761 a decorrere dalla data del 26 novembre 2015, ai sensi dell'articolo 7 del medesimo Regolamento Delegato. La delibera n. 19548 del 17 marzo 2016 è pubblicata nella G.U. n. 69 del 23 marzo 2016 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2016; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 19614 del 26 maggio 2016 è pubblicata nella G.U. n. 130 del 6 giugno 2016 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 5.2, maggio 2016; le modifiche attuative del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 della Commissione, del 30 novembre 2015, di cui all'art. 1 della delibera n. 19614 del 26 maggio 2016, e le modifiche all'art. 65-*decies* di cui all'art. 2 della suddetta delibera, entrano in vigore il 7 giugno 2016. Le altre modifiche al regolamento e agli allegati 1, 3 e 4 entrano in vigore il 1° luglio 2016. In sede di prima applicazione degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti come modificati dalla delibera n. 19614 del 26 maggio 2016, chiunque detenga una partecipazione rilevante ai sensi degli artt. 117 e 119, commi 1 e 2 che non sia stata comunicata in precedenza, deve effettuare un'apposita comunicazione alla Consob e alla società partecipata (tramite i prescritti modelli), indicando la partecipazione detenuta alla data del 1° luglio 2016, entro la data del 31 agosto 2016. Ad analogo obbligo è tenuto chiunque, avendo già comunicato una partecipazione rilevante ai sensi degli articoli 117 e 119, commi 1 e 2, anteriormente all'entrata in vigore della delibera n. 19614 del 26 maggio 2016, detenga una partecipazione al di sotto della soglia comunicata. La delibera n. 19770 del 26 ottobre 2016 è pubblicata nella G.U. n. 263 del 10 novembre 2016 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 10.2, ottobre 2016; le modifiche si applicano a decorrere dal 2 gennaio 2017. La delibera n. 19925 del 22 marzo 2017 è pubblicata nella G.U. n. 88 del 14 aprile 2017 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 4.1, aprile 2017; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 19974 del 27 aprile 2017 è pubblicata nella G.U. n. 106 del 9 maggio 2017 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2017; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. L'art. 3 della delibera n. 19974 del 27.4.2017 dispone che le modifiche al Regolamento emittenti si applicano anche alle offerte in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della suddetta delibera. La documentazione d'offerta, come modificata ai sensi della delibera 19974 del 27.4.2017, deve essere aggiornata alla prima occasione utile e, in ogni caso, non oltre il 13 luglio 2017. La delibera n. 20250 del 28 dicembre 2018 è pubblicata nella G.U. n. 1 del 2.1.2018; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 20621 del 10 ottobre 2018 è pubblicata nella G.U. n. 261 del 9 novembre 2018 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 10.2, ottobre 2018; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 20686 del 9 novembre 2018 è pubblicata nella G.U. n. 278 del 29 novembre 2018 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2018; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 20710 del 21 novembre 2018 è pubblicata nella G.U. n. 281 del 3 dicembre 2018 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2018; essa è in vigore dal 1° gennaio 2019. Il comma 2 dell'art. 2 della delibera n. 20710 del 21 novembre 2018 dispone che: *"Per le offerte di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione in corso alla data del 1° gennaio 2019, le imprese di assicurazione provvedono a effettuare la chiusura dei prospetti aperti tramite il sistema "SAIVIA" entro il 31 marzo 2019"*. La delibera n. 21016 del 24 luglio 2019 è pubblicata nella G.U. n. 182 del 5.8.2019; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. Il comma 2 dell'art. 3 della delibera n. 21016 del 24 luglio 2019 dispone che: *"Ai prospetti approvati anteriormente alla data del 21 luglio 2019 continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti prima della data di entrata in vigore della presente delibera, fino al termine del loro periodo di validità, o, se precedente, fino alla data del 21 luglio 2020"*. La delibera n. 21320 del 7 aprile 2020 è pubblicata nella G.U. n. 101 del 17 aprile 2020 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 4.1, aprile 2020; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 21359 del 13 maggio 2020 è pubblicata nella G.U. n. 133 del 25 maggio 2020 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2020; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 21508 del 22 settembre 2020 è pubblicata nella G.U. n. 246 del 5 ottobre 2020 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 9.2, settembre 2020; essa è in

ALLEGATO 3

INFORMAZIONE SOCIETARIA

INDICE:

Allegato 3A -	Contenuto delle relazioni illustrative dell'organo amministrativo	Pag.	5
Schema 1 -	Relazione illustrativa dell'organo amministrativo in occasione di operazioni di fusione o scissione	"	6
Schema 2 -	Relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare operazioni di modifica del capitale sociale e/o di emissione di obbligazioni..	"	8
Schema 3 -	Relazione illustrativa dell'organo amministrativo in occasione di modificazioni dello statuto	"	11
Schema 4 -	Relazione illustrativa dell'organo amministrativo relativa alle assemblee convocate per deliberare sulle proposte di autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie.....	"	12
Schema 5 -	Relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea convocata nelle ipotesi previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile	"	13
Schema 6 -	Relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea convocata per deliberare la conversione di azioni	"	14
Schema 7 -	Documento informativo che forma oggetto di relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea convocata per deliberare i piani di compensi basati su strumenti finanziari	"	16
Schema 7-bis	Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti	"	31
Schema 7-ter	Schema relativo alle informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche	"	45
Allegato 3B -	Documenti informativi relativi alle operazioni significative di acquisizione/cessione, fusione e scissione e alle operazioni con parti correlate	"	46
<i>Parte I -</i>	Criteri generali per valutare la significatività di operazioni di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione del documento informativo di cui agli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti	"	46
<i>Parte II -</i>	Schemi di documenti informativi	"	49
Schema 1 -	Documento informativo relativo ad operazioni di fusione significative	"	50
Schema 2 -	Documento informativo relativo ad operazioni di scissione significative	"	55
Schema 3 -	Documento informativo per operazioni significative di acquisizione o di cessione di partecipazioni, rami di azienda, cespiti	"	62
Schema 4 -	Documento informativo relativo ad operazioni con parti correlate (abrogato).....	"	67

vigore dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. Le delibere nn. 21623 e 21625 del 10 dicembre 2020 sono pubblicate nella G.U. n. 317 del 22 dicembre 2020 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 12.1, dicembre 2020; esse sono in vigore dal giorno successivo alla loro pubblicazione nella G.U.. Il comma 2 dell'art. 2 della delibera n. 21623 del 10 dicembre 2020 dispone che: "2. *Le società possono fornire le informazioni di confronto indicate nel paragrafo 1.5 della Prima Parte della Sezione II dello Schema n. 7-bis dell'Allegato 3 A al Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, introdotto dalla presente delibera, utilizzando esclusivamente i dati relativi agli esercizi iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2019*". Il comma 3 dell'art. 2 della delibera n. 21623 del 10 dicembre 2020 dispone che: "3. *I gestori di attivi pubblicano la politica di impegno prevista dall'articolo 124-quinquies, comma 1, del TUF, ovvero le informazioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, entro il 28 febbraio 2021*".

Allegato 3C -	Schemi relativi alle informazioni sui compensi e sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche (<i>abrogato</i>).....	”	68
Allegato 3C-bis -	Note esplicative e integrative della relazione semestrale (<i>abrogato</i>)	”	69
Allegato 3C-ter -	Attestazione del bilancio d’esercizio/bilancio consolidato ai sensi dell’art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.....	”	70
Schema 1 -	Attestazione del bilancio d’esercizio/bilancio consolidato ai sensi dell’art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.....	”	70
Schema 2 -	Attestazione del bilancio semestrale abbreviato ai sensi dell’art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni	”	71
Allegato 3D -	Contenuto della relazione trimestrale (<i>abrogato</i>).....	”	72
Allegato 3E -	Contenuto dei verbali delle assemblee	”	73
Allegato 3F -	Istruzioni per la comunicazione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni di compravendita delle azioni emesse dalle società emittenti e di quote di fondi chiusi ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati	”	74
Allegato 3G -	Comunicazione degli emittenti obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante ...	”	79
Allegato 3G-bis -	Comunicazione degli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante....	”	80
Allegato 3G-ter	Comunicazione degli emittenti che hanno perduto la qualifica di emittente azioni e/o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.....	”	81
Allegato 3H -	Comunicazione delle variazioni degli organi di amministrazione e controllo e del direttore generale (<i>abrogato</i>)	”	82
Allegato 3I	Requisiti tecnici e funzionali dei Sistemi di Diffusione dell’Informazione	”	83
Allegato 3L	Requisiti tecnici e funzionali dei meccanismi di stoccaggio.....	”	91
Allegato 3M	Requisiti tecnici e funzionali dei Sistemi di Filing	”	99
Allegato 3N	Codici per la diffusione delle informazioni regolamentate (<i>abrogato</i>).....	”	100
Allegato 3O	Report per l’attestazione dei requisiti dello SDIR	”	101
Allegato 3P	Report per l’attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio	”	116

ALLEGATO 3A
Contenuto delle relazioni illustrative dell'organo amministrativo^()*

I componenti dell'organo di amministrazione^(*) predispongono relazioni illustrative che contengono, a seconda delle deliberazioni proposte, almeno le informazioni previste nei seguenti schemi:

- schema n. 1, per le proposte di fusione o di scissione;
- schema n. 2, per le proposte di modifica del capitale sociale e/o di emissione di obbligazioni;
- schema n. 3, per le proposte di modificazione dello statuto^(**);
- schema n. 4, per le proposte di autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie;
- schema n. 5, per le ipotesi previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile;
- schema n. 6, per le ipotesi di conversione delle azioni^(***).

^(*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

^(**) Trattino così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

^(***) Trattino inserito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

SCHEMA N. 1: Relazione illustrativa dell'organo amministrativo^(*) in occasione di operazioni di fusione o di scissione**1) Nelle ipotesi di fusione:**

1.a) l'illustrazione dell'operazione e le motivazioni della stessa, con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle società partecipanti alla fusione e ai programmi formulati per il loro conseguimento;

1.a.bis) in caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, illustrazione delle informazioni contenute nell'articolo 2501-bis, comma 3, del codice civile^(**);

1.b) ove la fusione comporti un concambio di titoli, i valori attribuiti alle società interessate all'operazione ai fini della determinazione del rapporto di cambio, indicando l'eventuale esistenza di perizie;

1.c) il rapporto di cambio stabilito ed i criteri seguiti per la determinazione di tale rapporto, con particolare riguardo ad eventuali arrotondamenti che si siano resi necessari rispetto ai rapporti emergenti dal mero raffronto tra i valori attribuibili alle azioni delle società interessate sulla base delle valutazioni citate al precedente punto;

1.d) le modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante o di quella risultante dalla fusione e la data di godimento delle stesse;

1.e) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate, anche ai fini fiscali, al bilancio della società incorporante o di quella risultante dalla fusione;

1.f) i riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla fusione;

1.g) le previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della società risultante dalla fusione o della società incorporante a seguito dell'operazione;

1.h) gli effetti della fusione sui patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni delle società partecipanti alla fusione, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi;

1.i) le valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso qualora l'operazione di fusione comporti l'esclusione dalla quotazione ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* del codice civile^(***);

1.l) nell'ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso, l'indicazione dei soggetti legittimati al suo esercizio, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto e per il pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest'ultimo;

2) nelle ipotesi di scissione:

2.a) l'illustrazione dell'operazione e le motivazioni della stessa con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle società partecipanti alla scissione e ai programmi formulati per il loro conseguimento;

2.b) la descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna società;

2.c) l'indicazione dei criteri di attribuzione delle azioni;

^(*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

^(**) Punto inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

^(***) Punto così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

2.d) le valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso qualora l'operazione di scissione comporti l'esclusione dalla quotazione ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* del codice civile^(*);

2.e) nell'ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso, l'indicazione dei soggetti legittimati al suo esercizio, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto e per il pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest'ultimo;

2.f) le previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della società scissa e della società beneficiaria a seguito dell'operazione;

2.g) gli effetti della scissione sugli eventuali patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni della società scissa e della società beneficiaria, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi;

2.h) la descrizione dei diritti connessi alle azioni che verranno assegnate agli azionisti della società scissa;

2.i) nel caso di scissione a favore di società beneficiarie preesistenti ovvero di scissione con assegnazione di azioni secondo criteri non proporzionali, indicare i criteri utilizzati per la determinazione del rapporto di concambio. In particolare specificare, indicando l'esistenza di eventuali perizie, il valore economico degli elementi patrimoniali da scindere e il valore economico attribuito alle società beneficiarie preesistenti, evidenziando i metodi di valutazione seguiti;

2.l) la data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa sono imputate ai bilanci delle società beneficiarie;

2.m) i riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla scissione.

^(*) Punto così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

SCHEMA N. 2: Relazione illustrativa dell'organo amministrativo^(*) per l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare operazioni di modifica del capitale sociale e/o di emissione di obbligazioni**1) Nelle ipotesi di operazioni di aumento del capitale e/o di emissione di obbligazioni:**

1.1) le motivazioni e la destinazione dell'aumento del capitale e/o dell'emissione di obbligazioni, ivi comprese quelle convertibili o *cum warrant*, in rapporto anche all'andamento gestionale della società;

1.2) ove le risorse finanziarie raccolte con l'aumento di capitale e/o con l'emissione di obbligazioni siano destinate alla riduzione ovvero al mutamento della struttura dell'indebitamento finanziario, un prospetto, redatto a data recente, di analisi della composizione dell'indebitamento finanziario netto a breve ed a medio-lungo termine, che presenti il confronto con i corrispondenti dati tratti dall'ultimo bilancio di esercizio pubblicato, ovvero, se più recente dall'ultima situazione interinale (semestrale o trimestrale) pubblicata. Se l'emittente è la *holding* di un gruppo, tali dati devono essere forniti anche a livello consolidato di gruppo;

1.3) se l'aumento di capitale e/o l'emissione di obbligazioni vengono proposti all'assemblea dopo la chiusura dell'ultimo esercizio, ma prima della pubblicazione del bilancio relativo a tale esercizio, la stima dei risultati dell'ultimo esercizio chiuso nonché le indicazioni generali sull'andamento della gestione nell'esercizio in corso, ed in particolare:

nell'ipotesi di imprese manifatturiere e commerciali:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) evoluzione della struttura finanziaria;

nell'ipotesi di banche:

a.1) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito;

b.1) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;

c.1) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b);

nell'ipotesi di imprese di assicurazione:

a.2) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri nei vari settori di operatività e delle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;

b.2) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;

c.2) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).

In ogni caso devono essere forniti elementi di informazione in relazione alla prevedibile chiusura dell'esercizio in corso;

^(*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

1.4) l'eventuale esistenza di consorzi di garanzia e/o di collocamento, la relativa composizione, nonché le modalità e i termini del loro intervento;

1.5) le eventuali altre forme di collocamento previste;

1.6) i criteri in base ai quali è stato determinato il prezzo di emissione delle nuove azioni, il rapporto di assegnazione previsto, nonché il rapporto di conversione in caso di emissione di obbligazioni convertibili;

1.7) gli azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere, in proporzione alla quota posseduta, le azioni e/o le obbligazioni convertibili di nuova emissione, nonché gli eventuali diritti di opzione non esercitati;

1.8) il periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione;

1.9) la data di godimento delle azioni e/o delle obbligazioni di nuova emissione;

2) nelle ipotesi di aumenti gratuiti del capitale sociale:

2.1) le motivazioni dell'aumento gratuito;

2.2) le modalità dell'operazione, con particolare riguardo alla natura ed all'ammontare delle riserve che verranno portate a capitale sociale, al numero ed alle categorie delle azioni che saranno eventualmente emesse;

2.3) la data di godimento delle azioni di nuova emissione;

3) nelle ipotesi di operazioni di aumento del capitale sociale e/o di emissione di obbligazioni di ammontare significativo¹, in aggiunta a quanto previsto nei punti n. 1) e 2):

3.1) gli effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma, adeguatamente commentati, idonei a rappresentare le conseguenze dell'operazione di aumento del capitale e/o di emissione di obbligazioni sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente;

3.2) gli effetti sul valore unitario delle azioni dell'eventuale diluizione di detto valore o della redistribuzione dello stesso tra più categorie di azioni.

4) nelle ipotesi di operazioni di aumento del capitale sociale con conferimenti in natura, fatto salvo quanto indicato nell'articolo 2441, comma 6, cod. civ.:

4.1) illustrazione dell'operazione e dei relativi riflessi sui programmi gestionali dell'emittente conferitario;

4.2) indicazione del valore attribuito ai beni oggetto del conferimento contenuto nella relazione di stima ex articolo 2440 cod. civ.;

4.3) indicazione del numero, della categoria, della data di godimento e del prezzo di emissione delle azioni oggetto dell'aumento di capitale;

4.4) riflessi tributari dell'operazione sull'emittente conferitario;

4.5) indicazione della compagine azionaria dell'emittente conferitario e dell'eventuale soggetto controllante ai sensi dell'articolo 93 TUF a seguito dell'aumento di capitale in natura ed effetti di tale operazione sugli eventuali patti

¹ La significatività può essere considerata in relazione all'incidenza dell'ammontare dell'operazione sul patrimonio netto dell'emittente.

parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 TUF aventi ad oggetto azioni dell'emittente ove tali effetti siano stati comunicati dagli aderenti ai patti medesimi^(*).

5) nelle ipotesi di operazioni di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione di cui all'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile:

5.1.) le motivazioni dell'operazione di aumento del capitale sociale;

5.2.) la destinazione dell'aumento;

5.3.) le considerazioni in base alle quali i componenti dell'organo di amministrazione ritengono che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato^(**).

6) nelle ipotesi di operazioni di emissione a pagamento di titoli di capitale mediante offerta al pubblico per un importo inferiore a 8 milioni di euro in esenzione dall'obbligo di prospetto ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 01:

6.1.) la stima a data aggiornata del capitale circolante netto dell'emittente o del gruppo (inteso come differenza tra attivo corrente e passivo corrente), determinata senza tener conto dei proventi o degli effetti (ad es. conversione di debiti in capitale) rivenienti dall'operazione in parola. La stima del capitale circolante netto potrà essere riferita all'ultima rendicontazione contabile approvata dall'emittente; in tal caso, riportare una dichiarazione, anche con formulazione negativa, in merito alle variazioni significative eventualmente intervenute successivamente;

6.2.) la stima del fabbisogno finanziario netto dell'emittente o del gruppo, ulteriore oltre a quello eventualmente connesso al precedente punto 6.1, per i dodici mesi successivi alla data prevista di inizio dell'offerta, determinata senza tener conto dei proventi o degli effetti rivenienti dalla citata operazione;

6.3.) la descrizione delle modalità di finanziamento del fabbisogno finanziario complessivo di cui ai suddetti punti 6.1 e 6.2. In particolare devono essere fornite le considerazioni degli amministratori circa la congruità dei proventi netti per cassa rivenienti dall'offerta in parola rispetto al citato fabbisogno finanziario complessivo dell'emittente o del gruppo. Ove le risorse rivenienti dall'offerta siano inferiori rispetto al complessivo fabbisogno finanziario corrente del gruppo, deve essere fornita la descrizione degli ulteriori interventi previsti/posti in essere per fronteggiare gli impegni a breve dell'emittente o del gruppo;

6.4.) le destinazioni, per quanto possibile in ordine di priorità, dei proventi dell'operazione ulteriori rispetto a quella funzionale alla copertura del citato fabbisogno finanziario corrente.

Nei casi in cui le operazioni indicate nel presente punto 6) siano deliberate da organi diversi dall'assemblea dei soci, le informazioni di cui ai punti 6.1), 6.2) e 6.3) e 6.4) sopra richieste devono essere altresì fornite nei comunicati *price sensitive* diffusi ad esito delle delibere del relativo organo^(***).

^(*) Punto inserito con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

^(**) Punto inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

^(***) Punto dapprima inserito con delibera n. 20686 del 9.11.2018 e poi modificato con delibera n. 21016 del 24.7.2019 che - nell'alinea - ha sostituito le parole: "in esenzione dall'obbligo di prospetto ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1 lettera c)," con le parole: "in esenzione dall'obbligo di prospetto ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 01,".

SCHEMA N. 3: Relazione illustrativa dell'organo amministrativo in occasione di modificazioni dello statuto^(*)

- 1) Le motivazioni delle variazioni proposte;
- 2) l'esposizione a confronto dell'articolo o degli articoli dello statuto^(**) di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate.
- 3) le valutazioni dell'organo amministrativo^(**) in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso previsto dalle norme vigenti ovvero in merito alla non ricorrenza del medesimo diritto;
- 4) nell'ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso, l'indicazione dei soggetti legittimati al suo esercizio, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto e per il pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest'ultimo;
- 5) con specifico riguardo alle informazioni che non risultano definibili prima dell'assemblea - quali, ad esempio, la data di iscrizione della deliberazione assembleare, dalla quale decorrono i termini per l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci che non hanno concorso alle deliberazioni^(**) - occorrerà fornire indicazione delle modalità con le quali verranno informati gli aventi diritto, precisando altresì i quotidiani sui quali saranno pubblicati i necessari avvisi stampa.

^(*) Rubrica così sostituita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

^(**) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

SCHEMA N. 4: Relazione illustrativa dell'organo amministrativo relativa alle assemblee convocate per deliberare sulle proposte di autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie^(*)

- 1) Le motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie;
- 2) il numero massimo, la categoria e il valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione;
- 3) ogni utile informazione ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile;
- 4) la durata per la quale l'autorizzazione è richiesta;
- 5) il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo nonché le valutazioni di mercato sulla base delle quali gli stessi sono stati determinati. Ove l'individuazione puntuale del prezzo minimo e di quello massimo venga rinviata al momento di effettuazione dell'operazione, l'indicazione dei criteri sulla base dei quali verranno determinati i riferiti prezzi, con particolare riguardo ai requisiti di oggettività di tali criteri ed alla circostanza che essi siano idonei a consentire un'univoca individuazione dei corrispettivi minimi e massimi delle operazioni di acquisto e/o di alienazione di azioni proprie;
- 6) le modalità, tra quelle indicate nell'art. 144-*bis*, attraverso le quali gli acquisti saranno effettuati e, se conosciute, quelle attraverso le quali le alienazioni saranno effettuate;
- 7) ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, l'indicazione delle riserve utilizzabili a copertura dell'eventuale differenza tra il valore nominale delle azioni da annullare ed il prezzo di acquisto delle stesse, o se il prezzo di acquisto è inferiore al valore nominale, dell'importo della relativa differenza tra i due valori nonché l'indicazione, se significativi, di eventuali effetti economici.

^(*) Schema così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

SCHEMA N. 5: Relazione illustrativa dell'organo amministrativo^(*) per l'assemblea convocata nelle ipotesi previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile

- 1) La situazione patrimoniale e il conto economico redatti a data recente rispetto alla data prevista dell'assemblea;
- 2) la situazione finanziaria netta redatta alla medesima data di riferimento dei documenti contabili di cui al punto 1, con separata indicazione delle componenti attive e passive che rientrano nella determinazione della stessa, suddivise a seconda che si tratti di poste a breve o a medio termine;
- 3) le proposte relative ai provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite e all'eventuale aumento del capitale sociale;
- 4) le iniziative che l'emittente intende assumere per il risanamento della gestione e per il mantenimento di condizioni di continuità aziendale;
- 5) ove siano stati approvati o siano in corso di approvazione dei piani di ristrutturazione dell'indebitamento, l'indicazione dei principali contenuti di detti piani e dei prevedibili effetti sull'andamento gestionale dell'emittente derivanti dall'attuazione dei medesimi.

^(*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

SCHEMA N. 6: Relazione illustrativa dell'organo amministrativo^(*) per l'assemblea convocata per deliberare la conversione di azioni^()**

Nelle ipotesi di conversione obbligatoria di azioni in azioni di categoria diversa, inserire soltanto le informazioni che risultano compatibili per tale tipo di operazione^(***).

- 1) le motivazioni della proposta di conversione;
- 2) descrizione dei diritti o privilegi spettanti alla categoria di azioni da convertire;
- 3) le criticità specifiche dell'operazione quali, ad esempio: la perdita di privilegi patrimoniali peculiari della categoria di azioni da convertire; il diverso grado di liquidità delle medesime azioni ove, una volta conclusa l'operazione di conversione, vi sia stata un'adesione parziale; l'eventuale revoca dalla quotazione delle azioni non convertite e i diritti attribuiti dallo statuto nell'ipotesi di revoca dalla quotazione delle stesse; gli effetti diluitivi della partecipazione al capitale nel caso di conversione non alla pari;
- 4) il quantitativo di azioni da convertire posseduto dall'eventuale azionista di controllo, come definito dall'articolo 93 del Testo Unico;
- 5) l'intenzione da parte dell'eventuale azionista di controllo, come definito nel precedente punto, di svolgere attività di compravendita sul mercato delle azioni oggetto dell'operazione, precisando le relative finalità;
- 6) indicazione di eventuali impegni a convertire assunti dai titolari delle azioni da convertire, con particolare riguardo all'azionista di controllo;
- 7) i dividendi distribuiti negli ultimi 5 anni alle azioni oggetto della conversione;
- 8) l'eventuale conguaglio di conversione ed i relativi criteri di determinazione;
- 9) il rapporto di conversione ed i relativi criteri di determinazione;
- 10) le modalità di esercizio della conversione anche con riguardo alle ipotesi in cui le azioni da convertire provengano da acquisti effettuati in borsa entro il periodo di adesione o dall'esercizio anticipato di contratti a premio con scadenza differita;
- 11) eventuale esistenza di condizioni di efficacia della conversione (quali la previsione di quantitativi minimi o massimi per la conversione);
- 12) quantitativo delle azioni oggetto della conversione e di quello delle azioni offerte in conversione;
- 13) indicazione, anche mediante rappresentazione grafica, dell'andamento nell'ultimo semestre dei prezzi delle azioni da convertire sui mercati regolamentati ove esse sono trattate;
- 14) nel caso si ravvisino eventuali incentivi (ad es. il c.d. premio implicito) alla conversione, indicazione delle relative modalità di determinazione ed evidenziazione della circostanza che eventuali diverse condizioni di mercato nel periodo di conversione potrebbero anche determinare la scomparsa dei descritti incentivi alla conversione;
- 15) ove sussistano piani di *stock option* aventi ad oggetto le azioni da convertire, indicazione degli effetti della conversione su tali piani;

^(*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

^(**) Schema inserito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

^(***) Capoverso inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

16) composizione del capitale sociale prima e dopo l'operazione di conversione, ipotizzando, in quest'ultimo caso, la conversione integrale;

17) variazioni di rilievo degli assetti proprietari in conseguenza dell'operazione di conversione nell'ipotesi di conversione integrale delle azioni;

18) principali destinazioni che l'emittente intende assegnare all'eventuale ricavato netto della conversione di azioni. Se tale netto ricavo è destinato, direttamente o indirettamente, all'acquisto di attività non rientranti nella gestione ordinaria, fornire una breve descrizione di tali attività e del loro costo; ove le medesime attività siano da acquisire da parti correlate, individuare nominativamente i soggetti cedenti, il relativo grado di correlazione rispetto all'emittente, le motivazioni economiche dell'acquisizione, i criteri di determinazione del prezzo di acquisto. Qualora il ricavato dell'operazione venga destinato alla riduzione, alla ricomposizione o all'estinzione di debiti finanziari, fornire una stima pro-forma degli effetti economici e finanziari derivanti da tale destinazione;

19) l'indicazione che la presente relazione, integrata con le informazioni necessarie per l'esercizio della conversione¹, sarà messa a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti, almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di conversione.

¹ Quali ad esempio: il calendario dell'operazione, la stima del prevedibile ammontare delle spese dell'operazione distintamente per l'emittente e per l'investitore, le modalità e i termini di pagamento dell'eventuale conguaglio, le modalità e i termini di comunicazione al pubblico e alla Consob dei risultati della conversione.

SCHEMA N. 7: Documento informativo che forma oggetto di relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea convocata per deliberare i piani di compensi basati su strumenti finanziari^(*)

Il documento informativo contiene un preliminare elenco di definizioni volte ad illustrare il significato dei termini utilizzati, di uso non comune.

E' necessario indicare con chiarezza le informazioni contenute nei seguenti paragrafi che non sono disponibili al momento dell'approvazione della proposta per l'assemblea e che saranno fornite, ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

1. I soggetti destinatariPer tutti i piani

- 1.1 L'indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.
- 1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente.

Per i piani rilevanti come definiti nell'art. 84-bis, comma 2 del Regolamento emittenti

In aggiunta a quanto previsto ai punti 1.1 e 1.2:

- 1.3 L'indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi:
 - a) direttori generali dell'emittente strumenti finanziari;
 - b) altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari che non risulta di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, nel caso in cui abbiano percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, e ai direttori generali dell'emittente strumenti finanziari;
 - c) persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni.
- 1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categorie:
 - a) dei dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) del paragrafo 1.3;
 - b) nel caso delle società di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n.17221 del 12 marzo 2010, l'indicazione per aggregato di tutti i dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari;
 - c) delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati etc.).

^(*) Schema dapprima inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007 e poi così sostituito con delibera n. 18049 del 23.12.2011.

2. Le ragioni che motivano l'adozione del piano

Per tutti i piani

2.1 gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani.

Per i piani rilevanti come definiti nell'art. 84-bis, comma 2, del Regolamento emittenti

2.1.1 L'informazione è di maggiore dettaglio e include ad esempio¹:

- le ragioni e i criteri in base alle quali l'emittente ha deciso di stabilire un dato rapporto tra compensi incentivanti basati su strumenti finanziari e altri componenti della retribuzione complessiva;
- finalità dei sistemi incentivanti a lungo termine;
- i criteri di definizione dell'orizzonte temporale alla base dei sistemi incentivanti.

Per tutti i piani

2.2 variabili chiave, anche nella forma di indicatori di *performance* considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari.

Per i piani rilevanti come definiti nell'art. 84-bis, comma 2, del Regolamento emittenti

2.2.1 L'informazione è di maggiore dettaglio e include ad esempio:

- l'indicazione dei fattori, anche in termini di *performance*, e dei criteri utilizzati per individuare le particolari caratteristiche relative alle modalità dei compensi basati su strumenti finanziari;
- il modo in cui tali modalità sono state individuate in relazione agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche, alle altre specifiche categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono previsti piani con particolari condizioni, o di collaboratori sia della società quotata sia delle relative società in rapporto di controllo;
- le ragioni alla base della scelta degli specifici compensi previsti nei medesimi piani, anche in relazione al raggiungimento degli individuati obiettivi di lungo periodo.

Per tutti i piani

2.3 elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione.

Per i piani rilevanti come definiti nell'art. 84-bis, comma 2, del Regolamento emittenti

2.3.1 L'informazione è di maggiore dettaglio e include ad esempio:

- i fattori considerati per decidere l'entità dei compensi;
- gli elementi presi in considerazione per la modifica rispetto ad analoghi precedenti piani;
- il modo in cui hanno influito su tale determinazione eventuali compensi realizzabili sulla base di tali precedenti piani;
- le indicazioni sulla coerenza tra gli elementi alla base della determinazione del compenso e gli obiettivi stabiliti.

Per tutti i piani

2.4 le ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente su strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile;

¹ Gli esempi indicati nei paragrafi 2.1.1, 2.2.1 e 2.3.1 sono da considerare una lista non esaustiva e quindi:

- sono da integrare ove gli interessati lo ritengano necessario ai fini dell'adeguata informazione degli investitori;
- possono essere ritenuti non vincolanti ove gli interessati li ritengano non idonei ai fini della corretta descrizione dei propri piani.

- 2.5 valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione dei piani;
- 2.6 l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il dettaglio delle informazioni inerenti alle ragioni che motivano l'adozione del piano può essere fornito anche mediante rinvio alle informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 84-*quater*.

3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti

Per tutti i piani

- 3.1 ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del piano;
- 3.2 indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza;
- 3.3 eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base;
- 3.4 descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani (ad esempio: assegnazione gratuita di azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, acquisto e vendita di azioni proprie).

Per i piani rilevanti come definiti nell'art. 84-bis, comma 2, del Regolamento emittenti

- 3.5 il ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei citati piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati;
- 3.6 ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione;
- 3.7 ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione;
- 3.8 il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati;
- 3.9 nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra:
 - i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione, e
 - ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano⁽⁶⁾:
 - a. non già pubbliche ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero
 - b. già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato.

⁽⁶⁾ Punto così modificato delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "dell'art. 114, comma 1" con le parole: "dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014".

4. Le caratteristiche degli strumenti attribuiti

Per tutti i piani

- 4.1 la descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari; ad esempio, indicare se il piano è basato su attribuzione di: strumenti finanziari (c.d. assegnazione di *restricted stock*); dell'incremento di valore di tali strumenti (c.d. *phantom stock*); di diritti di opzione che consentono il successivo acquisto degli strumenti finanziari (c.d. *option grant*) con regolamento per consegna fisica (c.d. *stock option*) o per contanti sulla base di un differenziale (c.d. *stock appreciation right*);
- 4.2 l'indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti;
- 4.3 il termine del piano;
- 4.4 il massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie;
- 4.5 le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di *performance*; descrizione di tali condizioni e risultati;
- 4.6 l'indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi;
- 4.7 la descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni;
- 4.8 la descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- 4.9 l'indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani;
- 4.10 le motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto;
- 4.11 gli eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358 del codice civile;
- 4.12 l'indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano;
- 4.13 l'indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso.

Con particolare riferimento all'attribuzione di azioni

- 4.14 gli eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali;
- 4.15 nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile.

Con particolare riferimento alle stock option

- 4.16 numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione;
- 4.17 scadenza delle opzioni;
- 4.18 modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di *knock-in* e *knock-out*);
- 4.19 il prezzo di esercizio dell'opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo:
- a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. *fair market value*) (ad esempio: prezzo di esercizio pari al 90%, 100% o 110% del prezzo di mercato), e
 - b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio (ad esempio: ultimo prezzo del giorno precedente l'assegnazione, media del giorno, media degli ultimi 30 giorni ecc.);
- 4.20 nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (*fair market value*), motivazioni di tale differenza;
- 4.21 criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari;
- 4.22 nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore;
- 4.23 criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.).

Per tutti i piani:

- 4.24 Gli emittenti azioni uniscono al documento informativo l'allegata tabella n. 1 compilando:
- a) in ogni caso la sezione 1 dei quadri 1 e 2 nei campi di specifico interesse;
 - b) la sezione 2 dei quadri 1 e 2, compilando i campi di specifico interesse, sulla base delle caratteristiche già definite dal consiglio di amministrazione.

Per i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, i direttori generali e gli altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente quotato possono essere forniti mediante rinvio a quanto pubblicato ai sensi dell'art. 84-*quater* i dati della sezione 1, tabella n.1 e le informazioni richieste nel paragrafo 1 di cui:

- al punto 1.1;
- alle lett. a) e b), del punto 1.3;
- alle lett. a) e b), del punto 1.4.

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

Data: / /

Nome e cognome o categoria (1)	Carica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 1						
		Strumenti finanziari diversi dalle <i>stock option</i> (8)						
		<u>Sezione 1</u> Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari						
		Data della delibera assembleare	Tipologia degli strumenti finanziari (12)	Numero strumenti finanziari	Data assegnazione (10)	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato all'assegnazione	Periodo di <i>vesting</i> (14)
(2)								
Note								
(3)								
Note								
(4)								
Note								

(5)								
Note								
(6)								
Note								
(7)								
Note								

Nome e cognome o categoria (1)	Carica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 1						
		Strumenti finanziari diversi dalle <i>stock option</i>						
		<p style="text-align: center;"><u>Sezione 2</u></p> <p style="text-align: center;">Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione:</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> del c.d.a. di proposta per l'assemblea <input type="checkbox"/> dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea </p> <p style="text-align: center;">(9)</p>						
		Data della relativa delibera assembleare	Tipologia degli strumenti finanziari (12)	Numero strumenti finanziari assegnati	Data della assegnazione (10)	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato all'assegnazione	Periodo di <i>vesting</i> (14)
(2)								
Note								
(3)								
Note								
(4)								
Note								

(5)								
Note								
(6)								
Note								
(7)								
Note								

Note									
(6)									
Note									
(7)									
Note									

Nome e cognome o categoria (1)	Carica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 2						
		<i>Stock option</i>						
		<p style="text-align: center;"><u>Sezione 2</u></p> <p style="text-align: center;">Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione:</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> del c.d.a. di proposta per l'assemblea</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea (9)</p>						
		Data delibera assembleare	Descrizione strumento (12)	Numero opzioni	Data di assegnazione (10)	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato delle azioni sottostanti alla data di assegnazione	Periodo del possibile esercizio (dal-al)
(2)								
Note								
(3)								
Note								
(4)								
Note								

(5)								
Note								
(6)								
Note								
(7)								
Note								

Note alla tabella

- (1) Deve essere compilata una riga per ogni soggetto individualmente identificato e per ogni categoria considerata; per ciascun soggetto o categoria deve essere riportata una riga diversa per: i) ogni tipologia di strumento o opzione assegnato (ad es. differenti prezzi di esercizio e/o scadenze determinano differenti tipologie di opzioni); ii) ogni piano deliberato da assemblea diversa.
- (2) Indicare il nominativo dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllate o controllanti.
- (3) Indicare il nominativo dei direttori generali dell'emittente azioni.
- (4) Indicare il nominativo delle persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni e non siano legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.
- (5) Indicare il nominativo degli altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente azioni che non risulta di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, nel caso in cui abbiano percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, e ai direttori generali dell'emittente.

- (6) Indicare l'insieme dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente azioni, per i quali è prevista l'indicazione per categorie.
- (7) Indicare la categoria degli altri dipendenti e la categoria dei collaboratori non dipendenti. E' necessario riportare diverse righe in relazione a categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati).
- (8) I dati si riferiscono agli strumenti relativi a piani approvati sulla base di:
- i. delibere assembleari precedenti la data in cui l'organo competente approva la proposta per l'assemblea e/o
 - ii. delibere assembleari precedenti la data in cui l'organo competente a decidere da attuazione alla delega ricevuta dall'assemblea;
- la tabella contiene pertanto:
- nell'ipotesi i), dati aggiornati alla data della proposta dell'organo competente per l'assemblea (in tale caso la tabella è unita al documento informativo per l'assemblea di approvazione dei piani);
 - nell'ipotesi ii), dati aggiornati alla data della decisione dell'organo competente per l'attuazione dei piani, (in tale caso la tabella è allegata ai comunicati pubblicati a seguito della decisione dell'organo competente per l'attuazione dei piani).
- (9) I dati possono riferirsi:
- a. alla decisione del consiglio di amministrazione precedente l'assemblea, per la tabella unita al documento presentato in assemblea; in tale caso la tabella riporterà soltanto le caratteristiche eventualmente già definite dal consiglio di amministrazione;
 - b. alla decisione dell'organo competente a decidere l'attuazione del piano successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, nel caso di tabella unita al comunicato da pubblicare in occasione di tale ultima decisione inerente all'attuazione.
- In entrambi i casi occorre segnare il corrispondente riquadro nel campo relativo alla presente nota 9. Per i dati non ancora definiti indicare nel corrispondente campo il codice "N.D." (Non disponibile).
- (10) Se la data di assegnazione è diversa dalla data in cui l'eventuale comitato per le remunerazioni ha formulato la proposta con riguardo a tale assegnazione aggiungere nel campo anche la data della proposta del predetto comitato evidenziando la data in cui ha deliberato il cda o altro organo competente con il codice "cda/oc" e la data della proposta del comitato per le remunerazioni con il codice "cpr".

- (11) Numero di opzioni detenute alla fine dell'esercizio, ossia l'anno precedente a quello in cui l'assemblea è chiamata ad approvare la nuova assegnazione.
- (12) Indicare ad esempio, nel quadro 1: i) azioni della società X, ii) strumento parametrato al valore delle azioni Y, e nel quadro 2: iii) opzioni sulle azioni W con liquidazione fisica; iv) opzioni sulle azioni Z con liquidazione per contanti, ecc.
- (13) Numero di opzioni esercitate dall'inizio del piano fino alla fine dell'esercizio precedente a quello in cui l'assemblea è chiamata ad approvare un nuovo piano di *stock option*.
- (14) Per periodo di *vesting* si intende il periodo intercorrente tra il momento in cui viene assegnato il diritto a partecipare al sistema di incentivazione e quello in cui il diritto matura.

SCHEMA N. 7-BIS: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti^(*)

La relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ("Relazione"), ai sensi dell'articolo 123-ter del Testo unico, è articolata nelle seguenti sezioni^{1, (**)}.

SEZIONE I: politica in materia di remunerazione^(*)**

1. Con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche, la **sezione** contiene almeno le seguenti informazioni, da illustrare in modo chiaro e comprensibile:

- a) gli organi o i soggetti coinvolti nella predisposizione, approvazione ed eventuale revisione della politica delle remunerazioni, specificando i rispettivi ruoli, nonché gli organi o i soggetti responsabili della corretta attuazione di tale politica;
- b) l'eventuale intervento di un comitato per la remunerazione o di altro comitato competente in materia, descrivendone la composizione (con la distinzione tra consiglieri non esecutivi e indipendenti), le competenze e le modalità di funzionamento, ed eventuali ulteriori misure volte a evitare o gestire i conflitti d'interesse;
- c) come la società ha tenuto conto del compenso e delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti nella determinazione della politica delle remunerazioni;
- d) il nominativo degli esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della politica delle remunerazioni;
- e) le finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, i principi che ne sono alla base, la durata e, in caso di revisione, la descrizione dei cambiamenti rispetto alla politica delle remunerazioni da ultimo sottoposta all'assemblea e di come tale revisione tenga conto dei voti e delle valutazioni espressi dagli azionisti nel corso di tale assemblea o successivamente;
- f) la descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare riguardo all'indicazione della relativa proporzione nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo periodo;
- g) la politica seguita con riguardo ai benefici non monetari²;
- h) con riferimento alle componenti variabili, una descrizione degli obiettivi di performance finanziari e non finanziari, se del caso tenendo conto di criteri relativi alla responsabilità sociale d'impresa, in base ai quali vengano assegnate, distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo termine, e informazioni sul legame tra la variazione dei risultati e la variazione della remunerazione;
- i) i criteri utilizzati per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di performance alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione, specificando la misura della componente variabile di cui è prevista l'erogazione in funzione del livello di conseguimento degli obiettivi stessi;

^(*) Schema dapprima inserito con delibera n. 18049 del 23.12.2011 e poi modificato con delibera n. 21623 del 10.12.2020 che nel titolo ha sostituito le parole: "sulla remunerazione" con le parole: "sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti".

^(**) Periodo così modificato con delibera n. 21623 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "La relazione sulla remunerazione" con le parole: "La relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ("Relazione")".

^(***) Sezione così sostituita con delibera n. 21623 del 10.12.2020.

¹ Con riferimento all'ambito di applicazione soggettivo sia della sezione I che della sezione II della relazione sulla remunerazione, si precisa che quest'ultimo è definito dall'art. 123-ter del TUF e differisce da quello previsto dalle discipline dei settori bancario e assicurativo che invece include anche altri soggetti c.d. *risk-taker*. Tuttavia, qualora le banche e le assicurazioni quotate volessero con un unico documento assolvere alla disciplina di cui all'art. 123-ter del TUF e alle discipline di settore, potrebbero includere nella relazione sulla remunerazione in oggetto anche informazioni, in forma aggregata, sui soggetti *risk-taker* non ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art-123-ter del TUF.

² Escluse le stock option che rientrano nei punti relativi alle componenti variabili.

- j) informazioni volte ad evidenziare il contributo della politica delle remunerazioni, e in particolare della politica in materia di componenti variabili della remunerazione, alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società;
- k) i termini di maturazione dei diritti (cd. *vesting period*), gli eventuali sistemi di pagamento differito, con indicazione dei periodi di differimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi e, se previsti, i meccanismi di correzione *ex post* della componente variabile (*malus* ovvero *restituzione* di compensi variabili “*claw-back*”);
- l) informazioni sulla eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione, con indicazione dei periodi di mantenimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi;
- m) la politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, specificando:
- i) la durata di eventuali contratti di lavoro e ulteriori accordi, il periodo di preavviso, ove applicabile, e quali circostanze determinino l’insorgere del diritto;
 - ii) i criteri per la determinazione dei compensi spettanti ad amministratori, direttori generali e a livello aggregato ai dirigenti con responsabilità strategica, distinguendo, ove applicabili, le componenti attribuite in forza della carica di amministratore da quelle relative a rapporti di lavoro dipendente, nonché le componenti per eventuali impegni di non concorrenza. Nel caso tali compensi siano espressi in funzione dell’annualità, indicare in modo dettagliato le componenti di tale annualità (fissa, variabile, etc.);
 - iii) l’eventuale collegamento tra tali compensi e le performance della società;
 - iv) gli eventuali effetti della cessazione del rapporto sui diritti assegnati nell’ambito di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o da erogare per cassa;
 - v) l’eventuale previsione di assegnazione o mantenimento di benefici non monetari a favore dei soggetti ovvero di stipula di contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto;
- n) informazioni sulla presenza di eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie;
- o) la politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli amministratori indipendenti, (ii) all’attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (presidente, vice presidente, etc.);
- p) se la politica retributiva è stata definita utilizzando le politiche retributive di altre società come riferimento, e in caso positivo i criteri utilizzati per la scelta e l’indicazione di tali società;
- q) gli elementi della politica delle remunerazioni ai quali, in presenza di circostanze eccezionali, è possibile derogare e, fermo quanto previsto dal Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, le eventuali ulteriori condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata.

Le informazioni richieste vanno fornite anche in negativo qualora queste non siano disponibili poiché relative ad aspetti non previsti dalla politica in materia di remunerazioni.

2. Con riferimento ai componenti degli organi di controllo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2402 del codice civile, la sezione descrive gli eventuali criteri di determinazione del compenso. Qualora l’organo di controllo uscente, in vista della formulazione da parte dei soci di proposte all’assemblea in ordine al compenso dell’organo di controllo, abbia trasmesso alla società approfondimenti sulla quantificazione dell’impegno richiesto per lo svolgimento dell’incarico, la sezione contiene una sintesi di tali approfondimenti³.

³ Si rammenta che nell’ambito dell’autodisciplina, le norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili raccomandano, tra l’altro, ai sindaci di trasmettere alla società, in vista del rinnovo del collegio sindacale, un documento riepilogativo delle attività espletate, indicando il tempo e le risorse richiesti, in modo da consentire ai soci e ai candidati sindaci di valutare l’adeguatezza del compenso proposto (cfr. norma Q.1.6, “Retribuzione”).

3. Le società quotate destinatarie di normative di settore in materia di remunerazione possono fornire le informazioni indicate nella prima sezione anche utilizzando le modalità di rappresentazione eventualmente richieste da tali normative.

SEZIONE II: compensi corrisposti^(*)

1. La **sezione II** è articolata in due parti e illustra nominativamente: ^(**)

- a) i compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo nonché dei direttori generali;
- b) i compensi degli eventuali altri dirigenti con responsabilità strategiche che abbiano percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato attribuito ai soggetti indicati nella lett. a).

Per i dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) le informazioni sono fornite a livello aggregato in apposite tabelle indicando al posto del nominativo il numero dei soggetti a cui si riferiscono.

Le società che risultano "di minori dimensioni", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, possono fornire le informazioni sui compensi percepiti dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche in forma aggregata anche con riferimento ai dirigenti indicati nella lett. b).

PRIMA PARTE^(***)

1.1. Nella **prima parte** è fornita una rappresentazione adeguata, chiara e comprensibile di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la conformità con la politica in materia di remunerazione di riferimento e le modalità con cui la remunerazione contribuisce ai risultati a lungo termine della società.

Con riguardo alle componenti variabili, sono fornite informazioni sulle modalità con cui gli obiettivi di performance della politica delle remunerazioni di riferimento sono stati applicati. In particolare, per i soggetti i cui compensi sono illustrati nominativamente, come rappresentati nel precedente paragrafo 1, lett. a) e b), della presente Sezione, è fornita indicazione degli obiettivi raggiunti in confronto con quelli previsti, salva la facoltà per le società di omettere tali informazioni ove necessario per la tutela della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili o dei dati previsionali non pubblicati, motivandone le ragioni. È inoltre fornita indicazione della proporzione tra i compensi di natura fissa e variabile nell'ambito della remunerazione totale, specificando gli elementi inclusi nel calcolo anche mediante rinvio alle Tabelle contenute nella seconda parte della presente Sezione.

Con riguardo ai piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, le informazioni di dettaglio possono essere fornite anche mediante rinvio alle informazioni contenute nei piani di compensi previsti dall'articolo 114-bis del Testo unico. ^(****)

1.2. In caso di attribuzione di indennità e/o altri benefici per la cessazione dalla carica o per la risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'esercizio, le società indicano:

- la circostanza che ne giustifica la maturazione;
- i compensi di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro, distinguendo la parte corrisposta immediatamente da quella eventualmente soggetta a meccanismi di differimento e distinguendo altresì le componenti attribuite in forza della carica di amministratore da quelle relative a eventuali rapporti di lavoro dipendente nonché le componenti per eventuali impegni di non concorrenza;

^(*) Titolo così modificato con delibera n. 21623 del 10.12.2020.

^(**) Alinea così modificato con delibera n. 21623 del 10.12.2020.

^(***) Titolo così sostituito con delibera n. 21623 del 10.12.2020.

^(****) Paragrafo così sostituito con delibera n. 21623 del 10.12.2020.

- l'eventuale presenza di criteri di performance a cui è legata l'assegnazione dell'indennità⁴;
- gli eventuali effetti della cessazione del rapporto sui diritti assegnati nell'ambito di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o da erogare per cassa;
- l'eventuale esistenza di accordi che prevedono l'assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico ovvero la stipula di contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto, specificandone l'importo;
- ogni altro compenso attribuito a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma;
- la conformità dell'indennità e/o altri benefici alle indicazioni contenute nella politica delle remunerazioni di riferimento.

Le società che risultano “di minori dimensioni”, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, possono fornire le informazioni sugli accordi che prevedono indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto indicate nel precedente paragrafo 1.2. solo con riferimento agli amministratori esecutivi e al presidente dell'organo di amministrazione.^(*)

1.3 Le società forniscono informazioni su qualsiasi deroga alla politica delle remunerazioni applicata in circostanze eccezionali, indicando (per ciascuna di esse):

- gli specifici elementi a cui si è derogato e la politica delle remunerazioni di riferimento in cui era prevista la facoltà di deroga;
- informazioni sulla natura delle circostanze eccezionali, inclusa la spiegazione di come la deroga sia necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della società nel suo complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mercato;
- informazioni sulla procedura seguita e la conferma della conformità di tale procedura alle condizioni indicate nella politica delle remunerazioni di riferimento;
- informazioni sulla remunerazione corrisposta in tali circostanze eccezionali.^(**)

1.4 Le società forniscono informazioni sull'eventuale applicazione di meccanismi di correzione *ex post* della componente variabile (*malus* ovvero restituzione di compensi variabili “*claw-back*”), indicando in sintesi le motivazioni, l'ammontare oggetto della correzione e l'esercizio di riferimento dei compensi oggetto delle misure. Le predette informazioni sono fornite nominativamente per i soggetti indicati nel precedente paragrafo 1, lett. a) e b), della presente Sezione e a livello aggregato per i dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) del paragrafo 1 della presente Sezione.^(**)

1.5 Le società forniscono informazioni di confronto, per gli ultimi cinque esercizi o per il minor periodo di quotazione della società o di permanenza in carica dei soggetti, tra la variazione annuale:

- della remunerazione totale di ciascuno dei soggetti per i quali le informazioni di cui alla presente sezione della Relazione sono fornite nominativamente;
- dei risultati della società;

^(*) Paragrafo così sostituito con delibera n. 21623 del 10.12.2020.

^(**) Paragrafo aggiunto con delibera n. 21623 del 10.12.2020.

⁴ Si rammentano i criteri per l'assegnazione delle indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto previsti per le società bancarie e assicurative dalle relative discipline di settore e quanto previsto in materia dall'art. 6 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

- della remunerazione annua lorda media, parametrata sui dipendenti a tempo pieno, dei dipendenti diversi dai soggetti la cui remunerazione è rappresentata nominativamente nella presente sezione della Relazione. ^(*)(**)

1.6 Le società forniscono informazioni su come abbiano tenuto conto del voto espresso dall'assemblea sulla seconda sezione della Relazione dell'esercizio precedente. ^(*)

SECONDA PARTE^(***)

Nella **seconda parte** sono riportati analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate e collegate, utilizzando le tabelle di seguito predisposte.

Le informazioni di cui alle tabelle 1, 2, 3A e 3B sono fornite separatamente con riferimento agli incarichi nella società che redige il bilancio e per quelli eventualmente svolti in società controllate e collegate, quotate e non⁵.

Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio hanno ricoperto, anche per una frazione del periodo, la carica di componente dell'organo di amministrazione e di controllo, direttore generale o dirigente con responsabilità strategiche.

Con riferimento a piani di incentivazione misti (in parte *cash* e in parte basati su strumenti finanziari), occorre utilizzare congiuntamente le Tabelle 2, 3A e 3B, rappresentando separatamente le varie voci che le alimentano.

^(*) Paragrafo aggiunto con delibera n. 21623 del 10.12.2020.

^(**) Il comma 2 dell'art. 2 della delibera n. 21623 del 10 dicembre 2020 dispone che: "2. Le società possono fornire le informazioni di confronto indicate nel paragrafo 1.5 della Prima Parte della Sezione II dello Schema n. 7-bis dell'Allegato 3 A al Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, introdotto dalla presente delibera, utilizzando esclusivamente i dati relativi agli esercizi iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2019".

^(***) Titolo così modificato con delibera n. 21623 del 10.12.2020.

⁵ Qualora una società sia stata controllata o collegata per una frazione di anno, deve essere indicato l'intero compenso annuale, purché la situazione di controllo/collegamento sia presente alla data di chiusura dell'esercizio.

TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio												
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale												

Nella colonna (1) i “**Compensi fissi**” sono indicati separatamente, eventualmente in nota e secondo un criterio di competenza: (i) gli emolumenti di competenza deliberati dalla assemblea, ancorché non corrisposti; (ii) i gettoni di presenza; (iii) i rimborsi spese forfettari; (iv) i compensi ricevuti per lo svolgimento di particolari cariche, ex articolo 2389, comma 3, codice civile (ad esempio, presidente, vicepresidente); (v) le retribuzioni fisse da lavoro dipendente al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente, escludendo gli oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento TFR. Le altre componenti dell’eventuale retribuzione da lavoro dipendente (bonus, altri compensi, benefici non monetari, etc.) vanno indicate nelle relative colonne, specificando in nota la parte erogata in virtù del rapporto di amministrazione e la parte erogata in virtù del rapporto dipendente. ^(*)

Nella colonna (2) i “**Compensi per la partecipazione a comitati**” sono indicati secondo un criterio di competenza e possono essere indicati a livello aggregato. In nota è fornita indicazione dei comitati di cui l’amministratore fa parte e, in caso di partecipazione a più comitati, il compenso che riceve per ognuno di essi. ^(*)

Nella colonna (3), sezione “**Bonus e altri incentivi**”, sono incluse le quote di retribuzioni maturate (*vested*), anche se non ancora corrisposte, nel corso dell’esercizio per obiettivi realizzati nell’esercizio stesso, a fronte di piani di incentivazione di tipo monetario. L’ammontare è indicato per competenza anche se l’approvazione del bilancio non si è ancora realizzata e anche per la parte del *bonus* eventualmente soggetta a differimento. In nessun caso sono inclusi i valori delle *stock-option* assegnate o esercitate o di altri compensi in strumenti finanziari. Tale valore corrisponde alla somma degli importi indicati nella Tabella 3B, colonne 2A, 2B e 4, riga (III). ^(*)

^(*) Periodo così sostituito con delibera n. 21623 del 10.12.2020.

Con riguardo alla colonna (3), sezione **“Partecipazione agli utili”**, l’ammontare è indicato per competenza anche se l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili non si sono ancora realizzati.^(*)

Nella colonna (4) **“Benefici non monetari”** è indicato il valore dei *fringe benefit* (secondo un criterio di imponibilità fiscale) comprese le eventuali polizze assicurative e i fondi pensione integrativi.^(*)

Nella colonna (5) **“Altri compensi”** sono indicate separatamente e secondo un criterio di competenza tutte le eventuali ulteriori retribuzioni derivanti da altre prestazioni fornite. In nota sono fornite informazioni su eventuali prestiti, pagamenti anticipati e garanzie, concessi dalla società o da società controllate agli amministratori esecutivi e al presidente dell’organo di amministrazione, nell’ipotesi in cui, tenuto conto delle particolari condizioni (difforni da quelle di mercato o da quelle applicabili in forma standardizzata a categorie di soggetti), rappresentino una forma di remunerazione indiretta.

Nella colonna (6) **“Totale”** sono sommate le voci da (1) a (5).^(*)

Nella colonna (7) **“Fair value dei compensi equity”** è indicato il *fair value* alla data di assegnazione dei compensi di competenza dell’esercizio a fronte di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, stimato secondo i principi contabili internazionali¹. Tale valore corrisponde alla somma degli importi indicati alla colonna 16, riga III, della Tabella 2 e alla colonna 12, riga III, della Tabella 3A.^(*)

Nella colonna (8) **“Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro”** sono indicati i compensi maturati, anche se non ancora corrisposti, per cessazione delle funzioni nel corso dell’esercizio finanziario considerato, con riferimento all’esercizio nel corso del quale è intervenuta l’effettiva cessazione della carica. È indicato altresì il valore stimato dell’eventuale corresponsione di benefici non monetari, l’importo di eventuali contratti di consulenza e per impegni di non concorrenza. L’importo dei compensi per impegni di non concorrenza è indicato una sola volta al momento in cui cessa la carica, specificando nella prima parte della seconda sezione della relazione la durata dell’impegno di non concorrenza e la data dell’effettivo pagamento.^(*)

Nella riga (III) sono sommati, per ogni colonna, i compensi ricevuti dalla società che redige il bilancio e quelli ricevuti per incarichi svolti in società controllate e collegate.^(*)

^(*) Periodo così sostituito con delibera n. 21623 del 10.12.2020.

¹ Tale voce non si riferisce all’intera assegnazione di compensi *equity* effettuata nel corso dell’esercizio, ma solo alla parte di essa rilevata in bilancio, in applicazione dei principi contabili che impongono di tener conto del periodo di maturazione dei diritti stessi, ripartendo il relativo costo nel periodo di *vesting*.

TABELLA 2: *Stock-option* assegnate ai componenti dell'organo di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

Nel caso in cui siano previsti per i componenti dell'organo di amministrazione, per i direttori generali e gli altri dirigenti con responsabilità strategiche piani di *stock-option*, l'emittente utilizza la tabella 2.

In tale tabella, per ogni soggetto interessato e per ogni piano di *stock option* a questi destinato, sono indicate:

- le opzioni **detenute** all'inizio dell'anno, con indicazione del prezzo di esercizio e del periodo di possibile esercizio;
- le opzioni **assegnate** nel corso dell'anno, con indicazione del prezzo di esercizio, del periodo di possibile esercizio, del *fair value* alla data di assegnazione², della data di assegnazione e del prezzo di mercato delle azioni sottostanti a tale data;
- le opzioni **esercitate** nel corso dell'anno, con indicazione del prezzo di esercizio e del prezzo di mercato delle azioni sottostanti al momento dell'esercizio;
- le opzioni **scadute** nell'anno;
- le opzioni **detenute** alla fine dell'anno;
- il *fair value* delle opzioni di competenza dell'anno.

² Il *fair value* alla data di assegnazione va indicato con riferimento a tutte le opzioni assegnate in relazione a ogni Piano e non con riferimento a ciascuna opzione.

TABELLA 2: Stock-option assegnate ai componenti dell'organo di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

A	B	(1)	Opzioni detenute all'inizio dell'esercizio			Opzioni assegnate nel corso dell'esercizio						Opzioni esercitate nel corso dell'esercizio			Opzioni scadute nell'esercizio (14)	Opzioni detenute alla fine dell'esercizio (15) = (2)+(5)-(11)-(14)	Opzioni di competenza dell'esercizio (16)
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
Nome e cognome	Carica	Piano	Numero opzioni	Prezzo di esercizio	Periodo possibile esercizio (dal - al)	Numero opzioni	Prezzo di esercizio	Periodo possibile esercizio (dal - al)	Fair value alla data di assegnazione	Data di assegnazione	Prezzo di mercato delle azioni sottostanti all'assegnazione delle opzioni	Numero opzioni	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato delle azioni sottostanti alla data di esercizio	Numero opzioni	Numero opzioni	Fair value
(I) Compensi nella società che redige il bilancio																	
		Piano A (data relativa delibera)															
		Piano B (data relativa delibera)															
		Piano C (data relativa delibera)															
(II) Compensi da controllate e collegate																	
		Piano A (data relativa delibera)															
		Piano B (data relativa delibera)															
(III) Totale																	

Note: a ciascuna opzione corrisponde la sottoscrizione o l'acquisto di una azione.

Il totale (III) è indicato con riferimento alle colonne (2), (5), (8), (11), (14), (15), (16).

Qualora si adotti un criterio di rappresentazione aggregata, in Tabella vanno fornite le seguenti informazioni:

- il numero complessivo di opzioni detenute all'inizio dell'esercizio, con indicazione del prezzo di esercizio complessivamente pagato e della scadenza media;
- il numero complessivo di opzioni assegnate nel corso dell'esercizio, con indicazione del prezzo di esercizio complessivamente pagato, della scadenza media, del *fair value* complessivo e del prezzo medio delle azioni sottostanti all'assegnazione delle opzioni;
- il numero complessivo di opzioni esercitate nel corso dell'esercizio, con indicazione del prezzo di esercizio complessivamente pagato nel corso dell'esercizio e del prezzo medio delle azioni sottostanti alla data di esercizio;
- il numero complessivo di opzioni scadute nel corso dell'esercizio;
- il numero complessivo di opzioni detenute alla fine dell'esercizio;
- il *fair value* complessivo delle opzioni di competenza dell'esercizio.

TABELLA 3: Piani di incentivazione a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

Nel caso in cui siano previsti per i componenti dell'organo di amministrazione, per i direttori generali e gli altri dirigenti con responsabilità strategiche piani di incentivazione basati su strumenti finanziari diversi dalle *stock option (restricted stock, performance share, phantom stock, etc.)*, l'emittente utilizza la tabella 3A.

Nel caso in cui siano previsti per i componenti dell'organo di amministrazione, i direttori generali e gli altri dirigenti con responsabilità strategiche piani di incentivazione monetari (da erogare per cassa), l'emittente utilizza la tabella 3B.

TABELLA 3A: Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, diversi dalle *stock option*, a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

A	B	(1)	Strumenti finanziari assegnati negli esercizi precedenti non vested nel corso dell'esercizio		Strumenti finanziari assegnati nel corso dell'esercizio					Strumenti finanziari vested nel corso dell'esercizio e non attribuiti	Strumenti finanziari vested nel corso dell'esercizio e attribuibili		Strumenti finanziari di competenza dell'esercizio
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	
Nome e cognome	Carica	Piano	Numero e tipologia di strumenti finanziari	Periodo di vesting	Numero e tipologia di strumenti finanziari	Fair value alla data di assegnazione	Periodo di vesting	Data di assegnazione	Prezzo di mercato all'assegnazione	Numero e tipologia di strumenti finanziari	Numero e tipologia di strumenti finanziari	Valore alla data di maturazione	Fair value
(I) Compensi nella società che redige il bilancio		Piano A (data relativa delibera)											
		Piano B (data relativa delibera)											
		Piano C (data relativa delibera)											
(II) Compensi da controllate e collegate		Piano A (data relativa delibera)											
		Piano B (data relativa delibera)											
(III) Totale													

Il totale (III) è indicato con riferimento alle colonne (5), (11) e (12).

Nella tabella 3A, per ogni soggetto interessato e per ogni piano di incentivazione di cui questi è destinatario, sono indicati:

- gli strumenti finanziari assegnati negli esercizi precedenti e non *vested* nel corso dell'esercizio, con indicazione del periodo di *vesting*;
- gli strumenti finanziari assegnati nel corso dell'anno, con indicazione del *fair value* alla data di assegnazione³, del periodo di *vesting*, della data di assegnazione e del prezzo di mercato all'assegnazione;
- gli strumenti finanziari *vested* nel corso dell'anno e non attribuiti;
- gli strumenti finanziari *vested* nel corso dell'anno e attribuibili, con indicazione del valore alla data di maturazione;
- il *fair value* degli strumenti finanziari di competenza dell'anno.

Per **periodo di *vesting*** si intende il periodo intercorrente tra il momento in cui viene assegnato il diritto a partecipare al sistema di incentivazione e quello in cui il diritto matura.

Gli **strumenti finanziari *vested* nel corso dell'esercizio e non attribuiti** sono gli strumenti finanziari per i quali il periodo di *vesting* si è concluso nel corso dell'esercizio e che non sono stati attribuiti al destinatario per la mancata realizzazione delle condizioni a cui l'attribuzione dello strumento era condizionata (ad esempio, il mancato raggiungimento degli obiettivi di performance).

Il **valore alla data di maturazione** è il valore degli strumenti finanziari maturato, anche se non ancora corrisposto (ad esempio, per la presenza di clausole di *lock up*), alla fine del periodo di *vesting*.

Qualora si adotti un criterio di rappresentazione aggregata, in Tabella vanno fornite le seguenti informazioni:

- il numero complessivo di strumenti finanziari non *vested* detenuti all'inizio dell'esercizio, con indicazione della scadenza media;
- il numero complessivo di strumenti finanziari assegnati all'inizio dell'esercizio, con indicazione del *fair value* complessivo, della scadenza media e del prezzo di mercato medio all'assegnazione;
- il numero complessivo di strumenti finanziari *vested* nel corso dell'esercizio e non attribuiti;
- il numero complessivo di strumenti finanziari *vested* nel corso dell'esercizio e attribuibili, con indicazione del valore di mercato complessivo;
- il *fair value* complessivo degli strumenti finanziari di competenza dell'esercizio.

³ Il *fair value* alla data di assegnazione va indicato con riferimento a tutti gli strumenti finanziari assegnati in relazione a ogni Piano e non con riferimento a ciascuno strumento.

TABELLA 3B: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche⁴

A	B	(1)	(2)			(3)			(4)
Cognome e nome	Carica	Piano	Bonus dell'anno			Bonus di anni precedenti			Altri Bonus
			(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	
			Erogabile/Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabile/Erogati	Ancora Differiti	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Piano A (data relativa delibera)								
	Piano B (data relativa delibera)								
	Piano C (data relativa delibera)								
(II) Compensi da controllate e collegate	Piano A (data relativa delibera)								
	Piano B (data relativa delibera)								
(III) Totale									

⁴ Si precisa che la Tabella riguarda tutte le tipologie di piani di incentivazione di tipo monetario, sia a breve termine che a medio-lungo termine.

Il totale (III) è indicato con riferimento a tutte le colonne con l'eccezione della colonna (2C).

Nella “**Colonna 2A**” è indicato il bonus di competenza dell'esercizio maturato per gli obiettivi realizzati nell'esercizio ed erogato o erogabile perché non soggetto a ulteriori condizioni (compenso cd. *upfront*).

Nella “**Colonna 2B**” è indicato il bonus legato a obiettivi da realizzare nell'esercizio ma non erogabile perché soggetto a ulteriori condizioni (cd. bonus differito).

Nella “**Colonna 3A**” è indicata la somma dei bonus differiti in anni precedenti ancora da erogare all'inizio dell'esercizio e non più erogabili per la mancata realizzazione delle condizioni a cui sono soggetti.

Nella “**Colonna 3B**” è indicata la somma dei bonus differiti in anni precedenti ancora da erogare all'inizio dell'esercizio ed erogati nel corso dell'esercizio o erogabili.

Nella “**Colonna 3C**” è indicata la somma dei bonus differiti in anni precedenti ancora da erogare all'inizio dell'esercizio e ulteriormente differiti.

La somma degli importi indicati nelle colonne 3A, 3B e 3C corrisponde alla somma degli importi indicati nelle colonne 2B e 3C dell'esercizio precedente.

Nella colonna “**Altri Bonus**” sono indicati i bonus di competenza dell'esercizio non inclusi esplicitamente in appositi piani definiti ex ante.

Qualora si adotti un criterio di rappresentazione aggregata, in Tabella vanno fornite le seguenti informazioni:

- bonus complessivi dell'anno, suddivisi in erogati e differiti, con indicazione del periodo medio di differimento di questi ultimi;
- bonus complessivi di anni precedenti, suddivisi in non più erogabili, erogati e ancora differiti;
- altri bonus complessivi.

SCHEMA N. 7-TER Schema relativo alle informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche^(*)

L'informativa sulle partecipazioni detenute dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche nella società con azioni quotate e nelle società da questa controllate è fornita in forma tabellare.

In particolare è indicato, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e per i direttori generali e cumulativamente per gli altri dirigenti con responsabilità strategiche, con riguardo a ciascuna società partecipata, il numero di azioni, distinto per categorie:

- possedute alla fine dell'esercizio precedente;
- acquistate nel corso dell'esercizio di riferimento;
- vendute nel corso dell'esercizio di riferimento;
- possedute alla fine dell'esercizio di riferimento.

Al riguardo è precisato, altresì, il titolo del possesso e le modalità dello stesso.

Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio di riferimento hanno ricoperto le cariche di componente degli organi di amministrazione e di controllo, di direttore generale o di dirigente con responsabilità strategiche anche per una frazione di anno.

TABELLA 1: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	NUMERO AZIONI ACQUISTATE	NUMERO AZIONI VENDUTE	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO

TABELLA 2: Partecipazioni degli altri dirigenti con responsabilità strategica

NUMERO DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	NUMERO AZIONI ACQUISTATE	NUMERO AZIONI VENDUTE	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO

^(*) Schema inserito delibera n. 18049 del 23.12.2011.

ALLEGATO 3B
*Documenti informativi relativi alle operazioni significative
di acquisizione/cessione e fusione/scissione e alle operazioni con parti correlate^(*)*

I. Criteri generali per valutare la significatività di operazioni di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione del documento informativo di cui agli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti^()**

A. PRINCIPI GENERALI

Per stabilire se per un'operazione di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione effettuata da un emittente azioni, anche tramite società da esso controllate, debba essere pubblicato il documento informativo previsto dagli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti ("il documento informativo"), ne deve essere preliminarmente valutata la significatività rispetto alle dimensioni dell'emittente. Nel successivo paragrafo, per ogni tipologia di operazione, sono individuati i parametri sulla cui base svolgere tale verifica. Di norma, quando almeno uno dei parametri applicabili risulti non inferiore al 25%, l'operazione è da ritenersi significativa.

Gli emittenti potranno a loro volta richiedere di essere dispensati dalla redazione del documento informativo qualora, pur risultando raggiunta la soglia di significatività per almeno uno dei parametri previsti dal presente Allegato, l'applicazione di tali parametri sia da ritenere inappropriata alle specifiche circostanze del caso ovvero vi siano altri fattori idonei ad escludere la necessità del documento informativo.

L'emittente azioni è tenuto alla redazione del documento informativo anche qualora nel corso dell'esercizio concluda con la medesima controparte o con soggetti controllanti o controllati dalla stessa o rispetto ai quali abbia già evidenze della correlazione con detta controparte più operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, pur non essendo singolarmente significative, considerate in forma aggregata superino i parametri di significatività specificati al paragrafo successivo. Nell'ipotesi in cui il superamento della soglia di rilevanza sia determinato dal cumulo di più operazioni, l'emittente dovrà pubblicare un unico documento informativo. Le operazioni che, per effetto del cumulo, hanno determinato l'obbligo di pubblicazione del documento informativo non concorreranno alla valutazione di significatività di ulteriori eventuali operazioni straordinarie successive. In caso di operazioni straordinarie poste in essere con parti correlate si fa rinvio all'articolo 5 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010.

Devono ritenersi escluse dall'obbligo di pubblicazione del documento informativo le operazioni:

- effettuate tra l'emittente quotato e società da esso interamente controllate;
- effettuate tra due o più società interamente controllate dall'emittente.

B. PARAMETRI DI SIGNIFICATIVITÀ

Si forniscono di seguito i parametri di significatività per la redazione dei menzionati documenti informativi, specificando che, qualora almeno uno dei sotto indicati parametri risulti uguale o superiore al 25%, le operazioni di fusione/scissione ovvero di acquisizione/cessione saranno in via generale qualificate come significative e, pertanto, gli emittenti saranno tenuti alla redazione dei documenti informativi di cui agli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti.

^(*) Rubrica così sostituita con delibera n. 13616 del 12.6.2002. Lo schema relativo alle operazioni con parti correlate è stato abrogato con delibera n. 17221 del 12.3.2010.

^(**) Parte inserita con delibera n. 17326 del 13.5.2010.

B1. FUSIONI E SCISSIONI

a – *Attività*: totale attivo della società incorporata (fusa) ovvero delle attività oggetto di scissione/totale attivo dell'emittente¹;

b – *Redditività*: risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate della società incorporata (fusa) ovvero delle attività da scindere/risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e delle attività cessate dell'emittente azioni^{2,6)}

c – *Patrimonio netto*: totale patrimonio netto della società incorporata (fusa) ovvero del ramo d'azienda oggetto di scissione/totale patrimonio netto dell'emittente azioni³;

d – *Passività*: totale delle passività della società incorporata (fusa) ovvero delle passività oggetto di scissione/totale attivo dell'emittente azioni⁴.

Si precisa, in via generale, che la Consob ritiene comunque necessaria la redazione del documento informativo in caso di fusione (per incorporazione o per unione) tra emittenti azioni nonché di fusione di un emittente azioni in una società non avente azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

B2. ACQUISIZIONI E DISMISSIONI

a – *Controvalore*: controvalore dell'operazione/capitalizzazione dell'emittente rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo determinabile ai sensi dell'accordo^(*).

b - *Attività*: totale attivo della società (o del ramo d'azienda) acquisita (o ceduta)/totale attivo dell'emittente azioni⁵.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

^(*) Lettera così sostituita con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

^(**) Lettera così modificata con delibera n. 19770 del 26.10.2016 che dopo le parole «annuale o semestrale», ha soppresso le parole: «o resoconto intermedio di gestione». La modifica si applica a decorrere dal 2 gennaio 2017.

¹ Dati tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato ovvero dal più recente stato patrimoniale individuale qualora la società non sia tenuta alla redazione dei conti consolidati.

² Cfr. nota n. 1.

³ Cfr. nota n. 1.

⁴ Cfr. nota n. 1.

⁵ Cfr. nota n. 1.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c - *Redditività*: risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate della società (o del ramo d'azienda) acquisita (o ceduta)/risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate dell'emittente azioni^{6,6)}

d - *Patrimonio netto*: totale patrimonio netto della società (o del ramo d'azienda) acquisita (o ceduta)/totale patrimonio netto dell'emittente⁷;

e - *Passività*: totale passività dell'entità/ramo d'azienda acquisita-o/ceduta-o/totale attivo dell'emittente azioni⁸.

Ove l'operazione di cessione/acquisizione abbia ad oggetto un'attività, l'unico parametro applicabile è quello sopra individuato al punto a).

⁶⁾ Lettera così sostituita con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

⁶ Cfr. nota n. 1.

⁷ Cfr. nota n. 1.

⁸ Cfr. nota n. 1.

II. Schemi di documenti informativi^(*)

Di seguito si forniscono gli schemi dei documenti informativi che sono redatti in occasione delle seguenti operazioni:

- schema n. 1, per operazioni significative di fusione;
- schema n. 2, per operazioni significative di scissione;
- schema n. 3, per operazioni significative di acquisizione o di cessione di partecipazioni, rami di azienda, cespiti e per conferimenti in natura^(**);
- schema n. 4, per operazioni con parti correlate individuate nell'articolo 71-bis del regolamento^(***).

^(*) Titolo inserito con delibera n. 17326 del 13.5.2010.

^(**) Parole così modificate con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

^(***) Parole inserite con delibera n. 13616 del 12.6.2002. Schema abrogato con delibera n. 17221 del 12.3.2010.

SCHEMA N. 1: Documento informativo relativo ad operazioni di fusione⁹ significative

Nel frontespizio del documento inserire una tabella ove fornire, in sintesi, i dati pro-forma e i dati per azione concernenti l'emittente e la società fusa o incorporata.

- Indice**1. Avvertenze**

- 1.1 Evidenziare, in sintesi, eventuali rischi od incertezze che possano condizionare in misura significativa l'attività dell'emittente, derivanti dall'operazione oggetto del documento informativo. Aggiornare, inoltre, gli eventuali profili di rischio e le incertezze evidenziati in prospetti e documenti informativi redatti in precedenza.

2. Informazioni relative all'operazione

- 2.1 Descrizione sintetica delle modalità e dei termini dell'operazione.
- 2.1.1 Descrizione delle società oggetto dell'operazione.
- 2.1.1.bis) In caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, illustrazione delle informazioni contenute nell'articolo 2501-bis, comma 3, del codice civile^(*).
- 2.1.2 Modalità, termini e condizioni dell'operazione; valori attribuiti alle società interessate all'operazione, indicando l'eventuale esistenza di perizie; criteri seguiti per la determinazione del rapporto di concambio e metodi di valutazione seguiti; modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante e di quella risultante dalla fusione e data di godimento delle stesse; data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate, anche ai fini fiscali, al bilancio della società incorporante o di quella che risulta dalla fusione; riflessi tributari dell'operazione sull'emittente.
- 2.1.3 Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della società risultante dalla fusione o della società incorporante a seguito dell'operazione.
- 2.1.4 Gli effetti della fusione sugli eventuali patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni delle società partecipanti alla fusione, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi.
- 2.2 Motivazioni e finalità dell'operazione.
- 2.2.1 Motivazioni dell'operazione con particolare riguardo agli obiettivi gestionali dell'emittente.

^(*) Punto inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

⁹ Lo schema è stato redatto con riferimento ad operazioni di incorporazione di società non quotate (e non partecipate al 100%) effettuate da emittenti quotati. Per altre fattispecie, trova applicazione lo stesso schema, con gli adattamenti necessari in relazione alla natura di ciascuna operazione.

2.2.2 Indicazione dei programmi elaborati dall'emittente con particolare riguardo:

- alle prospettive industriali;
- alle eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni;

precisando quale parte degli stessi programmi si intende attuare in tutto o in parte nei successivi 12 mesi.

2.3 Documenti a disposizione del pubblico

2.3.1 Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti che l'emittente dichiara di mettere a disposizione del pubblico.

3. Effetti significativi dell'operazione

3.1 Descrizione di eventuali effetti significativi dell'operazione sui fattori chiave che influenzano e caratterizzano l'attività dell'emittente nonché sulla tipologia di *business* svolto dall'emittente medesimo¹⁰.

3.2 Se l'emittente è la *holding* di un gruppo di imprese, evidenziare le eventuali implicazioni dell'operazione sulle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

4. Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi alla società incorporata

4.1 Tavola comparativa degli stati patrimoniali e dei conti economici riclassificati relativi agli ultimi due esercizi chiusi della società incorporata o, se redatti, consolidati del gruppo ad essa facente capo. Tali dati sono corredati di sintetiche note esplicative.

4.2 Se tali dati sono stati sottoposti a controllo da parte di una società di revisione, tale circostanza è menzionata precisando se il lavoro di revisione svolto ha dato luogo all'espressione di un giudizio; in tal caso è altresì specificato il tipo di giudizio rilasciato e sono indicati gli eventuali rilievi evidenziati dalla società di revisione.

4.3 Ove la società incorporata sia stata costituita da meno di un esercizio, stato patrimoniale e conto economico riclassificati relativi al più breve periodo di attività, corredati di sintetiche note esplicative.

4.4 Ove disponibili, stato patrimoniale e conto economico riclassificati relativi al primo semestre dell'esercizio in corso, posti a confronto con i corrispondenti dati ove disponibili, riferiti al periodo omogeneo dell'esercizio precedente e corredati di sintetiche note esplicative.

4.5 Cash flow e situazione finanziaria netta con evidenziazione delle relative componenti della società ovvero, se sono disponibili dati consolidati di gruppo, del gruppo ad essa facente capo tratti dal più recente dei documenti contabili citati ai precedenti punti.

¹⁰ Indicare i cambiamenti riguardanti i settori e i mercati di attività, i prodotti venduti e/o i servizi prestati, l'attività produttiva e di vendita, il personale, gli investimenti da realizzare e le forme di finanziamento, la politica di ricerca e sviluppo e la posizione fiscale.

5. Dati economici e patrimoniali pro-forma dell'emittente

5.1 Stato patrimoniale e conto economico pro-forma.

5.1.1 Fornire, con riguardo all'operazione di fusione, situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma, idonei a rappresentare agli investitori, in conformità ai principi in materia, gli effetti di tale operazione sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente, come se essa fosse avvenuta nel periodo a cui si riferiscono i dati pro-forma presentati. Le informazioni pro-forma consistono almeno nello stato patrimoniale e nel conto economico riclassificati dell'emittente relativi all'ultimo esercizio ovvero, se sono trascorsi più di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al successivo semestre chiuso, rielaborati pro-forma e corredati di note esplicative di tali prospetti contabili ^(*).

5.1.2 Ove le rettifiche pro-forma siano limitate e agevolmente comprensibili è peraltro sufficiente fornire, in alternativa alle situazioni patrimoniali ed ai conti economici pro-forma richiesti al punto 5.1.1, una descrizione degli effetti pro-forma derivanti dall'operazione.

5.1.3 Ai fini della presentazione dei dati pro-forma sono esposti in colonne separate i dati economici e patrimoniali da rettificare, le rettifiche pro-forma e i medesimi dati pro-forma ^{11 12(**)}.

5.1.4 Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, i dati pro-forma sono presentati in forma consolidata.

5.1.5 Le note esplicative illustrano chiaramente: lo scopo di presentazione dei dati pro-forma, le ipotesi prese a base per la elaborazione dei medesimi dati pro-forma, le rettifiche pro-forma apportate ed il trattamento contabile degli effetti dell'operazione.

5.2 Indicatori pro-forma per azione della società emittente.

5.2.1 Fornire - in forma comparativa - relativamente all'ultimo esercizio e, ove siano trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'ultimo esercizio, con riguardo al primo semestre dell'esercizio in corso, i seguenti dati storici e pro-forma per azione:

- risultato economico ordinario dopo la tassazione;
- risultato economico netto;
- patrimonio netto;
- dividendo;
- *cash flow*.

Fornire altresì gli ulteriori indicatori per azione ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza.

Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, tali dati sono presentati in forma consolidata.

E' inoltre indicato il numero delle azioni preso a riferimento per il calcolo dei dati sopra indicati.

^(*) Punto così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

^(**) Il testo della nota 12 è stato dapprima modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha soppresso il riferimento all'art. 68 del regolamento emittenti.

¹¹ Se l'operazione alla quale i pro-forma si riferiscono è suscettibile di produrre effetti non univocamente quantificabili è possibile fornire un *range* di possibili effetti.

¹² I dati non rettificati sono tratti dal più recente tra i seguenti documenti pubblicati:
a) ultimo bilancio di esercizio revisionato, ovvero, ultima situazione semestrale, ovvero ultimo progetto di bilancio d'esercizio approvato dall'organo amministrativo;
b) informazioni finanziarie pro-forma;
c) ...*omissis*...

5.2.2 Fornire un sintetico commento alle variazioni significative dei dati per azione specificati al punto precedente registrate per effetto dell'operazione.

5.3 Relazione della società di revisione sui dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma.

Fornire la relazione della società di revisione concernente l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale relazione contiene il giudizio espresso dalla società di revisione relativamente alla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, alla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché alla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi dati ^(*).

6. Prospettive dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo

6.1 Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato e, in particolare:

6.1.1 nelle ipotesi di società manifatturiere e commerciali:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) evoluzione della struttura finanziaria;

6.1.2 nell'ipotesi di banche:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere *a)* e *b)*;

6.1.3 nelle ipotesi di imprese di assicurazione:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri nei vari settori di operatività e delle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere *a)* e *b)*.

6.1.4 In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

^(*) Punto così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

Sono inoltre evidenziati eventuali fattori e circostanze per effetto dei quali i bilanci storici della società emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future della medesima società.

- 6.2 E' consentito fornire stime relative all'ultimo esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio ovvero dati previsionali concernenti l'andamento dell'esercizio in corso e di quelli futuri. I dati previsionali elaborati sono corredati di una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che può avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della direzione della società emittente da quelli che esulano dal controllo di tale direzione.
- 6.3 Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi sono corredati di apposita relazione della società di revisione, nella quale venga dichiarato che: *a)* le previsioni sono state appropriatamente elaborate coerentemente con le assunzioni adottate; *b)* i principi contabili adottati per la elaborazione delle previsioni sono omogenei con quelli di norma seguiti dalla società emittente.

Allegati

- Relazioni illustrative di cui all'articolo 2501-*quinquies*^(*) del codice civile redatte dai componenti degli organi di amministrazione^(*) delle società partecipanti alla fusione.
- Progetto di fusione di cui all'articolo 2501-*ter*^(*) del codice civile.
- Situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater*^(*) del codice civile.
- Relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-*sexies*^(*) del codice civile.
- Eventuali perizie valutative, redatte da esperti indipendenti, utilizzate dai componenti dell'organo di amministrazione^(*) ai fini della definizione del rapporto di cambio.
- Relazione della società di revisione concernente l'esame dei bilanci e degli indicatori pro-forma delle società partecipanti alla fusione.
- Relazione della società di revisione redatta ai sensi dell'articolo 2501-*bis*, comma 5, del codice civile^(**).

^(*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

^(**) Trattino inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

SCHEMA N. 2: Documento informativo relativo ad operazioni di scissione significative¹³

Nel frontespizio del documento inserire una tabella ove fornire, in sintesi, i dati pro-forma e i dati per azione concernenti l'emittente e la società beneficiaria della scissione.

- Indice**1. Avvertenze**

- 1.1 Evidenziare, in sintesi, eventuali rischi od incertezze che possano condizionare in misura significativa l'attività dell'emittente, derivanti dall'operazione oggetto del documento informativo. Aggiornare, inoltre, gli eventuali profili di rischio e le incertezze evidenziati in prospetti e documenti informativi redatti in precedenza.
- 1.2 Evidenziare, in sintesi, eventuali rischi inerenti la/le società beneficiaria/e derivanti dall'operazione oggetto del documento informativo.

2. Informazioni relative all'operazione di scissione

- 2.1 Descrizione sintetica delle modalità e dei termini dell'operazione.
 - 2.1.1 Descrizione delle società partecipanti all'operazione.
 - 2.1.2 Modalità, condizioni e termini dell'operazione; tipologia di scissione; modalità di assegnazione delle azioni della/e società beneficiaria/e; data di decorrenza degli effetti giuridici dell'operazione; trattamento contabile della scissione e data da cui decorrono gli effetti contabili per le società partecipanti alla stessa; riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla stessa.
 - 2.1.3 Descrizione delle azioni che verranno assegnate agli azionisti della società scissa, nel caso in cui esse non siano già quotate presso un mercato regolamentato, in conformità a quanto richiesto nello schema n.1 di prospetto di sollecitazione/quotazione di azioni, contenuto nell'allegato n. 1B del presente regolamento.
 - 2.1.4 Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della società scissa e della società beneficiaria a seguito dell'operazione.
 - 2.1.5 Gli effetti della scissione sugli eventuali patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni della società scissa e della società beneficiaria, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi.
- 2.2 Descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire alla/e società beneficiaria/e.
 - 2.2.1 Esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire alla/e società beneficiaria/e.
 - 2.2.2 Nel caso di scissione a favore di società beneficiarie preesistenti ovvero di scissione con assegnazione di azioni secondo criteri non proporzionali, indicare il rapporto di concambio ed i criteri utilizzati per la sua determinazione. In particolare specificare, indicando l'esistenza di eventuali perizie, il valore economico effettivo assegnato agli elementi patrimoniali da scindere ed il valore economico attribuito alla/e società beneficiaria/e preesistenti, evidenziando i metodi di valutazione seguiti.

¹³ Lo schema è stato redatto con riferimento ad operazioni di scissione di una società quotata a favore di una società non quotata (preesistente o neocostituita). Per le altre fattispecie trova applicazione lo stesso schema con gli adattamenti necessari in relazione alla natura di ciascuna operazione.

2.3 Motivazioni e finalità dell'operazione.

2.3.1 Motivazioni dell'operazione, con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle società partecipanti alla scissione.

2.3.2 Indicazione dei programmi elaborati dalle società partecipanti all'operazione con particolare riguardo:

- alle prospettive industriali;
- alle eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni;

precisando quale parte degli stessi programmi si intende attuare in tutto o in parte nei successivi 12 mesi.

2.4 Documenti a disposizione del pubblico.

2.4.1 Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti che l'emittente dichiara nel documento di mettere a disposizione del pubblico.

3. Effetti significativi dell'operazione sulla società scissa

3.1 Descrizione di eventuali effetti significativi dell'operazione sui fattori chiave che influenzano e caratterizzano l'attività della società scissa nonché sulla tipologia di *business* svolto dalla società medesima¹⁴.

3.2 Se la società scissa è la *holding* di un gruppo di imprese, evidenziare le eventuali implicazioni dell'operazione sulle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

4. Dati economici e patrimoniali pro-forma dell'emittente

4.1 Situazione patrimoniale e conto economico pro-forma.

4.1.1 Fornire, con riguardo all'operazione di scissione, situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma, idonei a rappresentare agli investitori, in conformità ai principi in materia, gli effetti di tale operazione sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente, come se essa fosse avvenuta nel periodo a cui si riferiscono i dati pro-forma presentati. I dati pro-forma consistono almeno nello stato patrimoniale e nel conto economico riclassificati della società scissa relativi all'ultimo esercizio ovvero, se sono trascorsi più di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al successivo semestre chiuso, rielaborati pro-forma e corredati di note esplicative di tali prospetti contabili^(*).

4.1.2 Ove le rettifiche pro-forma siano limitate e agevolmente comprensibili è peraltro sufficiente fornire, in alternativa alle situazioni patrimoniali ed ai conti economici pro-forma richiesti al punto 4.1.1, una descrizione degli effetti pro-forma derivanti dall'operazione.

^(*) Punto così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

¹⁴ Indicare i cambiamenti riguardanti i settori e i mercati di attività, i prodotti venduti e/o i servizi prestati, l'attività produttiva e di vendita, il personale, gli investimenti da realizzare e le forme di finanziamento, la politica di ricerca e sviluppo e la posizione fiscale.

4.1.3 Ai fini della presentazione dei dati pro-forma sono esposti in colonne separate i dati economici e patrimoniali da rettificare, le rettifiche pro-forma e i medesimi dati pro-forma^{15 16(*)}.

4.1.4 Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, i dati pro-forma sono presentati in forma consolidata.

4.1.5 Le note esplicative illustrano chiaramente: lo scopo di presentazione dei dati pro-forma, le ipotesi prese a base per la elaborazione dei dati pro-forma, le rettifiche pro-forma apportate e il trattamento contabile degli effetti dell'operazione.

4.2 Indicatori pro-forma per azione.

4.2.1 Fornire - in forma comparativa - relativamente all'ultimo esercizio e, ove siano trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'ultimo esercizio, con riguardo al primo semestre dell'esercizio in corso, i seguenti indicatori storici e pro-forma per azione:

- risultato economico ordinario dopo la tassazione;
- risultato economico netto;
- patrimonio netto;
- dividendo;
- *cash flow*.

Fornire altresì gli ulteriori indicatori per azione necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza.

Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, tali dati sono presentati in forma consolidata.

E' inoltre indicato il numero delle azioni preso a riferimento per il calcolo dei dati sopra indicati.

4.2.2 Fornire un sintetico commento alle variazioni significative dei dati per azione specificati al punto precedente e registrate per effetto dell'operazione.

4.3 Relazione della società di revisione sui dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma.

Fornire la relazione della società di revisione concernente l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale relazione contiene il giudizio espresso dalla società di revisione relativamente alla ragionevolezza delle assunzioni adottate per la redazione dei dati pro-forma nonché con riguardo alla correttezza della metodologia utilizzata per l'elaborazione dei medesimi dati.

(*) Il testo della nota 16 è stato dapprima modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha soppresso il riferimento all'art. 68 del regolamento emittenti.

¹⁵ Se l'operazione alla quale i pro-forma si riferiscono è suscettibile di produrre effetti non univocamente quantificabili è possibile fornire un range di possibili effetti.

¹⁶ I dati non rettificati sono tratti dal più recente tra i seguenti documenti pubblicati:
a) ultimo bilancio di esercizio revisionato, ovvero, ultima situazione semestrale, ovvero ultimo progetto di bilancio d'esercizio approvato dall'organo amministrativo;
b) informazioni finanziarie pro-forma;
c) ...omissis...

5. Descrizione della/e società beneficiaria/e¹⁷

5.1 Informazioni relative alla/e società beneficiaria/e.

5.1.1 Fornire per la società beneficiaria le informazioni richieste, con riferimento all'emittente titoli, nello schema n. 1 di prospetto di sollecitazione/quotazione di azioni da parte di emittenti non quotati, contenuto nell'allegato n. 1B del presente regolamento, ad eccezione delle informazioni concernenti il patrimonio, la situazione finanziaria e i risultati economici nonché l'andamento recente e le prospettive. Riguardo le informazioni relative all'attività della società beneficiaria, sono specificati esclusivamente i fattori chiave che la influenzano e la caratterizzano nonché gli obiettivi strategici che essa intende perseguire attraverso la gestione delle attività trasferite con la scissione e i programmi formulati per il loro conseguimento.

6. Dati economici e patrimoniali pro-forma della/e società beneficiaria/e¹⁸

6.1 Situazione patrimoniale e conto economico pro-forma.

6.1.1 Fornire per la/e società beneficiaria/e situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma relativi all'ultimo esercizio ovvero, nel caso in cui siano trascorsi più di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al primo semestre dell'esercizio in corso, corredati di note esplicative. I suddetti dati pro-forma e le note esplicative sono costruiti seguendo le indicazioni del capitolo 5 e sono accompagnate da note di commento relative all'andamento dei medesimi dati nel periodo preso in considerazione^(*).

6.2 Indicatori pro-forma per azione.

6.2.1 Fornire - in forma comparativa - relativamente all'ultimo esercizio e, ove siano trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'ultimo esercizio, con riguardo al primo semestre dell'esercizio in corso, i seguenti indicatori storici e pro-forma per azione:

- risultato economico ordinario dopo la tassazione;
- risultato economico netto;
- patrimonio netto;
- dividendo;
- *cash flow*.

Fornire altresì gli ulteriori indicatori per azione necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza.

Ove la società beneficiaria rediga il bilancio consolidato di gruppo, tali dati sono presentati in forma consolidata.

E' inoltre indicato il numero delle azioni preso a riferimento per il calcolo dei dati sopra indicati.

^(*) Punto così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

¹⁷ Nelle ipotesi in cui la società beneficiaria sia preesistente.

¹⁸ Nell'ipotesi in cui la società beneficiaria sia preesistente. Nell'ipotesi in cui la società beneficiaria sia neocostituita, sono forniti dati pro-forma relativi all'ultimo esercizio e al primo semestre dell'esercizio in corso, qualora siano già trascorsi nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio.

6.2.2 Fornire un sintetico commento alle variazioni significative dei dati per azione specificati al punto precedente e registrate per effetto dell'operazione.

6.3 Relazione della società di revisione sui dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma.

Fornire la relazione della società di revisione concernente l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale relazione contiene il giudizio espresso dalla società di revisione relativamente alla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, alla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché alla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi dati^(*).

7. Prospettive della società scissa e del gruppo ad essa facente capo

7.1 Indicazione generale sull'andamento degli affari della società scissa dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato e, in particolare:

7.1.1 nell'ipotesi di società manifatturiere e commerciali:

- a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;
- b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;
- c) evoluzione della struttura finanziaria;

7.1.2 nell'ipotesi di banche:

- a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito;
- b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;
- c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b);

7.1.3 nell'ipotesi di imprese di assicurazione:

- a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri nei vari settori di operatività e delle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
- b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;
- c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).

^(*) Punto così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

- 7.2 In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

Sono inoltre evidenziati eventuali fattori e circostanze per effetto delle quali i bilanci storici dell'emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future del medesimo emittente.

- 7.3 E' consentito fornire stime relative all'ultimo esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio ovvero dati previsionali concernenti l'andamento dell'esercizio in corso e di quelli futuri. I dati previsionali elaborati sono corredati di una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che può avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della direzione della società emittente da quelli che esulano dal controllo di tale direzione.

- 7.4 Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi sono corredati di apposita relazione della società di revisione, nella quale sia dichiarato che: *a)* le previsioni sono state appropriatamente elaborate coerentemente con le assunzioni adottate; *b)* i principi contabili adottati per la elaborazione delle previsioni sono omogenei con quelli di norma seguiti dalla società emittente.

8. Prospettive della società beneficiaria e del gruppo ad essa facente capo¹⁹

- 8.1 Indicazione generale sull'andamento degli affari della/e società beneficiaria/e dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato e, in particolare:

- 8.1.1 nell'ipotesi di società manifatturiere e commerciali:

- a)* indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;
- b)* indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;
- c)* evoluzione della struttura finanziaria;

- 8.1.2 nell'ipotesi di banche:

- a)* indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito;
- b)* indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;
- c)* previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere *a)* e *b)*;

- 8.1.3 nell'ipotesi di imprese di assicurazioni:

- a)* indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri nei vari settori di operatività e delle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
- b)* indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;
- c)* previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere *a)* e *b)*.

- 8.2 In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati

¹⁹ Nelle ipotesi in cui la società beneficiaria sia preesistente.

dell'esercizio in corso.

Sono inoltre evidenziati eventuali fattori e circostanze per effetto delle quali i bilanci storici dell'emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future del medesimo emittente.

- 8.3 E' consentito fornire stime relative all'ultimo esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio ovvero dati previsionali concernenti l'andamento dell'esercizio in corso e di quelli futuri. I dati previsionali elaborati sono corredati di una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che può avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della direzione della società emittente da quelli che esulano dal controllo di tale direzione.
- 8.4 Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi sono corredati di apposita relazione della società di revisione, nella quale sia dichiarato che: *a)* le previsioni sono state appropriatamente elaborate coerentemente con le assunzioni adottate; *b)* i principi contabili adottati per la elaborazione delle previsioni sono omogenei con quelli di norma seguiti dalla società emittente.

Allegati

- Relazioni illustrative di cui all'articolo 2506-*ter*^(*) del codice civile redatte dai componenti degli organi di amministrazione^(*) delle società partecipanti alla scissione.
- Progetto di scissione di cui all'articolo 2506-*bis*^(*) del codice civile.
- Situazione patrimoniale di cui all'articolo 2506-*ter*^(*) del codice civile.
- Nel caso di scissione con assegnazione di azioni della/e società beneficiaria/e secondo criteri non proporzionali ovvero di scissione a favore di una società beneficiaria preesistente, relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-*sexies*^(*) del codice civile.
- Eventuali perizie valutative, redatte da esperti indipendenti, utilizzate dai componenti degli organi di amministrazione^(*) delle società partecipanti alla scissione ai fini della definizione del rapporto di concambio.
- Relazione della società di revisione concernente l'esame dei bilanci e degli indicatori pro-forma delle società partecipanti alla scissione.

^(*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

SCHEMA N. 3: Documento informativo per operazioni significative di acquisizione o di cessione di partecipazioni, rami di azienda, cespiti e per conferimenti in natura^{20 / (*)}

Nel frontespizio del documento inserire una tabella ove fornire, in sintesi, i dati pro-forma e i dati per azione concernenti l'emittente e la società acquisita/ceduta.

- Indice**1. Avvertenze**

1.1 Evidenziare, in sintesi, eventuali rischi od incertezze che possano condizionare in misura significativa l'attività dell'emittente, derivanti dall'operazione oggetto del documento informativo. Aggiornare, inoltre, gli eventuali profili di rischio e le incertezze evidenziati in prospetti e documenti informativi redatti in precedenza.

2. Informazioni relative all'operazione

2.1 Descrizione sintetica delle modalità e dei termini dell'operazione.

2.1.1 Descrizione della società e/o delle attività oggetto dell'operazione di cessione/acquisizione.

2.1.2 Modalità, condizioni e termini dell'operazione e relative forme e tempi di pagamento/incasso; criteri seguiti per la determinazione del prezzo; indicazione dell'eventuale esistenza di perizie redatte a supporto del prezzo, precisando se sono state predisposte da esperti indipendenti nonché data e soggetto che le ha rilasciate; soggetti da/a cui le attività sono state acquistate/cedute o ricevute in conferimento^(**).

2.1.3 Se l'operazione consiste in un'acquisizione, indicare la fonte di finanziamento individuata a copertura del relativo prezzo; nel caso di cessione indicare la destinazione dei mezzi raccolti.

2.1.4 Indicazione della compagine azionaria dell'emittente conferitario e dell'eventuale soggetto controllante ai sensi dell'articolo 93 TUF a seguito dell'aumento di capitale in natura ed effetti di tale operazione sugli eventuali patti parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 TUF aventi ad oggetto azioni dell'emittente ove tali effetti siano stati comunicati dagli aderenti ai patti medesimi^(***).

2.2 Motivazioni e finalità dell'operazione.

2.2.1 Motivazioni dell'operazione con particolare riguardo agli obiettivi gestionali dell'emittente.

2.2.2 Indicazione dei programmi elaborati dall'emittente relativamente alla società/ramo di azienda/cespiti acquisiti o ricevuti in conferimento, con particolare riguardo^(**):

- alle prospettive industriali;
- alle eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni;

precisando quale degli stessi programmi si prevede di attuare in tutto o in parte nei successivi 12 mesi.

^(*) Titolo così modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

^(**) Punto così modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

^(***) Punto così inserito con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

²⁰ Per quanto attiene alle operazioni di acquisizione di partecipazioni, il presente schema di documento informativo si riferisce soltanto alle acquisizioni di società non quotate. Per altre fattispecie (ad es.: acquisizione di partecipazioni in emittenti quotati) trova applicazione il medesimo schema con gli adattamenti necessari in relazione alle diverse caratteristiche dell'operazione.

- 2.3 Rapporti con la società oggetto dell'operazione e/o con i soggetti da/a cui le attività sono state acquistate/cedute o ricevute in conferimento^(*).
- 2.3.1 Se l'operazione di acquisizione/cessione o di conferimento ha per oggetto una partecipazione societaria, indicare i rapporti significativi intrattenuti dall'emittente, direttamente o indirettamente tramite società controllate, con la società oggetto dell'operazione e in essere al momento di effettuazione dell'operazione stessa^(*).
- 2.3.2 Evidenza di ogni rapporto nonché accordo significativo tra l'emittente, le società da questo controllate, i dirigenti e i componenti dell'organo di amministrazione^(**) dell'emittente e i soggetti da/a cui le attività sono state acquistate/cedute o ricevute in conferimento^(*).
- 2.4 Documenti a disposizione del pubblico.
- 2.4.1 Indicazione dei luoghi in cui può essere consultata la documentazione che l'emittente dichiara nel documento di mettere a disposizione del pubblico.

3. Effetti significativi dell'operazione

- 3.1 Descrizione di eventuali effetti significativi dell'operazione sui fattori chiave che influenzano e caratterizzano l'attività dell'emittente nonché sulla tipologia di *business* svolto dall'emittente medesimo²¹.
- 3.2 Se l'emittente è la *holding* di un gruppo di imprese, evidenziare le eventuali implicazioni dell'operazione sulle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

4. Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi alle attività acquisite o ricevute in conferimento^(*)

- 4.1 Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi alla partecipazione acquisita.
- 4.1.1 Tavola comparativa degli stati patrimoniali e dei conti economici riclassificati relativi agli ultimi due esercizi chiusi della società acquisita o oggetto del conferimento o, se redatti, consolidati del gruppo ad essa facente capo. Tali dati sono corredati di sintetiche note esplicative^(*).
- 4.1.2 Se tali dati sono stati sottoposti a controllo da parte di una società di revisione, menzione di detta circostanza e specificazione del tipo di giudizio rilasciato nonché indicazione degli eventuali rilievi evidenziati dalla società di revisione.
- 4.1.3 Ove disponibili, stato patrimoniale e conto economico riclassificati relativi al primo semestre dell'esercizio in corso, posti a confronto con i corrispondenti dati dell'esercizio precedente e corredati di sintetiche note esplicative.

^(*) Punto così modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

^(**) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

²¹ Indicare i cambiamenti riguardanti i settori e i mercati di attività, i prodotti venduti e/o i servizi prestati, l'attività produttiva e di vendita, il personale, gli investimenti da realizzare e le forme di finanziamento, la politica di ricerca e sviluppo e la posizione fiscale.

- 4.1.4 *Cash flow* e situazione finanziaria netta con evidenziazione delle relative componenti della società ovvero, se sono disponibili dati consolidati di gruppo, del gruppo ad essa facente capo tratti dal più recente dei documenti contabili citati ai precedenti punti.
- 4.2 Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi al ramo di azienda acquisito o ricevuto in conferimento^(*).
- 4.2.1 Nel caso di acquisizione o di conferimento di un ramo di azienda, stato patrimoniale e conto economico del ramo di azienda rilevato relativi almeno all'ultimo esercizio chiuso, ovvero al più breve periodo di esistenza del ramo di azienda. Tali informazioni sono fornite anche quando il ramo di azienda acquisito è specializzato in attività immobiliari^(*).
- 4.2.2 Nel caso di operazioni di acquisizione o di conferimento di una o più proprietà immobiliari, indicazioni sulla redditività delle stesse e sull'esposizione finanziaria ad esse eventualmente connessa^(*).

5. Dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma dell'emittente

- 5.1 Situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma.
- 5.1.1 Fornire, con riguardo all'operazione descritta al punto 2, situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma, idonei a rappresentare agli investitori, in conformità ai principi in materia, gli effetti di tale operazione sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente, come se essa fosse avvenuta nel periodo a cui si riferiscono i dati pro-forma presentati. I dati pro-forma consistono almeno nello stato patrimoniale e nel conto economico riclassificati dell'emittente relativi all'ultimo esercizio ovvero, se sono trascorsi più di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al successivo semestre chiuso, rielaborati pro-forma e corredati di note esplicative di tali prospetti contabili^(**).
- 5.1.2 Ove le rettifiche pro-forma siano limitate e agevolmente comprensibili è peraltro sufficiente fornire, in alternativa ai dati economici e patrimoniali richiesti al punto 5.1.1, una descrizione degli effetti pro-forma derivanti dall'operazione.
- 5.1.3 Ai fini della presentazione dei dati pro-forma sono esposti in colonne separate i dati economici e patrimoniali da rettificare, le rettifiche pro-forma e i medesimi dati pro-forma^{22 23(***)}.
- 5.1.4 Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, i dati pro-forma sono presentati in forma consolidata.
- 5.1.5 Le note esplicative illustrano chiaramente: lo scopo di presentazione dei dati pro-forma, le ipotesi prese a base per la elaborazione dei medesimi, le rettifiche pro-forma apportate ed il trattamento contabile degli effetti dell'operazione.

^(*) Punto così modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

^(**) Punto così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

^(***) Il testo della nota 23 è stato dapprima modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha soppresso il riferimento all'art. 68 del regolamento emittenti..

²² Se l'operazione alla quale i *pro-forma* si riferiscono è suscettibile di produrre effetti non univocamente quantificabili, è possibile fornire un *range* di possibili effetti.

²³ I dati non rettificati sono tratti dal più recente tra i seguenti documenti pubblicati:

- ultimo bilancio di esercizio revisionato, ovvero ultima situazione semestrale, ovvero ultimo progetto di bilancio di esercizio approvato dall'organo amministrativo;
- informazioni finanziarie *pro-forma*;
- ...omissis...

5.2 Indicatori pro-forma per azione della società emittente.

5.2.1 Fornire - in forma comparativa - relativamente all'ultimo esercizio e, ove siano trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'ultimo esercizio, con riguardo al primo semestre dell'esercizio in corso, i seguenti dati storici e pro-forma per azione:

- risultato economico ordinario dopo la tassazione;
- risultato economico netto;
- *cash flow*.

Fornire altresì gli ulteriori indicatori per azione ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza.

Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, tali dati sono presentati in forma consolidata.

E' inoltre indicato il numero di azioni preso a riferimento per il calcolo dei dati sopra indicati.

5.2.2 Fornire un sintetico commento alle variazioni significative dei dati per azione specificati al punto precedente registrate per effetto dell'operazione.

5.3 Relazione della società di revisione sui dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma.

Fornire la relazione della società di revisione concernente l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale relazione contiene il giudizio espresso dalla società di revisione relativamente alla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, alla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché alla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi dati ^(*).

6. Prospettive dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo

6.1 Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato e, in particolare:

6.1.1 nell'ipotesi di società manifatturiere e commerciali:

- a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;
- b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;
- c) evoluzione della struttura finanziaria;

6.1.2 nell'ipotesi di banche:

- a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito;
- b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;
- c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b);

^(*) Punto così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

6.1.3 nell'ipotesi di imprese di assicurazione:

- a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri nei vari settori di operatività e delle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
- b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;
- c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).

6.2 In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

Sono inoltre evidenziati eventuali fattori e circostanze per effetto dei quali i bilanci storici dell'emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future del medesimo emittente.

6.3 E' consentito fornire stime relative all'ultimo esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio di esercizio ovvero dati previsionali concernenti l'andamento della gestione. I dati previsionali elaborati sono corredati di una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che può avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della direzione della società emittente da quelli che esulano dal controllo di tale direzione.

6.4 Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi sono corredati di apposita relazione della società di revisione, nella quale venga dichiarato che: a) le previsioni sono state appropriatamente elaborate coerentemente con le assunzioni adottate; b) i principi contabili adottati per la elaborazione delle previsioni sono omogenei con quelli di norma seguiti dalla società emittente.

Allegati

- Eventuali perizie a supporto del prezzo dell'operazione.
- Relazione della società di revisione concernente l'esame dei bilanci e degli indicatori pro-forma.
- In ipotesi di aumento del capitale sociale con conferimenti in natura:
 - 1) Relazione illustrativa di cui all'articolo 2441, comma 6, cod. civ., redatta dai componenti dell'organo di amministrazione^(*);
 - 2) Parere di congruità di cui all'articolo 158 TUF rilasciato dalla società di revisione;
 - 3) Relazione di stima di cui all'articolo 2440 cod. civ.^(**).

^(*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

^(**) Trattino inserito con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

Schema N. 4: Documento informativo relativo ad operazioni con parti correlate^(*)

...omissis...

^(*) Schema dapprima inserito con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi abrogato a far data dall'1.12.2010 con delibera n. 17221 del 12.3.2010 di adozione del "regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" così come modificata con delibera n. 17389 del 23.6.2010.

ALLEGATO 3C^(*)

Schemi relativi alle informazioni sui compensi e sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche

...omissis...

^(*) Allegato dapprima modificato con delibere n. 13616 del 12.6.2002, n. 14990 del 14.4.2005 e n. 15520 del 27.7.2006 e poi abrogato con delibera n. 18079 del 20.1.2012.

ALLEGATO 3C-bis ^(*)
Note esplicative ed integrative della relazione semestrale

...omissis...

^(*) *Allegato dapprima inserito con delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 e poi soppresso con delibera n. 15520 del 27.7.2006.*

ALLEGATO 3C-ter^(*)

SCHEMA N. 1

Attestazione del bilancio d'esercizio/bilancio consolidato ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

1. I sottoscritti (*nome e cognome dei membri degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*) della (*nome della società*) attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

- l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa (*anche tenuto conto di eventuali mutamenti avvenuti nel corso dell'esercizio*) e
- l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio/bilancio consolidato nel corso del periodo (*indicare il periodo di riferimento*).

2. Al riguardo sono emersi i seguenti aspetti di rilievo (*indicare eventuali informazioni, commenti e osservazioni su situazioni di particolare interesse gestionale o strategico o esistenza di problematiche/anomalie riscontrate anche nell'ambito dell'effettiva applicazione delle procedure nonché l'eventuale riferimento al corpo dei principi generali utilizzati nella redazione dell'attestazione e dove tali principi possono essere reperiti*).

3. Si attesta, inoltre, che:

3.1 il bilancio d'esercizio/bilancio consolidato:

- a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
- b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

3.2 La relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti.

Data:

Firma organi amministrativi delegati

Firma dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

.....

.....

^(*) Allegato dapprima inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007 e poi così sostituito con delibera n. 16850 dell'1.4.2009.

SCHEMA N. 2

Attestazione del bilancio semestrale abbreviato ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

1. I sottoscritti (*nome e cognome dei membri degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*) della (*nome della società*) attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

- l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa (*anche tenuto conto di eventuali mutamenti avvenuti nel corso del semestre*) e
- l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio semestrale abbreviato, nel corso del periodo (*indicare il periodo di riferimento*).

2. Al riguardo sono emersi i seguenti aspetti di rilievo (*indicare eventuali informazioni, commenti e osservazioni su situazioni di particolare interesse gestionale o strategico o esistenza di problematiche/anomalie riscontrate anche nell'ambito dell'effettiva applicazione delle procedure nonché l'eventuale riferimento al corpo dei principi generali utilizzati nella redazione dell'attestazione e dove tali principi possono essere reperiti*).

3. Si attesta, inoltre, che:

3.1 il bilancio semestrale abbreviato:

- a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
- b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

3.2 La relazione intermedia sulla gestione comprende un'analisi attendibile dei riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. La relazione intermedia sulla gestione comprende, altresì, un'analisi attendibile delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.

Data:

Firma organi amministrativi delegati

Firma dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

.....

.....

ALLEGATO 3D^(*)
Contenuto della relazione trimestrale

...omissis...

^(*) *Allegato abrogato con delibera n. 16850 dell'1.4.2009.*

ALLEGATO 3E^(*)
Contenuto dei verbali delle assemblee

1. In occasione di ogni assemblea nei relativi verbali sono inserite le seguenti informazioni:

- a) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del Testo unico. Dall'elenco deve comunque risultare il socio delegante, in caso di delega, nonché i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, e usufruttuari. Nel caso di società cooperative è altresì specificato il numero dei partecipanti in proprio, per delega o in rappresentanza di figli minori, che risultino essere dipendenti della società o di società del gruppo con l'indicazione del numero complessivo delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del Testo unico; ove i soci partecipanti all'assemblea (in proprio o per delega) risultino in numero superiore a 100, contestualmente alla pubblicazione del verbale assembleare, sarà trasmesso alla Consob l'elenco nominativo dei partecipanti, in un formato elettronico comunemente utilizzato e idoneo a consentire l'estrazione dei dati;
- b) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute;
- c) nel caso di voto difforme dalle istruzioni di voto ricevute dal rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del Testo unico, le informazioni indicate nell'articolo 134, comma 3, del Regolamento Emittenti;
- d) nel caso di voto difforme dalle istruzioni di voto ricevute dal promotore di una sollecitazione di deleghe ai sensi dell'articolo 138, comma 4, del Regolamento Emittenti, le informazioni indicate nel comma 5 della medesima norma;

le informazioni previste dalle lettere a), b), e) e d) possono essere inserite anche negli allegati ai verbali, come parti integranti di questi;

- e) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura rilevante ai sensi dell'articolo 120, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo unico e da altre informazioni a disposizione. Tale elenco deve indicare il numero di azioni e la percentuale da ciascuno possedute, distinguendo il numero di azioni e la percentuale riferita alle azioni ordinarie da quelle riferite ad altre categorie di azioni che conferiscono diritto di voto, ove presenti. L'elenco deve contenere l'indicazione dei soggetti che detengono direttamente la partecipazione e, ove possibile, dei relativi controllanti.
- f) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento.

^(*) Allegato dapprima modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 14990 del 14.4.2005, n. 17592 del 14.12.2010 e n. 18214 del 9.5.2012 e poi così sostituito con delibera n. 19614 del 26.5.2016.

ALLEGATO 3F^(*)***Istruzioni per la comunicazione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni di compravendita delle azioni emesse dalle società emittenti e di quote di fondi chiusi ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati***

1. Gli emittenti azioni ovvero i gestori di FIA chiusi le cui quote siano ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati comunicano le operazioni di compravendita aventi ad oggetto tali azioni o quote, nonché strumenti finanziari, anche derivati collegati, quotati o non quotati, da chiunque emessi, che consentono di acquistare, sottoscrivere o vendere le predette azioni o quote, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti:

- a) effettuate da loro stessi o da società da essi direttamente o indirettamente controllate per proprio conto o per conto di altri soggetti appartenenti al gruppo al quale appartengono gli stessi emittenti;
- b) effettuate per conto dei soggetti di cui alla lettera a) da soggetti da essi appositamente incaricati, con esclusione delle operazioni eseguite da intermediari autorizzati, al fine di sostenere la liquidità degli strumenti quotati in adempimento di specifiche disposizioni previste dalla disciplina dei mercati regolamentati^(**).

2. Non sono comunicate, a norma del presente regolamento, le operazioni:

- a) compiute da emittenti azioni per importi che complessivamente non superano nel mese di riferimento euro 100 mila;
- b) effettuate tra le società direttamente o indirettamente controllate dall'emittente^(***).

3. I soggetti indicati al paragrafo 1, con riferimento alle operazioni previste dallo stesso paragrafo, inviano al pubblico comunicazioni contenenti le informazioni su base giornaliera previste dallo schema allegato alle presenti istruzioni. Per ciascuna azione, quota di fondo chiuso o strumento finanziario ad esse collegato deve essere inviata separata comunicazione. Per le operazioni effettuate da intermediari autorizzati appartenenti al gruppo, ovvero delegati da società appartenenti al gruppo stesso, a copertura di posizioni precedentemente assunte relativamente a contratti uniformi a termine sulle azioni o su strumenti finanziari collegati alle azioni od indici sulle azioni, è data separata indicazione secondo il citato schema.

4. La comunicazione contenente le operazioni effettuate in ciascun mese è trasmessa al pubblico entro i primi sette giorni lavorativi del mese successivo.

5. Le comunicazioni sono inviate al pubblico mediante trasmissione:

- a) del citato schema nel formato Pdf testo, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I; e
- b) del citato schema nel formato XML disponibile sul sito internet della Consob al meccanismo di stoccaggio autorizzato, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.

6. Gli obblighi di comunicazione indicati al paragrafo 5, lettere a) e b) possono, in alternativa a quanto ivi previsto, essere adempiuti mediante utilizzo dello SDIR rispettando le modalità tecniche e il formato eventualmente previsti dallo stesso SDIR.

DISCIPLINA TRANSITORIA

...omissis...^(****)

^(*) Allegato dapprima sostituito con delibere n. 13924 del 4.2.2003, n. 15232 del 29.11.2005 e n. 16850 dell'1.4.2009 e infine modificato con delibere n. 18214 del 9.5.2012 e n. 19925 del 22.3.2017 nei termini indicati nelle successive note.

^(**) Paragrafo così modificato con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "società di gestione di fondi chiusi" con le parole: "gestori di FIA chiusi".

^(***) Paragrafo così sostituito con delibera n. 18214 del 9.5.2012.

^(****) Dal 19 maggio 2014 è venuta meno la disciplina transitoria a seguito dell'autorizzazione dell'attività di stoccaggio autorizzato da parte di "Info" ([vedi comunicazione Consob n. 0029658 del 10 aprile 2014](#)).

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SUI TITOLI DELL'EMITTENTE
(ai sensi del paragrafo 1.4 dell'Allegato 3F)

SEZIONE 1
DICHIARAZIONE

1. EMITTENTE				
DENOMINAZIONE				SIGLA SOCIALE
CODICE FISCALE		FORMA GIURIDICA		DATA DI COSTITUZIONE
VIA/FRAZIONE				CAP
COMUNE SEDE LEGALE			PROVINCIA SEDE LEGALE	
STATO				

2. AZIONE O QUOTA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE			
DESCRIZIONE TITOLO		CODICE ISIN TITOLO	
PERIODO DI RIFERIMENTO (mm/aaaa)		DATA DI INVIO (gg/mm/aaaa)	

ANNOTAZIONI

--

FIRMA DEL DICHIARANTE

NUMERO FOGLI ...

IN CASO DI DIFFICOLTA' TECNICHE, INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 06-8477757^(*)

^(*) Parole così modificate con delibera n. 16850 dell'1.4.2009.

SEZIONE 3^(*)**INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA DI ACQUISTO E VENDITA DI AZIONI PROPRIE**

1. INFORMAZIONI GENERALI	
NUMERO E DATA DELLA DELIBERAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL PROGRAMMA	
DATA DI INIZIO DEL PROGRAMMA	
DATA DI FINE DEL PROGRAMMA	
QUANTITATIVO AUTORIZZATO IN ACQUISTO	
CORRISPETTIVO MINIMO IN ACQUISTO	
CORRISPETTIVO MASSIMO IN ACQUISTO	
QUANTITATIVO AUTORIZZATO IN VENDITA	
CORRISPETTIVO MINIMO IN VENDITA	
CORRISPETTIVO MASSIMO IN VENDITA	
NUMERO DI TITOLI CHE COMPONGONO IL CAPITALE ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA	
NUMERO DI TITOLI DETENUTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA	
2. INFORMAZIONI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO	
NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE CORRENTE	
NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE PRECEDENTE	
NUMERO DI TITOLI ACQUISTATI DALL'INIZIO DEL PROGRAMMA	
NUMERO DI TITOLI VENDUTI DALL'INIZIO DEL PROGRAMMA	
NUMERO DI TITOLI ANNULLATI DALL'INIZIO DEL PROGRAMMA	
3. NOTE	

^(*) L'obbligo di comunicazione delle informazioni contenute nella presente sezione è sospeso; con successivo provvedimento emanato dalla Consob sarà comunicata la data di decorrenza dello stesso.

NOTE

¹ Per ciascun soggetto che ha effettuato le operazioni e per ogni strumento finanziario oggetto di operazione (sia azione sia collegato) devono essere inviate, nell'ambito della stessa comunicazione, separati fogli relativi alla sezione 2

² TIPO INCARICO

SP = Specialist
AL = Altro
NI = Nessun Incarico

³ Anche se si tratta della azione di cui al quadro 2 della sezione 1, ripetere i dati relativi a tale titolo

⁴ TIPO TITOLO:

Azione
Obbligazione Convertibile
Diritto Di Opzione
Warrant
Option
Quota Di Fondo Chiuso
Future
Premio
Altro

⁵ QUOTATO

Si/No

⁶ da riempire solo per derivati e premi

TIPO FACOLTÀ indicare (solo per premi e opzioni)
se premio :call, put, stollage, strip, strap
se opzione: call , put

⁷ da riempire solo per derivati e premi

⁸ da riempire solo per derivati e premi

⁹ TIPO MERCATO

MI = Mercato regolamentato italiano
ME = Mercato regolamentato estero
SO = Scambio organizzato italiano
FM = Fuori mercato
BL = Blocchi

¹⁰ Inserire la sigla del mercato (es. per i mercati italiani MTA, TLX ...) oppure dettagliare nel campo note

¹¹ OPERAZIONE DI COPERTURA (di cui al comma 1.3)

Si/No

¹² ACQUISTO/VENDITA

A = acquisto
V = vendita

¹³ la valuta deve essere espressa mediante la codifica ISO (Codice ISO) adottata dall'UIC

¹⁴ Il prezzo deve essere espresso in Euro. Nel campo valuta indicare l'eventuale valuta diversa da Euro nella quale è stato originato il prezzo

¹⁵ Inserire una riga di riepilogo per ogni mercato e/o acquisto/vendita.

ALLEGATO 3G^(*)**Comunicazione degli emittenti obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante**

Alla CONSOB
Via G. B. Martini, 3
00198 ROMA
PEC: consob@pec.consob.it

1	Denominazione sociale: Sede: Telefono: PEC: Sito Internet: Referente: Qualifica: Telefono: Mail: Capitale sociale: N° azioni: Valore nominale unitario:
---	--

Le variazioni delle informazioni contenute nella Sezione 1 dovranno essere tempestivamente comunicate alla Consob

2	Denominazione sociale			
	Patrimonio netto (risultante dall'ultimo bilancio approvato)			
	Prestiti Obbligazionari Emessi			
	Denominazione emissione	Codice ISIN	Ammontare nominale	Numero di obbligazionisti risultanti dopo il collocamento

^(*) Allegato già modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi sostituito dapprima con delibera n. 14372 del 23.12.2003 e successivamente con delibera n. 20621 del 10.10.2018.

ALLEGATO 3G-bis^(*)
Comunicazione degli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante

Alla CONSOB
 Via G. B. Martini, 3
 00198 ROMA
 PEC: consob@pec.consob.it

1	Denominazione sociale: Sede: Telefono: PEC: Sito Internet: Referente: Qualifica: Telefono: Mail: Capitale sociale: N° azioni: Valore nominale unitario: Azionista di controllo: Patti parasociali:
---	---

Le variazioni delle informazioni contenute nella Sezione 1 dovranno essere tempestivamente comunicate alla Consob

2	Denominazione sociale							
	Categoria azioni	Codice ISIN	Numero azionisti	Partecipazione detenuta dagli azionisti non di controllo ¹	Limiti art. 2435-bis, comma 1, codice civile			Casistica prevista dall'art. 2-bis, comma 2, del RE
					Totale attivo	Ricavi	Numero dipendenti	

^(*) Allegato dapprima inserito con delibera n. 14372 del 23.12.2003 e poi così sostituito con delibera n. 20621 del 10.10.2018.

¹ Partecipazione in percentuale sul corrispondente capitale sociale detenuta dagli azionisti non di controllo.

ALLEGATO 3G-ter^(*)
Comunicazione degli emittenti che hanno perduto la qualifica di emittente azioni e/o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante

Alla CONSOB
 Via G. B. Martini, 3
 00198 ROMA
 PEC: consob@pec.consob.it

1	Denominazione sociale: Sede: Telefono: PEC:
---	---

2	Denominazione sociale	
	Azioni	
	Categoria azioni:	
	Codice ISIN:	
	Decorrenza della perdita del requisito di emittente azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante	
	Motivazione	
	Obbligazioni	
Denominazione:		
Codice ISIN:		
Decorrenza della perdita del requisito di emittente obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante		
Motivazione		

^(*) Allegato inserito con delibera n. 20621 del 10.10.2018.

ALLEGATO 3H^(*)

Comunicazione delle variazioni degli organi di amministrazione e controllo e del direttore generale

...omissis...

^(*) Allegato dapprima inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005, poi modificato con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e infine abrogato con delibera n. 17679 dell'1.3.2011 a far data 1.7.2011.

ALLEGATO 3I^(*)**Requisiti tecnici e funzionali dei Sistemi di Diffusione dell'Informazione****1. DEFINIZIONI**

Nella presente comunicazione si intendono per:

- 1) "informazioni regolamentate": le informazioni indicate nell'articolo 113-ter, comma 1, del Testo unico;
- 2) "sistema di diffusione delle informazioni regolamentate" o "SDIR": sistema di diffusione elettronica delle informazioni regolamentate, autorizzato dalla Consob, che collega i propri utilizzatori ai media, istituito e organizzato da una società di capitale in aderenza ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 113-ter del Testo unico, del Regolamento Emittenti di relativa attuazione e del presente Allegato;
- 3) "utilizzatori" dello SDIR: gli emittenti valori mobiliari, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le persone che hanno chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell'emittente, la Consob e i gestori del mercato regolamentato ove gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione, nonché altri soggetti che utilizzano lo SDIR in modo facoltativo^(**);
- 4) "meccanismo di stoccaggio autorizzato": meccanismo che presta il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate previsto dall'articolo 113-ter, comma 4, del Testo unico, autorizzato dalla Consob e istituito e organizzato, da una società di capitale, in aderenza ai requisiti previsti nel Capo VIII-ter e nell'Allegato 3L;
- 5) "media": agenzie specializzate nella tempestiva diffusione elettronica al pubblico delle informazioni regolamentate ricevute dallo SDIR a cui sono connessi;
- 6) "organi di controllo": Consob e gestori del mercato per il quale è stata richiesta o autorizzata l'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari^(***);
- 7) "referente per i necessari contatti": persona indicata dall'utilizzatore dello SDIR al gestore dello SDIR, per fornire al gestore stesso e agli organi di controllo dati e informazioni in merito al processo di diffusione delle informazioni.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nei paragrafi successivi si applicano a:

- 1) soggetto che richiede l'autorizzazione per la gestione di uno SDIR;
- 2) SDIR.

3. REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE**3.1 Struttura organizzativa del gestore dello SDIR**

L'attività di gestione di uno SDIR deve avere carattere autonomo rispetto ad altre attività svolte dal relativo gestore. Nel caso in cui il soggetto che gestisce uno SDIR presti altri servizi o esegua altre funzioni (come ad esempio: media, gestori del mercato, etc.), tali servizi o funzioni devono essere tenuti chiaramente separati, anche sotto il profilo contabile, dai servizi e dalle funzioni riguardanti la diffusione delle informazioni regolamentate^(****).

Il gestore dello SDIR deve:

1. indicare in modo chiaro i servizi che fornisce nonché le tariffe che applica ai servizi stessi;
2. fornire alla Consob, senza alcun onere, ogni altra informazione pertinente lo SDIR da essa richiesta ai fini della vigilanza.

^(*) Allegato dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e poi modificato con delibera n. 20621 del 10.10.2018 nei termini indicati nelle successive note.

^(**) Punto così modificato con delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "le società di gestione del mercato" con le parole: "i gestori del mercato".

^(***) Punto così modificato con delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "società di gestione del mercato" con le parole: "gestori del mercato".

^(****) Paragrafo così modificato con delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "società di gestione del mercato" con le parole: "gestori del mercato".

3.1.1 Certificazioni

Uno SDIR deve possedere le seguenti certificazioni:

1. ISO 9001:2000 (sistemi di gestione della qualità in ambiente di produzione) o equivalente;
2. ISO 27001:2005 (sicurezza informatica) o equivalente.

3.1.2 Governo dell'organizzazione e delle risorse umane

Il gestore dello SDIR deve:

- 1) adottare politiche e processi di *recruiting* e di ingaggio di risorse e fornitori esterni tali da minimizzare i rischi di comportamenti fraudolenti da parte del personale operante;
- 2) prevedere ed adottare processi e procedure per il governo ordinato e tracciabile dell'avvicendamento del personale addetto ad attività critiche;
- 3) formalizzare piani di formazione in materia di sicurezza dei sistemi informativi indirizzati al personale interessato alla progettazione ed all'erogazione dei servizi.

3.1.3 Sicurezza fisica e ambientale

Il gestore dello SDIR deve adottare soluzioni logistiche ed impiantistiche adeguate a prevenire rischi derivanti da minacce di natura fisica (fuoco, fumo, eventi naturali, allagamenti, sabotaggi).

3.1.4 Protezione dagli attacchi eventuali

Il gestore dello SDIR deve adottare infrastrutture e soluzioni che garantiscano:

1. la rilevazione di eventuali attacchi da virus informatici ed in generale da *malware* e la protezione dagli stessi;
2. la rilevazione di intrusioni e di attacchi volti all'interruzione, al dirottamento o al degrado dei servizi erogati e la protezione dagli stessi.

3.1.5 Verifiche periodiche

Il gestore dello SDIR deve prevedere annualmente sessioni di audit e di rilevazione ed analisi delle vulnerabilità, a valle delle quali emanare un piano di rientro per la correzione delle eventuali condizioni di debolezza riscontrate.

3.1.6 Orario di operatività di uno SDIR

Uno SDIR deve:

1. essere in grado di ricevere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;
2. essere in grado di diffondere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;
3. disporre di soluzioni tecnologiche ed organizzative che, in condizioni di normale operatività, garantiscano una disponibilità dei servizi di ricezione e diffusione delle informazioni non inferiore al 99% su base annua.

3.2 Utilizzatori dello SDIR

Il gestore dello SDIR deve possedere la lista dei soggetti incaricati dagli utilizzatori a trasmettere le informazioni regolamentate in nome o per conto degli stessi e la lista dei referenti del processo, per i necessari contatti.

La lista degli utenti deve essere costantemente e tempestivamente aggiornata e automaticamente sincronizzata con il sistema di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), dei soggetti e dei permessi di accesso al sistema SDIR.

In particolare la lista aggiornata degli utenti abilitati ad accedere al sistema deve contenere le seguenti informazioni:

- cognome e nome;
- società emittente;
- incarico (funzione svolta);
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail.

La lista dei referenti per i necessari contatti, deve contenere le seguenti informazioni:

- cognome e nome;

- società emittente;
- incarico (funzione svolta);
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail.

3.3 Connessioni ai media

Ai fini della realizzazione della tempestiva diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, uno SDIR:

1. deve stabilire e mantenere un adeguato numero di connessioni con i media, caratterizzati da significativa esperienza e quota di mercato nel settore in cui operano, in Italia e negli altri Stati membri UE;
2. non può rifiutare, in assenza di idonee motivazioni, la connessione da parte dei media che ne facciano richiesta.

3.4 Ricezione e validazione delle informazioni regolamentate

Uno SDIR deve essere in grado di ricevere e inviare elettronicamente ai media ai quali è connesso le informazioni regolamentate comunicate dagli utilizzatori. La ricezione da parte dello SDIR dell'informazione regolamentata trasmessa dagli utilizzatori deve poter avvenire anche mediante l'utilizzo di almeno uno dei seguenti protocolli non proprietari su Internet:

1. HTTPS;
2. SFTP.

Uno SDIR deve stabilire che l'invio delle informazioni regolamentate da parte degli utilizzatori avvenga nei seguenti formati standard:

1. PDF testo per i comunicati e documenti;
2. XML per le informazioni strutturate;
3. XBRL, a scelta dell'emittente¹;
4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati.

Gli schemi che descrivono il formato dei file XML relativi all'informazione strutturata saranno pubblicati sul sito internet dell'Istituto.

Uno SDIR deve possedere adeguati sistemi e controlli che assicurino che ci sia certezza riguardo:

- a) l'identità dell'utilizzatore in nome e per conto del quale le informazioni regolamentate sono trasmesse; al fine di perseguire tale obiettivo l'identità del soggetto segnalante sarà assicurata ricorrendo all'utilizzo di infrastrutture di firma digitale;
- b) se diversa da a), l'identità del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore;
- c) l'identità dell'organo di controllo che trasmette le informazioni regolamentate.

Uno SDIR deve possedere adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di manomissione dei dati nel processo di immissione degli stessi. Al fine di perseguire tale obiettivo le informazioni trasmesse dall'utilizzatore allo SDIR devono viaggiare in forma cifrata; il testo pubblicato deve essere reso non modificabile attraverso un processo di firma digitale. Il sistema, inoltre, deve essere dotato di soluzioni di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), al fine di impedire accessi non autorizzati e tracciare le operazioni svolte dai soggetti autorizzati.

Uno SDIR deve possedere adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di accesso non autorizzato a informazioni privilegiate non pubblicate. Al fine di perseguire tale obiettivo il gestore del sistema deve erogare il servizio SDIR da locali ad accesso controllato, dotati di soluzioni di difesa perimetrale, rilevazione delle intrusioni fisiche e rilevazione delle anomalie ambientali; deve disporre di un ambiente IT ad accesso controllato e monitorato, allo scopo di rilevare e prevenire accessi e comportamenti anomali, sintomo di tentativi di intrusione nel sistema SDIR. Il personale che ha accesso all'informazione regolamentata deve essere soggetto a vincoli di riservatezza, sottoscrivendo espressamente apposite clausole di NDA (Non Disclosure Agreement).

Deve inoltre dotarsi di soluzioni tecnologiche e di policy adeguate a prevenire abusi delle risorse telematiche, potenziali veicoli di degrado delle prestazioni o interruzione dei servizi (soluzioni anti DOS - Denial of Service).

¹ Il formato XBRL può essere utilizzato per la trasmissione di documenti per i quali è prevista una tassonomia sul sito dell' "Associazione italiana per lo sviluppo e la diffusione di tassonomie e di standard tecnologici in campo economico-finanziario" (XBRL Italia) (<http://www.xbrl.org/it/>).

Uno SDIR deve assicurare un adeguato numero di accessi contemporanei da parte degli utilizzatori, in relazione al loro numero complessivo.

3.5 Elaborazione delle informazioni regolamentate

Uno SDIR deve:

1. possedere adeguati sistemi e controlli che assicurino che le informazioni regolamentate siano elaborate in modo sicuro; al fine di ridurre il rischio di accessi non autorizzati ad informazioni regolamentate, le informazioni dovranno essere aggregate, elaborate, memorizzate e messe a disposizione degli utenti per classi di criticità; in altri termini, dovranno essere definite delle politiche di classificazione che permettano, “verticalmente ed orizzontalmente”, una compartimentazione delle informazioni che riduca il rischio di “sconfinamento” da parte degli operatori;
2. avere la possibilità di effettuare registrazioni delle telefonate ricevute dagli utilizzatori aventi ad oggetto le informazioni regolamentate;
3. realizzare le funzionalità che consentano agli utilizzatori del sistema e agli organi di controllo di inviare informazioni strutturate;
4. registrare le informazioni regolamentate come “ricevute” appena l’informazione entra nello SDIR;
5. produrre la ricevuta di ritorno da inviare agli utilizzatori dello SDIR.

3.6 Blocco alla diffusione delle informazioni regolamentate

Uno SDIR deve:

1. possedere sistemi automatici di blocco che trattengano per 15 minuti le informazioni regolamentate trasmesse a mercato aperto prima della diffusione ai media;
2. possedere sistemi che rimuovano il blocco di 15 minuti posto alle informazioni regolamentate e dare immediata diffusione alle informazioni stesse se richiesto dagli organi di controllo;
3. possedere sistemi che blocchino la diffusione di una informazione regolamentata se richiesto dagli organi di controllo, anche oltre i 15 minuti, fino a richiesta in senso opposto dello stesso organo di controllo;
4. possedere sistemi di blocco delle informazioni regolamentate, nel caso queste ultime debbano essere diffuse alla data e ora specificate dal soggetto che ha trasmesso l’informazione;
5. possedere sistemi che rimuovano il blocco posto sulle informazioni regolamentate e dare immediata diffusione alle informazioni stesse se richiesto dagli utilizzatori o dagli organi di controllo.

Le informazioni la cui diffusione è oggetto di blocco dovranno risiedere in un’ area del sistema a massimo livello di protezione.

3.7 Diffusione delle informazioni regolamentate ai media

Uno SDIR deve:

1. diffondere tempestivamente tutte le informazioni regolamentate ricevute, trascorsi i 15 minuti di blocco automatico nei casi previsti o nel momento in cui viene meno il blocco ai sensi del paragrafo 3.6.4;
2. dare priorità alle informazioni regolamentate trasmesse dalla Consob, se così richiesto dalla stessa autorità di vigilanza;
3. diffondere le informazioni regolamentate in accordo alle priorità definite, per ciascuna categoria di informazione, nell’art. 65-ter del Regolamento Emittenti⁽⁹⁾;
4. monitorare i propri sistemi per assicurare, con ragionevole certezza, che ogni informazione regolamentata elaborata sia diffusa con successo ai media ai quali lo stesso è connesso. Il fornitore deve in questo caso dotarsi di strumenti SIEM (Security Information and Event Management) per la rilevazione di comportamenti anomali, potenziali sintomi di attività volte a degradare, rallentare o interrompere il servizio in momenti critici.

⁽⁹⁾ Punto così modificato con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: “Allegato 3N” con le parole: “art. 65-ter del Regolamento Emittenti”.

Uno SDIR deve:

1. riattivare le trasmissioni non andate a buon fine appena possibile da quando lo stesso ha conoscenza della mancata ricezione;
2. registrare le informazioni regolamentate come “rilasciate” quando l’informazione è diffusa dallo SDIR;
3. rilasciare agli utilizzatori ricevuta dell’avvenuta diffusione ai media delle informazioni regolamentate trasmesse. Gli utilizzatori possono ritenere avvenuta la diffusione ai media delle informazioni regolamentate trasmesse ad uno SDIR quando abbiano ottenuto la citata ricevuta da almeno due media, di cui almeno uno a carattere europeo.

3.8 Formato delle informazioni regolamentate diffuse

Uno SDIR deve diffondere le informazioni regolamentate ad ogni media a cui è connesso nel loro testo integrale, senza modifiche redazionali, come trasmesso allo SDIR dagli utilizzatori in formato PDF testo.

3.9 Contenuto delle informazioni regolamentate diffuse

Uno SDIR deve garantire che tutte le informazioni regolamentate siano oggetto di automatica protocollazione e che vengano attribuiti ai documenti le seguenti informazioni di profilo:

- 1) identificazione dell’informazione come informazione regolamentata;
- 2) un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l’informazione regolamentata;
- 3) la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
- 4) l’identificativo univoco dell’utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dai gestori del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi)^(*);
- 5) il nome dell’utilizzatore;
- 6) uno o più codici (cfr. art. 65-ter del Regolamento Emittenti^(**)) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
- 7) la data e l’ora di ricezione dell’informazione regolamentata da parte dello SDIR;
- 8) la data e l’ora di diffusione dell’informazione regolamentata da parte dello SDIR.

Le informazioni di profilo e una chiara indicazione della fine del documento, devono essere incluse nel comunicato diffuso.

Al fine di facilitare l’invio dell’informazione, lo SDIR dovrà proporre la lista dei codici identificativi delle informazioni regolamentate dalla quale l’utilizzatore selezionerà i codici opportuni.

3.10 Presidi in caso di disfunzioni operative e back-up dei dati

Uno SDIR deve possedere adeguati presidi operativi in caso di possibili disfunzioni della propria operatività. Tali presidi devono assicurare che vi sia la minima disfunzione nella continuità delle operazioni dello SDIR.

In caso di interruzione del servizio deve essere garantita la tempestiva comunicazione di indisponibilità sia agli utilizzatori del sistema sia agli organi di controllo.

Uno SDIR deve garantire l’esecuzione del back-up giornaliero incrementale e settimanale completo dei dati ed il back-up completo dei dischi di sistema.

Uno SDIR deve garantire la presenza di risorse tecnologiche, logistiche ed organizzative tali da minimizzare i tempi di indisponibilità del sistema.

^(*) Punto così modificato con delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: “dalle società di gestione del mercato” con le parole: “dai gestori del mercato”.

^(**) Punto così modificato con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: “Allegato 3N” con le parole: “art. 65-ter del Regolamento Emittenti”.

3.11 Accesso riservato agli organi di controllo

Uno SDIR deve diffondere sul proprio circuito, senza oneri, tutte le informazioni inviate dagli organi di controllo.

Deve inoltre garantire un accesso riservato agli organi di controllo, che consenta agli stessi di:

1. visualizzare le informazioni regolamentate secondo l'ordine di ricezione da parte dello SDIR;
2. visualizzare le informazioni regolamentate soggette a embargo o a ritardo di diffusione (15 minuti) prima della diffusione;
3. consultare l'elenco dei riferimenti delle informazioni regolamentate diffuse con le relative informazioni di profilo con una profondità storica "on line" di almeno ventiquattro mesi e "off line", su richiesta, relative ai tre anni precedenti; l'elenco dei riferimenti deve comprendere le seguenti informazioni:
 - a. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;
 - b. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;
 - c. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
 - d. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dai gestori del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi)^(*);
 - e. il nome dell'utilizzatore;
 - f. uno o più codici (cfr. art. 65-ter del Regolamento Emittenti^(**)) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
 - g. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
 - h. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
 - i. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;
 - j. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate.
4. mettere a disposizione le funzionalità di blocco delle informazioni, come previsto par.3.6;
5. visualizzare la lista dei "referenti per i necessari contatti" e delle apposite informazioni di profilo.

Inoltre uno SDIR deve garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di acquisire nei propri sistemi il seguente insieme di informazioni, in formato elettronico:

1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;
2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;
3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dai gestori del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi)^(*);
5. il nome dell'utilizzatore;
6. uno o più codici (cfr. art. 65-ter del Regolamento Emittenti^(**)) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
7. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
8. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
9. la data e l'ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte dei media;
10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;
11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate;
12. il nome del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore;
13. il nome dell'utilizzatore in nome o per conto dei quali le informazioni regolamentate sono comunicate;
14. i dettagli di convalida della sicurezza;
15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR;
16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dallo SDIR ad avere accesso alle informazioni regolamentate;
17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dallo SDIR a un documento durante l'elaborazione;
18. il testo integrale dell'informazione diffusa.

^(*) Punto così modificato con delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "dalle società di gestione del mercato" con le parole: "dai gestori del mercato".

^(**) Punto così modificato con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "Allegato 3N" con le parole: "art. 65-ter del Regolamento Emittenti".

La profondità storica delle informazioni disponibili per la Consob deve essere pari ad almeno tre anni.

Tali informazioni saranno acquisite nei sistemi dell'Istituto come file XML mediante l'utilizzo di protocolli SFTP o HTTPS su rete Internet. Il formato dei file XML sarà pubblicato sul sito Internet della Consob.

Le informazioni relative all'accesso riservato da comunicare alla Consob devono comprendere:

- a. Indirizzo e porta di comunicazione del server;
- b. Username da utilizzare;
- c. Password (da comunicare al referente Consob);
- d. Referente del processo (nome, cognome, n. Tel., e-mail).

Uno SDIR deve comunicare alla Consob i dettagli di indirizzamento di un server per l'eventuale invio di informazione regolamentata da pubblicare. Si dovrà poter comunicare utilizzando il protocollo SFTP o HTTPS. L'informazione regolamentata sarà inviata dalla Consob per la diffusione in uno dei formati previsti. Il formato dei file XML sarà pubblicato sul sito Internet della Consob.

3.12 Servizi di assistenza

Uno SDIR deve fornire servizi di assistenza agli utilizzatori, agli organi di controllo e ai media ai quali lo stesso è connesso almeno in un periodo compreso tra i trenta minuti antecedenti l'apertura dei relativi mercati regolamentati e la chiusura di tali mercati.

Uno SDIR deve attivare un indirizzo e-mail che consenta agli organi di controllo di comunicare con tutti i referenti degli utilizzatori dello SDIR.

Uno SDIR deve garantire la disponibilità dei referenti del processo o loro sostituti almeno in un periodo compreso tra i trenta minuti antecedenti l'apertura dei relativi mercati regolamentati e la chiusura di tali mercati.

3.13 Obblighi successivi alla concessione dell'autorizzazione

3.13.1 Report Annuale

Uno SDIR deve trasmettere alla Consob un report annuale che attesti la sussistenza nei 12 mesi precedenti di tutti i requisiti da parte dello SDIR stesso nonché il suo corretto funzionamento.

Il report annuale, da redigere secondo l'Allegato 3O, deve essere trasmesso alla Consob entro i 3 mesi successivi al termine di ciascun anno decorrente dall'ottenimento della autorizzazione.

3.13.2 Politiche di sicurezza dell'informazione

Uno SDIR deve produrre ed aggiornare con cadenza annuale un documento di politica di sicurezza. Tale documento deve essere condiviso con Consob, che ha titolo a richiedere integrazioni e correzioni in merito.

3.14 Obblighi di informativa

Il gestore dello SDIR deve:

1. informare immediatamente la Consob nel caso di sospensione o termine della connessione con un media;
2. informare senza indugio gli utilizzatori e la Consob nel caso di disfunzioni nelle operazioni;
3. trasmettere tempestivamente alla Consob qualunque informazione la stessa richieda ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza;
4. informare senza indugio la Consob di ogni variazione nelle tariffe applicate agli utilizzatori;
5. trasmettere senza indugio alla Consob il report di ogni intervento significativo effettuato sul processo di elaborazione o di diffusione di un documento;
6. mantenere l'elenco dei media ad esso connessi nonché delle richieste di connessione non attivate con l'indicazione delle motivazioni della mancata connessione.

Uno SDIR a cui è stata revocata l'autorizzazione deve tempestivamente darne notizia agli utilizzatori nonché ad ogni media a cui lo stesso sia connesso.

In caso di malfunzionamento di una qualunque misura di sicurezza approntata, uno SDIR deve:

- 1) dare immediata comunicazione alla Consob del malfunzionamento;
- 2) appena possibile fornire alla Consob un dettagliato report del malfunzionamento e di ogni intervento intrapreso per correggerlo.

3.15 Tenuta delle registrazioni

Uno SDIR deve avere efficaci misure che consentano la conservazione, per un periodo di almeno 3 anni, delle registrazioni di tutto il processo di elaborazione delle informazioni regolamentate.

Per ogni informazione regolamentata diffusa dallo SDIR, le registrazioni devono includere almeno le seguenti informazioni:

1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;
2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;
3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dai gestori del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi)^(*);
5. il nome dell'utilizzatore;
6. uno o più codici (cfr. art. 65-ter del Regolamento Emittenti^(**)) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
7. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
8. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
9. la data e l'ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte dei media;
10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;
11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate;
12. il nome del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore;
13. il nome dell'utilizzatore in nome o per conto dei quali le informazioni regolamentate sono comunicate;
14. i dettagli di convalida della sicurezza;
15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR;
16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dallo SDIR ad avere accesso alle informazioni regolamentate;
17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dallo SDIR a un documento durante l'elaborazione.

Uno SDIR deve avere efficaci misure che consentano la conservazione, per un periodo di almeno 3 anni, delle informazioni regolamentate diffuse.

Uno SDIR a cui è stata revocata l'autorizzazione deve continuare a rispettare gli obblighi relativi alla tenuta delle registrazioni.

4. SERVIZI FACOLTATIVI

Lo SDIR può svolgere il servizio di trasmissione, in formato strutturato, ai media e al meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni indicate nell'Allegato 3F, paragrafo 5, lettere a) e b), e nell'Allegato 6, paragrafi 4, lettere a) e b), e 5, purché assicuri che le informazioni siano trasmesse sulla base dell'apposito formato XML disponibile sul sito internet della Consob.

^(*) Punto così modificato con delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "dalle società di gestione del mercato" con le parole: "dai gestori del mercato".

^(**) Punto così modificato con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "Allegato 3N" con le parole: "art. 65-ter del Regolamento Emittenti".

ALLEGATO 3L^(*)
Requisiti tecnici e funzionali dei meccanismi di stoccaggio

1. DEFINIZIONI

Nella presente comunicazione si intendono per:

- 1) “informazioni regolamentate”: le informazioni indicate nell’articolo 113-ter, comma 1, del Testo unico;
- 2) “sistema di diffusione delle informazioni regolamentate” o “SDIR”: sistema di diffusione elettronica delle informazioni regolamentate, autorizzato dalla Consob, che collega i propri utilizzatori ai media, istituito e organizzato da una società di capitale in aderenza ai requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 113-ter del Testo unico, del Regolamento Emittenti di relativa attuazione e dell’Allegato n. 3I;
- 3) “utilizzatori” del meccanismo di stoccaggio autorizzato: gli emittenti valori mobiliari, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le persone che hanno chiesto l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell’emittente, la Consob e i gestori del mercato regolamentato ove gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione, nonché altri soggetti che utilizzano tale meccanismo in modo facoltativo^(**);
- 4) “meccanismo di stoccaggio autorizzato”: meccanismo che presta il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate previsto dall’articolo 113-ter, comma 4, del Testo unico, autorizzato dalla Consob e istituito e organizzato, da una società di capitale, in aderenza ai requisiti previsti nel Capo VIII-ter e nel presente allegato;
- 5) “media”: agenzie specializzate nella tempestiva diffusione elettronica al pubblico delle informazioni regolamentate;
- 6) “organi di controllo”: Consob e gestori del mercato per il quale è stata richiesta o autorizzata l’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari^(***);
- 7) “referente per i necessari contatti”: persona indicata dall’utilizzatore dello SDIR al gestore dello SDIR, per fornire al gestore stesso e agli organi di controllo dati e informazioni in merito al processo di diffusione delle informazioni.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nei paragrafi successivi si applicano al:

1. soggetto che ha richiesto l’autorizzazione per la gestione di un meccanismo di stoccaggio;
2. meccanismo di stoccaggio.

3. REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE

3.1 Struttura organizzativa del gestore del meccanismo di stoccaggio

L’attività di un meccanismo di stoccaggio deve avere carattere autonomo rispetto ad altre attività poste in essere dal gestore. Nel caso in cui il soggetto che gestisce un meccanismo di stoccaggio presti altri servizi o esegua altre funzioni (come ad esempio: media, gestori del mercato, etc.), tali servizi o funzioni devono essere tenuti chiaramente separati, anche sotto il profilo contabile, dai servizi e dalle funzioni riguardanti lo stoccaggio delle informazioni regolamentate^(****).

^(*) Allegato dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009 e poi modificato con delibere n. 19614 del 26.5.2016, n. 19925 del 22.3.2017 e n. 20261 del 10.10.2018 nei termini indicati nelle successive note.

^(**) Punto così modificato con delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: “le società di gestione del mercato” con le parole: “i gestori del mercato”.

^(***) Punto così modificato con delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: “società di gestione del mercato” con le parole: “gestori del mercato”.

^(****) Punto modificato dapprima con delibera n. 19614 del 26.5.2016 che ha sostituito le parole: “la diffusione” con le parole: “lo stoccaggio” e poi con delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: “società di gestione del mercato” con le parole: “gestori del mercato”.

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve:

1. indicare in modo chiaro i servizi che fornisce nonché le tariffe che applica ai servizi stessi;
2. garantire l'accesso gratuito alle informazioni stoccate da parte degli organi di controllo;
3. fornire alla Consob, senza alcun onere, ogni altra informazione pertinente il meccanismo di stoccaggio da essa richiesta ai fini della vigilanza.

3.1.1 Certificazioni

Un meccanismo di stoccaggio deve possedere le seguenti certificazioni:

1. ISO 9001:2000 (sistemi di gestione della qualità in ambiente di produzione) o equivalente;
2. ISO 27001:2005 (sicurezza informatica) o equivalente.

3.1.2 Governo dell'organizzazione e delle risorse umane

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve:

1. adottare politiche e processi di *recruiting* e di ingaggio di risorse e fornitori esterni tali da minimizzare i rischi di comportamenti fraudolenti da parte del personale operante;
2. prevedere ed adottare processi e procedure per il governo ordinato e tracciabile dell'avvicendamento del personale addetto ad attività critiche;
3. formalizzare piani di formazione in materia di sicurezza dei sistemi informativi indirizzati al personale interessato alla progettazione ed all'erogazione dei servizi.

3.1.3 Sicurezza fisica e ambientale

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve adottare soluzioni logistiche ed impiantistiche adeguate a prevenire rischi derivanti da minacce di natura fisica (fuoco, fumo, eventi naturali, allagamenti, sabotaggi).

3.1.4 Protezione dagli attacchi eventuali

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve adottare infrastrutture e soluzioni che garantiscano:

1. la rilevazione di eventuali attacchi da virus informatici ed in generale da *malware* e la protezione dagli stessi;
2. la rilevazione di intrusioni e di attacchi volti all'interruzione, al dirottamento o al degrado dei servizi erogati e la protezione dagli stessi.

3.1.5 Verifiche periodiche

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve prevedere annualmente sessioni di *audit* e di rilevazione ed analisi delle vulnerabilità, ad esito delle quali emanare un piano di rientro per la correzione delle eventuali condizioni di debolezza riscontrate.

3.1.6 Orario di operatività di un meccanismo di stoccaggio

Un meccanismo di stoccaggio deve:

1. essere in grado di ricevere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;
2. essere in grado di fornire l'accesso alle informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;
3. disporre di soluzioni tecnologiche ed organizzative che, in condizioni di normale operatività, garantiscano una disponibilità dei servizi di ricezione e accesso alle informazioni non inferiore al 99% su base annua.

3.2 Utilizzatori del meccanismo di stoccaggio

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve possedere la lista dei soggetti incaricati dagli utilizzatori a trasmettere le informazioni regolamentate in nome o per conto degli stessi e la lista dei referenti del processo, per i necessari contatti.

La lista degli utenti deve essere costantemente e tempestivamente aggiornata e automaticamente sincronizzata con il sistema di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), dei soggetti e dei permessi di accesso al meccanismo di stoccaggio.

In particolare la lista aggiornata degli utenti abilitati ad accedere al sistema deve contenere le seguenti informazioni:

- cognome e nome;
- società emittente;
- incarico (funzione svolta);
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail.

La lista dei referenti del processo per i necessari contatti deve contenere le seguenti informazioni:

- cognome e nome;
- società emittente;
- incarico (funzione svolta);
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail.

Nell'ipotesi in cui sia comunicata una variazione in ordine alla scelta dello Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 65-*decies*, comma 3-*bis*, del Regolamento Emittenti, il gestore del meccanismo di stoccaggio deve indicare i dati relativi al nuovo gestore (ad esempio, attraverso l'inserimento di un *link* al sito) e mantenerli per almeno un anno^(*).

3.3 Ricezione e validazione delle informazioni regolamentate

Il meccanismo di stoccaggio deve garantire l'interoperabilità tecnica con altri meccanismi di stoccaggio nello stesso Stato membro o in altri Stati membri UE.

Un meccanismo di stoccaggio deve essere in grado di ricevere elettronicamente le informazioni regolamentate dai suoi utilizzatori.

La ricezione dell'informazione regolamentata trasmessa dagli utilizzatori e dagli SDIR che comunicano per loro conto deve poter avvenire anche mediante l'utilizzo di almeno uno dei seguenti protocolli non proprietari su Internet:

1. HTTPS;
2. SFTP.

Un meccanismo di stoccaggio deve assicurare l'uso da parte degli utilizzatori e degli SDIR che comunicano per loro conto, dei seguenti formati standard:

1. PDF testo per i documenti;
2. XML per le informazioni strutturate;
3. XBRL, a scelta dell'emittente;
4. formato "plain text", esclusivamente nel caso in di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati.

Gli schemi che descrivono il formato dei file XML relativi all'informazione strutturata saranno pubblicati sul sito internet dell'Istituto.

Un meccanismo di stoccaggio deve disporre di solidi sistemi volti a garantire la sicurezza dei mezzi di comunicazione adoperati dagli utilizzatori e dagli SDIR che comunicano con il meccanismo per loro conto e deve fornire certezza per quanto riguarda la fonte dell'informazione registrata.

Un meccanismo di stoccaggio deve possedere adeguati sistemi e controlli che assicurino che ci sia certezza riguardo:

- a) l'identità dell'utilizzatore in nome e per conto del quale le informazioni regolamentate sono trasmesse; al fine di perseguire tale obiettivo l'identità del soggetto segnalante sarà assicurata ricorrendo all'utilizzo di infrastrutture di firma digitale;
- b) se diversa da a), l'identità del soggetto che comunica, al sistema di stoccaggio, le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore;
- c) l'identità dell'organo di controllo che trasmette le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore.

^(*) Periodo aggiunto con delibera n. 17326 del 13.5.2010.

Un meccanismo di stoccaggio deve possedere adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di manomissione dei dati nel processo di immissione degli stessi. A tal fine, i documenti devono essere resi non modificabili attraverso un processo di firma digitale. Il sistema, inoltre, deve essere dotato di soluzioni di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), al fine di impedire accessi non autorizzati e tracciare le operazioni svolte dai soggetti autorizzati.

Nel caso in cui sia prevista una funzione di embargo delle informazioni regolamentate non ancora pubblicate, tali informazioni devono viaggiare, dall'utilizzatore al meccanismo di stoccaggio, in forma cifrata.

In quest'ultimo caso il meccanismo di stoccaggio deve possedere, inoltre, adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di accesso non autorizzato a informazioni privilegiate non pubblicate. Al fine di perseguire tale obiettivo il gestore del sistema di stoccaggio deve erogare il servizio da locali ad accesso controllato, dotati di soluzioni di difesa perimetrale, rilevazione delle intrusioni fisiche e rilevazione delle anomalie ambientali; deve disporre di un ambiente IT ad accesso controllato e monitorato, allo scopo di rilevare e prevenire accessi e comportamenti anomali, sintomo di tentativi di intrusione nel meccanismo di stoccaggio. Il personale che ha accesso all'informazione regolamentata non pubblicata deve essere soggetto a vincoli di riservatezza, sottoscrivendo espressamente apposite clausole di NDA (Non Disclosure Agreement).

Un meccanismo di stoccaggio deve:

1. dotarsi di soluzioni tecnologiche e di policy adeguate a prevenire abusi delle risorse telematiche, potenziali veicoli di degrado delle prestazioni o interruzione dei servizi (soluzioni anti DOS - Denial of Service-);
2. imporre ai soggetti che comunicano le informazioni regolamentate di indicare la data e l'ora di pubblicazione di tali informazioni che devono essere memorizzate nel meccanismo di stoccaggio;
3. memorizzare la data e l'ora di immissione nel meccanismo di stoccaggio, indipendentemente dal fatto che le informazioni siano controllate dall'autorità competente prima dell'immissione (controllo ex ante) o dopo l'immissione (controllo ex post);
4. assicurare un adeguato numero di accessi contemporanei da parte degli utilizzatori;
5. disporre di una procedura di valutazione che consenta di esaminare e accettare o rifiutare deroghe per registrazioni tardive a causa di problemi tecnici inerenti al meccanismo di stoccaggio e inoltri non conformi;
6. offrire strumenti di ripristino che consentano agli utilizzatori di ricorrere ad altri meccanismi di registrazione anziché a quello prescritto quando quest'ultimo non funzioni.

L'utilizzatore deve tuttavia essere obbligato a registrare nuovamente le informazioni tramite il meccanismo principale quando quest'ultimo sia di nuovo in funzione.

Un meccanismo di stoccaggio deve essere in grado di fornire la ricevuta di ritorno elettronica a fronte della ricezione dei documenti. Il meccanismo di stoccaggio deve o confermare la convalida della registrazione o respingere una registrazione adducendone le motivazioni e deve avere una funzione di non ripudio.

3.4 Elaborazione delle informazioni regolamentate

Un meccanismo di stoccaggio deve possedere adeguati sistemi e controlli che assicurino che le informazioni regolamentate siano elaborate in modo sicuro.

Al fine di ridurre il rischio di accessi non autorizzati ad informazioni regolamentate non pubbliche, le informazioni dovranno essere aggregate, elaborate, memorizzate e messe a disposizione degli utenti per classi di criticità; in altri termini, dovranno essere definite delle politiche di classificazione che permettano, "verticalmente ed orizzontalmente", una compartimentazione delle informazioni che riduca il rischio di "sconfinamento" da parte degli operatori.

3.5 Integrità delle informazioni regolamentate stoccate

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire che le informazioni regolamentate che esso detiene nella forma ricevuta dall'utilizzatore siano complete e che il contenuto delle informazioni regolamentate non possa essere modificato mentre esse sono stoccate. Qualora il meccanismo di stoccaggio accetti che le informazioni vengano registrate tramite mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, esso deve garantire, al momento della conversione dei documenti in documenti elettronici, che il contenuto delle informazioni sia completo e non abbia subito modifiche rispetto a quello inviato in origine dal soggetto tenuto alla pubblicazione delle informazioni regolamentate.

Le informazioni che sono state inviate al meccanismo di stoccaggio e visualizzate non devono essere rimosse dal meccanismo di stoccaggio. Se è necessaria un'aggiunta o una correzione, l'informazione corretta o aggiuntiva deve segnalare l'elemento modificato ed essere identificata come correzione o aggiunta; in particolare, ogni rettifica deve generare una nuova versione della documentazione già inviata.

3.6 Convalida

Un meccanismo di stoccaggio deve essere in grado di convalidare le informazioni registrate, in altri termini deve attivare un esame automatico dei documenti registrati che ne verifichi l'aderenza tecnica alle norme previste, la completezza e l'accuratezza dei formati.

Un meccanismo di stoccaggio deve prevedere gli opportuni meccanismi di controllo atti a verificare almeno le seguenti caratteristiche:

- la correttezza sintattica delle informazioni strutturate;
- la correttezza del formato dei documenti inviati, che deve essere conforme ai formati previsti;
- la correttezza del nome del file che deve essere conforme alla convenzione prevista all'interno del meccanismo per la specifica categoria di documento.

Un meccanismo di stoccaggio deve disporre di sistemi atti a rilevare le interruzioni del collegamento elettronico e a richiedere la ritrasmissione dei dati la cui ricezione non sia andata a buon fine.

3.7 Formato delle informazioni accessibili per gli utenti finali

Un meccanismo di stoccaggio deve:

1. memorizzare tutte le informazioni regolamentate relative ad un particolare utilizzatore e renderle disponibili in formato *machine readable*¹ attraverso un sito Internet;
2. pubblicare le informazioni regolamentate agli utenti nel loro testo integrale, senza modifiche redazionali, come trasmesso al meccanismo di stoccaggio dagli utilizzatori, in formato PDF testo;
3. garantire l'accesso al pubblico delle informazioni stoccate entro un'ora dalla ricezione delle stesse, a tariffe accessibili;
4. nella presentazione dei propri servizi agli utenti finali distinguere tra l'offerta relativa alle informazioni regolamentate stoccate e quella relativa ai servizi supplementari a valore aggiunto;
5. offrire agli utenti finali la possibilità di ricercare, ordinare e consultare le informazioni regolamentate stoccate;
6. organizzare e classificare le informazioni regolamentate in categorie, tenendo conto almeno degli elementi di profilo da 1. a 12. di seguito enumerati;
7. prevedere i seguenti meccanismi di ricerca delle informazioni:
 - a) testuali;
 - b) basati sugli elementi di profilo;
 - c) basati su combinazioni di elementi di profilo.
8. imporre agli utilizzatori di fornire gli elementi di profilo necessari quando procedono alla registrazione delle informazioni regolamentate;
9. modificare questi elementi di profilo nell'eventualità che sia richiesto dalla Consob.

Le informazioni regolamentate detenute dal meccanismo di stoccaggio devono essere conservate in un formato che consenta agli utenti di visualizzare, scaricare e stampare direttamente il contenuto integrale delle informazioni regolamentate in qualunque posto si trovi l'utente. Garantire l'accesso alle informazioni regolamentate non significa tuttavia che copie stampate di tali informazioni debbano essere messe a disposizione dal meccanismo di stoccaggio.

Un meccanismo di stoccaggio deve registrare almeno i seguenti elementi di profilo relativamente alle informazioni regolamentate ricevute:

1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;
2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;

¹ Il criterio relativo alla caratteristica "*machine readable*" fa riferimento alla possibilità di leggere i dati da un computer e al fatto di essere "conservati in luogo" e formato conosciuto anticipatamente da coloro che vogliono accedervi.

3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dai gestori del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi)^(*);
5. il nome dell'utilizzatore;
6. uno o più codici (cfr. art. 65-ter del Regolamento Emittenti^(**)) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
7. la lingua in cui il testo è redatto;
8. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR
9. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;
11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'utilizzatore sulle informazioni regolamentate;
12. la provenienza dell'informazione (SDIR, Consob, emittente.....).

3.8 Regime linguistico

Le informazioni regolamentate detenute dal meccanismo di stoccaggio devono essere conservate in un formato che consenta agli utenti di visualizzare, scaricare e stampare direttamente il contenuto integrale delle informazioni regolamentate in qualunque posto si trovi l'utente. Garantire l'accesso alle informazioni regolamentate non significa tuttavia che copie stampate di tali informazioni debbano essere messe a disposizione dal meccanismo di stoccaggio.

Un meccanismo di stoccaggio deve stoccare tutte le versioni linguistiche disponibili delle informazioni regolamentate trasmesse dagli utilizzatori e facilitarvi l'accesso. Consentire l'accesso a tutte le versioni linguistiche non significa tuttavia che le informazioni debbano essere tradotte dal meccanismo di stoccaggio in lingue diverse da quelle in cui l'emittente le ha presentate.

I sistemi di ricerca del meccanismo di stoccaggio devono essere disponibili nella lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di origine ed almeno in una lingua di uso comune nel settore della finanza internazionale.

3.9 Mantenimento delle informazioni pubblicate

Il meccanismo di stoccaggio deve consentire l'accesso al pubblico ai documenti stoccati "on line", con una profondità storica di almeno tre anni, e "off line", su richiesta, per ulteriori due anni precedenti la disponibilità on line.

3.10 Presidi in caso di disfunzioni operative e back-up dei dati

Un meccanismo di stoccaggio deve essere disponibile 24 ore al giorno 7 giorni a settimana. In caso di interruzione del servizio deve essere garantita la tempestiva comunicazione di indisponibilità sia agli utilizzatori del meccanismo sia alla Consob.

Ogni operazione di manutenzione che richieda l'interruzione del servizio deve essere comunicata agli utilizzatori e alla Consob almeno 24 ore prima dell'interruzione del servizio.

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire l'esecuzione del back-up giornaliero incrementale e settimanale completo dei dati ed il back-up completo dei dischi di sistema.

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire la presenza di risorse tecnologiche, logistiche ed organizzative tali da minimizzare i tempi di indisponibilità del sistema.

^(*) Punto così modificato con delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "dalle società di gestione del mercato" con le parole: "dai gestori del mercato".

^(**) Punto così modificato con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "Allegato 3N" con le parole: "art. 65-ter del Regolamento Emittenti".

3.11 Accesso riservato agli organi di controllo

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire la disponibilità alla Consob, senza oneri, delle informazioni regolamentate stoccate.

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di inviare al meccanismo di stoccaggio le informazioni regolamentate.

Tale collegamento deve avvenire utilizzando i seguenti protocolli alternativi su rete Internet:

1. SFTP;
2. HTTPS.

I file inviati dalla Consob avranno i seguenti formati:

1. PDF testo per i documenti;
2. XML per le informazioni strutturate;
3. XBRL;
4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati.

Il formato dei file XML sarà pubblicato sul sito Internet della Consob.

Le informazioni relative all'accesso riservato da comunicare alla Consob devono comprendere:

- a. Indirizzo e porta di comunicazione del server;
- b. Username da utilizzare;
- c. Password (da comunicare al referente Consob);
- d. Referente del processo (nome, cognome, n. Tel., e-mail).

A fronte del predetto invio, il meccanismo di stoccaggio deve trasmettere alla Consob una ricevuta di ritorno all'indirizzo i cui dettagli saranno comunicati successivamente.

Un meccanismo di stoccaggio deve inoltre garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di trasferire nei propri sistemi le informazioni regolamentate e le relative informazioni di profilo, 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana.

Il collegamento deve avvenire utilizzando i seguenti protocolli alternativi su rete Internet:

1. SFTP;
2. HTTPS.

Le informazioni relative all'accesso riservato da comunicare alla Consob devono comprendere:

- a. Indirizzo e porta di comunicazione del server;
- b. Username da utilizzare;
- c. Password (da comunicare al referente Consob);
- d. Referente del processo (nome, cognome, n. Tel., e-mail).

3.12 Servizi di assistenza

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire la disponibilità dei referenti del processo o loro sostituti almeno in un periodo compreso tra i trenta minuti antecedenti l'apertura dei relativi mercati regolamentati e la chiusura di tali mercati.

3.13 Obblighi successivi alla concessione dell'autorizzazione

3.13.1 Report Annuale

Un meccanismo di stoccaggio deve trasmettere alla Consob un report annuale che attesti l'esistenza nei 12 mesi precedenti di tutti i requisiti da parte del meccanismo di stoccaggio nonché il suo corretto funzionamento.

Il report annuale, da redigere secondo l'Allegato 3P, deve essere trasmesso alla Consob entro i 3 mesi successivi al termine di ciascun anno decorrente dall'ottenimento della autorizzazione.

3.13.2 Politiche di sicurezza dell'informazione

Un meccanismo di stoccaggio deve produrre ed aggiornare con cadenza annuale un documento di politica di sicurezza.

Tale documento deve essere condiviso con Consob, che può chiedere integrazioni e correzioni in merito.

3.14 Obblighi di informativa

Un meccanismo di stoccaggio deve:

- a) informare senza indugio gli utilizzatori e la Consob nel caso di disfunzioni nelle operazioni;
- b) fornire alla Consob i nominativi e i contatti del proprio personale disponibile durante l'orario di apertura dei mercati al fine di assistere la Consob nella propria attività di vigilanza;
- c) trasmettere tempestivamente alla Consob qualunque informazione la stessa richieda ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza;
- d) in caso di malfunzionamento di una qualunque misura di sicurezza approntata:
 1. dare immediata comunicazione alla Consob del malfunzionamento;
 2. appena possibile fornire alla Consob un dettagliato report del malfunzionamento e di ogni intervento intrapreso per correggerlo;
- e) informare senza indugio la Consob di ogni variazione nelle tariffe applicate agli utilizzatori;
- f) trasmettere senza indugio alla Consob il report di ogni intervento significativo effettuato sul processo di elaborazione e di pubblicazione dei documenti;
- g) mantenere l'elenco degli utilizzatori ad esso connessi nonché delle richieste di connessione non attivate con l'indicazione delle motivazioni della mancata connessione;
- h) dare tempestivamente notizia della revoca dell'autorizzazione agli utilizzatori.

3.15 Tenuta delle registrazioni

Un meccanismo di stoccaggio deve avere efficaci misure che consentano la conservazione, per un periodo di almeno 5 anni, delle registrazioni di tutto il processo di elaborazione delle informazioni regolamentate.

Per ogni informazione regolamentata stoccata dal meccanismo, le registrazioni devono includere almeno le seguenti informazioni:

1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;
2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;
3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dai gestori del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi)⁽⁹⁾;
5. il nome dell'utilizzatore;
6. uno o più codici (cfr. art. 65-ter del Regolamento Emittenti⁽¹⁰⁾) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
7. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
8. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
9. la data e l'ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte del meccanismo di stoccaggio;
10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;
11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate;
12. il nome del soggetto che comunica al meccanismo di stoccaggio le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore;
13. il nome dell'utilizzatore in nome o per conto del quale le informazioni regolamentate sono comunicate;
14. i dettagli di convalida della sicurezza;
15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR;
16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dal meccanismo di stoccaggio ad avere accesso alle informazioni regolamentate;
17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dal meccanismo di stoccaggio a un documento durante l'elaborazione.

Un meccanismo di stoccaggio a cui è stata revocata l'autorizzazione deve continuare a rispettare gli obblighi relativi alla tenuta delle registrazioni.

⁽⁹⁾ Punto così modificato con delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "dalle società di gestione del mercato" con le parole: "dai gestori del mercato".

⁽¹⁰⁾ Punto così modificato con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "Allegato 3N" con le parole: "art. 65-ter del Regolamento Emittenti".

ALLEGATO 3M^(*)
Requisiti tecnici e funzionali dei Sistemi di Filing

REQUISITI DI UN SISTEMA DI *FILING*

1. Adempimenti per il meccanismo di stoccaggio

Il fornitore del sistema di stoccaggio deve garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa, ai fini del *filing*, di trasferire nei sistemi dell'Istituto l'informazione regolamentata e le relative informazioni di profilo, 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana, (cfr. par. 3.11 dell' Allegato 3L).

Il collegamento deve avvenire utilizzando i seguenti protocolli alternativi su rete Internet:

1. SFTP;
2. HTTPS.

Devono, a tal fine, essere comunicati alla Consob i seguenti dettagli:

- a. Indirizzo del server e porta di comunicazione
- b. Username da utilizzare
- c. Password
- d. Referente del processo(nome, cognome, n. Tel., e-mail)

I file da trasferire in Istituto devono essere nei seguenti formati:

1. PDF testo per i documenti;
2. XML per le informazioni strutturate;
3. XBRL;
4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati.

^(*) Allegato aggiunto con delibera n. 16850 dell'1.4.2009.

ALLEGATO 3N^(*)
Codici per la diffusione delle informazioni regolamentate

^(*) Allegato dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e poi abrogato con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

ALLEGATO 30¹

REPORT PER L'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DELLO SDIR		
STRUTTURA ORGANIZZATIVA		
Denominazione società		
Attività svolte		
Servizi Forniti	Tariffe applicate	
Certificazioni	Possesso del requisito (SI/NO)	
ISO 9000 o equivalente		
ISO 27001 o equivalente		

¹ Allegato dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e poi modificato con delibere n. 19925 del 22.3.2017 e n. 20621 del 10.10.2018 nei termini indicati nelle successive note.

Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Separazione, anche sotto il profilo contabile, di eventuali altri servizi o funzioni svolti dai servizi e dalle funzioni riguardanti la diffusione delle informazioni regolamentate.		
Governo dell'organizzazione e delle risorse umane		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Politiche e processi di recruiting e di ingaggio di risorse e fornitori esterni mirate a minimizzare i rischi di comportamenti fraudolenti da parte del personale operante.		
Disponibilità di processi e procedure per il governo ordinato e tracciabile dell'avvicendamento del personale addetto ad attività critiche.		
Disponibilità dei piani di formazione in materia di sicurezza dei sistemi informativi indirizzati al personale interessato alla progettazione ed all'erogazione dei servizi.		
Sicurezza fisica e ambientale		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di soluzioni logistiche ed impiantistiche adeguate a prevenire rischi derivanti da minacce di natura fisica (fuoco, fumo, eventi naturali, allagamenti, sabotaggi).		

Protezione dagli attacchi eventuali		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Rilevazione di eventuali attacchi da virus informatici ed in generale da malware e protezione dagli stessi.		
Disponibilità di sistemi di rilevazione di intrusioni e di attacchi volti all'interruzione, al dirottamento o al degrado dei servizi erogati e di sistemi di protezione dagli stessi.		
Verifiche periodiche		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Programmazione di sessioni di audit annuali e di rilevazione ed analisi delle vulnerabilità, a valle delle quali emanare un piano di rientro per la correzione delle eventuali condizioni di debolezza riscontrate.		
Orario di operatività		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di ricevere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana.		
Capacità di diffondere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana.		

Disponibilità di soluzioni tecnologiche ed organizzative che, in condizioni di normale operatività, garantiscano una disponibilità dei servizi di ricezione e diffusione delle informazioni non inferiore al 99% su base annua.		
---	--	--

REPORT PER L'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DELLO SDIR**UTILIZZATORI DELLO SDIR**

Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità della lista dei soggetti incaricati dagli utilizzatori a trasmettere le informazioni regolamentate in nome o per conto degli stessi e la lista dei referenti del processo, per i necessari contatti.		
Disponibilità di sistemi che consentano l'aggiornamento costante e tempestivo della lista di utenti e la sincronizzazione automatica con il sistema di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), dei soggetti e dei permessi di accesso al sistema SDIR.		

CONNESSIONE AI MEDIA

Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di un adeguato numero di connessioni con i media, caratterizzati da significativa esperienza e quota di mercato nel settore in cui operano, in Italia e negli altri Stati membri UE.		

RICEZIONE E VALIDAZIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE

Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
<p>Capacità di ricezione e invio elettronico ai media ai quali lo SDIR è connesso delle informazioni regolamentate comunicate dagli utilizzatori e dagli organi di controllo. La ricezione da parte dello SDIR dell'informazione regolamentata trasmessa dagli utilizzatori deve poter avvenire anche mediante l'utilizzo di almeno uno dei seguenti protocolli non proprietari su Internet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HTTPS; 2. SFTP. 		
<p>Capacità di invio delle informazioni regolamentate da parte degli utilizzatori nei seguenti formati standard:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDF testo per i comunicati e documenti; 2. XML per le informazioni strutturate; 3. XBRL, a scelta dell'emittente. 4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati. 		
<p>Possesso di adeguati sistemi e controlli che assicurino che ci sia certezza riguardo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'identità dell'utilizzatore in nome e per conto del quale le informazioni regolamentate sono trasmesse; al fine di perseguire tale obiettivo l'identità del soggetto segnalante sarà assicurata ricorrendo all'utilizzo di infrastrutture di firma digitale; b) se diversa da a), l'identità del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore; c) l'identità dell'organo di controllo che trasmette le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore. 		
<p>Possesso di adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di manomissione dei dati nel processo di immissione degli stessi. Al fine di perseguire tale obiettivo le informazioni trasmesse dall'utilizzatore allo SDIR devono viaggiare in forma cifrata; il testo pubblicato deve essere reso non modificabile attraverso un processo di firma digitale. Il sistema, inoltre, deve essere dotato di soluzioni di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), al fine di impedire accessi non autorizzati e tracciare le operazioni svolte dai soggetti autorizzati.</p>		

Disponibilità di adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di accesso non autorizzato a informazioni privilegiate non pubblicate. Erogazione del servizio SDIR da locali ad accesso controllato, dotati di soluzioni di difesa perimetrale, rilevazione delle intrusioni fisiche e rilevazione delle anomalie ambientali; disponibilità di un ambiente IT ad accesso controllato e monitorato, allo scopo di rilevare e prevenire accessi e comportamenti anomali, sintomo di tentativi di intrusione nel sistema SDIR. Il personale che ha accesso all'informazione regolamentata deve essere soggetto a vincoli di riservatezza, sottoscrivendo espressamente apposite clausole di NDA (Non Disclosure Agreement).		
Disponibilità di soluzioni tecnologiche e di policy adeguate a prevenire abusi delle risorse telematiche, potenziali veicoli di degrado delle prestazioni o interruzione dei servizi (soluzioni anti DOS - Denial of Service).		
Disponibilità di un adeguato numero di accessi contemporanei da parte degli utilizzatori, in relazione al loro numero complessivo.		
ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Possesso di adeguati sistemi e controlli che assicurino che le informazioni regolamentate siano elaborate in modo sicuro; al fine di ridurre il rischio di accessi non autorizzati ad informazioni regolamentate, le informazioni dovranno essere aggregate, elaborate, memorizzate e messe a disposizione degli utenti per classi di criticità; in altri termini, dovranno essere definite delle politiche di classificazione che permettano, "verticalmente ed orizzontalmente", una compartimentazione delle informazioni che riduca il rischio di "sconfinamento" da parte degli operatori.		
Possibilità di effettuare registrazioni delle telefonate ricevute dagli utilizzatori aventi ad oggetto le informazioni regolamentate.		
Disponibilità di funzionalità che consentano agli utilizzatori del sistema e agli organi di controllo di inviare informazioni strutturate.		

Disponibilità di sistemi che consentano la registrazione delle informazioni regolamentate come “ricevute” appena l'informazione entra nello SDIR.		
Disponibilità di sistemi in grado di produrre la ricevuta di ritorno da inviare agli utilizzatori dello SDIR.		
BLOCCO ALLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di sistemi automatici di blocco che trattengano per 15 minuti le informazioni regolamentate trasmesse a mercato aperto prima della diffusione ai media.		
Disponibilità di sistemi che rimuovano il blocco di 15 minuti posto alle informazioni regolamentate e dare immediata diffusione alle informazioni stesse, se richiesto dagli organi di controllo.		
Disponibilità di sistemi di blocco delle informazioni regolamentate, nel caso in cui queste ultime debbano essere diffuse alla data e ora specificate dal soggetto che ha trasmesso l'informazione.		
Disponibilità di sistemi che rimuovano il blocco posto sulle informazioni regolamentate e dare immediata diffusione alle informazioni stesse se richiesto dagli utilizzatori o dagli organi di controllo		
Memorizzazione in un' area del sistema a massimo livello di protezione delle informazioni la cui diffusione è oggetto di blocco.		

DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE AI MEDIA

Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di diffusione tempestiva, trascorsi i 15 minuti di blocco automatico nei casi previsti, di tutte le informazioni regolamentate ricevute.		
Capacità di dare priorità alle informazioni regolamentate trasmesse dalla Consob, se così richiesto dalla stessa autorità di vigilanza.		
Capacità di diffondere le informazioni regolamentate in accordo alle priorità definite, per ciascuna categoria di informazione, nell'art. 65-ter del Regolamento Emittenti ^(*) .		
Capacità di dare priorità alle informazioni regolamentate trasmesse dalla Consob, se così richiesto dalla stessa autorità di vigilanza.		
Capacità di monitorare i propri sistemi per assicurare, con ragionevole certezza, che ogni informazione regolamentata elaborata sia diffusa con successo ai media ai quali lo stesso è connesso. Il fornitore deve in questo caso dotarsi di strumenti SIEM (Security Information and Event Management) per la rilevazione di comportamenti anomali, potenziali sintomi di attività volte a degradare, rallentare o interrompere il servizio in momenti critici.		
Capacità di riattivare le trasmissioni non andate a buon fine appena possibile da quando lo stesso ha conoscenza della mancata ricezione.		
Capacità di registrare le informazioni regolamentate come "rilasciate" quando l'informazione è diffusa dallo SDIR.		
Capacità di rilasciare agli utilizzatori ricevuta dell'avvenuta diffusione ai media delle informazioni regolamentate trasmesse. Gli utilizzatori possono ritenere avvenuta la diffusione ai media delle informazioni regolamentate trasmesse ad uno SDIR quando abbiano ottenuto la citata ricevuta da almeno due media, di cui almeno uno a carattere europeo.		

^(*) Punto così modificato con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "Allegato 3N" con le parole: "art. 65-ter del Regolamento Emittenti".

FORMATO DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE DIFFUSE		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di diffondere le informazioni regolamentate ad ogni media a cui è connesso nel loro testo integrale, senza modifiche redazionali, come trasmesso allo SDIR dagli utilizzatori in formato PDF testo.		
CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE DIFFUSE		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
<p>Capacità di garantire che tutte le informazioni regolamentate siano oggetto di automatica protocollazione e che vengano attribuite ai documenti le seguenti informazioni di profilo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) identificazione dell'informazione come informazione regolamentata; 2) un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata; 3) la sequenza numerica delle informazioni regolamentate; 4) l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dai gestori del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi)^(*); 5) il nome dell'utilizzatore; 6) uno o più codici (cfr. art. 65-ter del Regolamento Emittenti^(**)) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo; 7) la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 8) la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; <p>Le informazioni di profilo e una chiara indicazione della fine del documento, devono essere incluse nel comunicato diffuso.</p>		
Capacità di proporre la lista dei codici identificativi delle informazioni regolamentate dalla quale l'utilizzatore selezionerà i codici opportuni.		

^(*) Punto così modificato con delibera n. 20261 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "dalle società di gestione del mercato" con le parole: "dai gestori del mercato".

^(**) Punto così modificato con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "Allegato 3N" con le parole: "art. 65-ter del Regolamento Emittenti".

PRESIDI IN CASO DI DISFUNZIONI OPERATIVE E BACK-UP DEI DATI		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di adeguati presidi operativi in caso di possibili disfunzioni della propria operatività. Tali presidi devono assicurare che vi sia la minima disfunzione nella continuità delle operazioni dello SDIR.		
Garanzia di tempestiva comunicazione di indisponibilità sia agli utilizzatori del sistema sia agli organi di controllo.		
Garanzia dell'esecuzione del back-up giornaliero incrementale e settimanale completo dei dati e del back-up completo dei dischi di sistema.		
Disponibilità di risorse tecnologiche, logistiche ed organizzative tali da minimizzare i tempi di indisponibilità del sistema.		
ACCESSO RISERVATO AGLI ORGANI DI CONTROLLO		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità a diffondere sul proprio circuito, senza oneri, tutte le informazioni inviate dagli organi di controllo.		
Disponibilità a garantire un accesso riservato agli organi di controllo, che consenta agli stessi di visualizzare le informazioni regolamentate secondo l'ordine di ricezione da parte dello SDIR		
Disponibilità a garantire un accesso riservato agli organi di controllo, che consenta agli stessi di visualizzare le informazioni regolamentate soggette a embargo o a ritardo di diffusione (15 minuti) prima della diffusione.		

<p>Disponibilità a garantire un accesso riservato agli organi di controllo, che consenta agli stessi di consultare l'elenco dei riferimenti delle informazioni regolamentate diffuse con le relative informazioni di profilo con una profondità storica "on line" di almeno ventiquattro mesi e "off line", su richiesta, relative ai tre anni precedenti; l'elenco dei riferimenti deve comprendere le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> identificazione dell'informazione come informazione regolamentata; un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata; la sequenza numerica delle informazioni regolamentate; l'identificativo univoco dell'utilizzatore(codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dai gestori del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi)^(*); il nome dell'utilizzatore; uno o più codici (cfr. art. 65-ter del Regolamento Emittenti^(**)) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo; la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore; se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate. 		
<p>Disponibilità delle funzionalità di blocco delle informazioni, come previsto nel paragrafo 3.6 dell'allegato 3I.</p>		
<p>Disponibilità di meccanismi atti a visualizzare la lista dei "referenti per i necessari contatti" e delle apposite informazioni di profilo.</p>		
<p>Garanzia di un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di acquisire nei propri sistemi il seguente insieme di informazioni in formato elettronico:</p> <ol style="list-style-type: none"> identificazione dell'informazione come informazione regolamentata; un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata; la sequenza numerica delle informazioni regolamentate; l'identificativo univoco dell'utilizzatore(codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dai gestori del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi)^(*); il nome dell'utilizzatore; uno o più codici (cfr. art. 65-ter del Regolamento Emittenti^(**)) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo; la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 		

^(*) Punto così modificato con delibera n. 20261 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "dalle società di gestione del mercato" con le parole: "dai gestori del mercato".

^(**) Punto così modificato con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "Allegato 3N" con le parole: "art. 65-ter del Regolamento Emittenti".

<p>9. la data e l'ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte dei media;</p> <p>10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;</p> <p>11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate;</p> <p>12. il nome del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore;</p> <p>13. il nome dell'utilizzatore in nome o per conto dei quali le informazioni regolamentate sono comunicate;</p> <p>14. i dettagli di convalida della sicurezza;</p> <p>15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR;</p> <p>16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dallo SDIR ad avere accesso alle informazioni regolamentate;</p> <p>17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dallo SDIR a un documento durante l'elaborazione;</p> <p>18. il testo integrale dell'informazione diffusa.</p>		
<p>Disponibilità delle informazioni per la Consob con una profondità storica di almeno tre anni.</p>		
<p>Disponibilità di un server per l'eventuale invio da parte di Consob di informazione regolamentata da pubblicare. Si dovrà poter comunicare utilizzando il protocollo SFTP o HTTPS. L'informazione regolamentata sarà inviata dalla Consob per la diffusione in uno dei formati previsti. L'eventuale descrizione del formato dei file XML sarà pubblicato sul sito Internet della Consob.</p>		
SERVIZI DI ASSISTENZA		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
<p>Disponibilità a fornire servizi di assistenza agli utilizzatori, agli organi di controllo e ai media ai quali lo SDIR è connesso almeno in un periodo compreso tra i trenta minuti antecedenti l'apertura dei relativi mercati regolamentati e la chiusura di tali mercati.</p>		

Disponibilità di un indirizzo e-mail che consenta agli organi di controllo di comunicare con tutti i referenti degli utilizzatori dello SDIR		
Reperibilità dei referenti del processo o loro sostituti almeno in un periodo compreso tra i trenta minuti antecedenti l'apertura dei relativi mercati regolamentati e la chiusura di tali mercati.		
TENUTA DELLE REGISTRAZIONI		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
<p>Uno SDIR deve avere efficaci misure che consentano la conservazione, per un periodo di almeno 3 anni, delle registrazioni di tutto il processo di elaborazione delle informazioni regolamentate.</p> <p>Per ogni informazione regolamentata diffusa dallo SDIR, le registrazioni devono includere almeno le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata; 2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata; 3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate; 4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore(codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dai gestori del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi)^(*); 5. il nome dell'utilizzatore; 6. uno o più codici (cfr. art. 65-ter del Regolamento Emittenti^(**)) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo; 7. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 8. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 9. la data e l'ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte dei media. 10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore; 11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate; 12. il nome del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore; 13. il nome dell'utilizzatore in nome o per conto dei quali le informazioni regolamentate sono comunicate; 14. i dettagli di convalida della sicurezza; 		

^(*) Punto così modificato con delibera n. 20261 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "dalle società di gestione del mercato" con le parole: "dai gestori del mercato".

^(**) Punto così modificato con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "Allegato 3N" con le parole: "art. 65-ter del Regolamento Emittenti".

<p>15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR;</p> <p>16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dallo SDIR ad avere accesso alle informazioni regolamentate;</p> <p>17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dallo SDIR a un documento durante l'elaborazione.</p>		
--	--	--

ALLEGATO 3P¹

REPORT PER L'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DEL MECCANISMO DI STOCCAGGIO		
STRUTTURA ORGANIZZATIVA		
Denominazione società		
Attività svolte		
Servizi Forniti	Tariffe applicate	
Certificazioni	Possesso del requisito (SI/NO)	
ISO 9000 o equivalente		
ISO 27001 o equivalente		

¹ Allegato dapprima aggiunto con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e poi modificato con delibere n. 19925 del 22.3.2017 e n. 20621 del 10.10.2018 nei termini indicati nelle successive note.

Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Separazione, anche sotto il profilo contabile, di eventuali altri servizi o funzioni svolti dai servizi e dalle funzioni riguardanti la diffusione delle informazioni regolamentate.		
Governo dell'organizzazione e delle risorse umane		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Politiche e processi di recruiting e di ingaggio di risorse e fornitori esterni mirate a minimizzare i rischi di comportamenti fraudolenti da parte del personale operante.		
Disponibilità di processi e procedure per il governo ordinato e tracciabile dell'avvicendamento del personale addetto ad attività critiche.		
Disponibilità dei piani di formazione in materia di sicurezza dei sistemi informativi indirizzati al personale interessato alla progettazione ed all'erogazione dei servizi.		
Sicurezza fisica e ambientale		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di soluzioni logistiche ed impiantistiche adeguate a prevenire rischi derivanti da minacce di natura fisica (fuoco, fumo, eventi naturali, allagamenti, sabotaggi).		

Protezione dagli attacchi eventuali		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di sistemi di rilevazione di eventuali attacchi da virus informatici ed in generale da malware e protezione dagli stessi.		
Disponibilità di sistemi di rilevazione di intrusioni e di attacchi volti all'interruzione, al dirottamento o al degrado dei servizi erogati e di sistemi di protezione dagli stessi.		
Verifiche periodiche		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Programmazione di sessioni di audit annuali e di rilevazione ed analisi delle vulnerabilità, a valle delle quali emanare un piano di rientro per la correzione delle eventuali condizioni di debolezza riscontrate.		
Orario di operatività		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di ricevere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana.		
Capacità di fornire l'accesso alle informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana		
Disponibilità di soluzioni tecnologiche ed organizzative che, in condizioni di normale operatività, garantiscano una disponibilità dei servizi di ricezione e diffusione delle informazioni non inferiore al 99% su base annua.		

REPORT PER L'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DEL MECCANISMO DI STOCCAGGIO**UTILIZZATORI DEL MECCANISMO DI STOCCAGGIO**

Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità della lista dei soggetti incaricati dagli utilizzatori a trasmettere le informazioni regolamentate in nome o per conto degli stessi e la lista dei referenti del processo, per i necessari contatti.		
Disponibilità di sistemi che consentano l'aggiornamento costante e tempestivo della lista di utenti e la sincronizzazione automatica con il sistema di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), dei soggetti e dei permessi di accesso al sistema di stoccaggio.		

RICEZIONE E VALIDAZIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE

Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Garanzia dell'interoperabilità tecnica con altri meccanismi di stoccaggio nello stesso Stato membro o in altri Stati membri UE.		
Capacità di ricevere elettronicamente le informazioni regolamentate dai suoi utilizzatori.		
Capacità di ricezione dell'informazione regolamentata trasmessa dagli utilizzatori e dagli SDIR che comunicano per loro conto anche mediante l'utilizzo di almeno uno dei seguenti protocolli non proprietari su Internet: 1. HTTPS; 2. SFTP.		

<p>Capacità di assicurare l'uso da parte degli utilizzatori e degli SDIR che comunicano per loro conto, dei seguenti formati standard:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDF testo per i comunicati e documenti; 2. XML per le informazioni strutturate; 3. XBRL, a scelta dell'emittente; 4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati. 		
<p>Disponibilità di solidi sistemi volti a garantire la sicurezza dei mezzi di comunicazione adoperati dagli utilizzatori e dagli SDIR che comunicano con il meccanismo per loro conto e forniscono certezza per quanto riguarda la fonte dell'informazione registrata.</p>		
<p>Possesso di adeguati sistemi e controlli che assicurino che ci sia certezza riguardo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'identità dell'utilizzatore in nome e per conto del quale le informazioni regolamentate sono trasmesse; al fine di perseguire tale obiettivo l'identità del soggetto segnalante sarà assicurata ricorrendo all'utilizzo di infrastrutture di firma digitale; b) se diversa da a), l'identità del soggetto che comunica, al sistema di stoccaggio, le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore; c) l'identità dell'organo di controllo che trasmette le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore. 		
<p>Possesso di adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di manomissione dei dati nel processo di immissione degli stessi. Al fine di perseguire tale obiettivo le informazioni trasmesse dall'utilizzatore allo SDIR devono viaggiare in forma cifrata; il testo pubblicato deve essere reso non modificabile attraverso un processo di firma digitale. Il sistema, inoltre, deve essere dotato di soluzioni di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), al fine di impedire accessi non autorizzati e tracciare le operazioni svolte dai soggetti autorizzati.</p>		
<p>Disponibilità di adeguati sistemi che consentano, nel caso in cui sia prevista una funzione di embargo delle informazioni regolamentate non ancora pubblicate, di far viaggiare tali informazioni, dall'utilizzatore al meccanismo di stoccaggio, in forma cifrata.</p>		

Disponibilità di adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di accesso non autorizzato a informazioni privilegiate non pubblicate. Al fine di perseguire tale obiettivo il gestore del sistema di stoccaggio deve erogare il servizio da locali ad accesso controllato, dotati di soluzioni di difesa perimetrale, rilevazione delle intrusioni fisiche e rilevazione delle anomalie ambientali; deve disporre di un ambiente IT ad accesso controllato e monitorato, allo scopo di rilevare e prevenire accessi e comportamenti anomali, sintomo di tentativi di intrusione nel meccanismo di stoccaggio. Il personale che ha accesso all'informazione regolamentata non pubblicata deve essere soggetto a vincoli di riservatezza, sottoscrivendo espressamente apposite clausole di NDA (Non Disclosure Agreement).		
Disponibilità di soluzioni tecnologiche e di policy adeguate a prevenire abusi delle risorse telematiche, potenziali veicoli di degrado delle prestazioni o interruzione dei servizi (soluzioni anti DOS - Denial of Service).		
Disponibilità di sistemi e soluzioni adeguati ad imporre ai soggetti che comunicano le informazioni regolamentate l'obbligo di indicare la data e l'ora di pubblicazione di tali informazioni, da memorizzare nel meccanismo di stoccaggio.		
Disponibilità di sistemi adeguati a garantire la memorizzazione della data e dell'ora di immissione nel meccanismo di stoccaggio, indipendentemente dal fatto che le informazioni siano controllate dall'autorità competente prima dell'immissione (controllo ex ante) o dopo l'immissione (controllo ex post).		
Disponibilità di un adeguato numero di accessi contemporanei da parte degli utilizzatori, in relazione al loro numero complessivo.		
Disponibilità di un'adeguata procedura di valutazione che consenta di esaminare e accettare o rifiutare deroghe per registrazioni tardive a causa di problemi tecnici inerenti al meccanismo di stoccaggio e inoltri non conformi.		
Disponibilità di strumenti di ripristino che consentano agli utilizzatori di ricorrere ad altri meccanismi di registrazione anziché a quello prescritto quando quest'ultimo non funzioni.		
Disponibilità di sistemi in grado di fornire la ricevuta di ritorno elettronica a fronte della ricezione dei documenti. Il meccanismo di stoccaggio deve o confermare la convalida della registrazione o respingere una registrazione adducendone le motivazioni e deve avere una funzione di non ripudio.		

ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Possesso di adeguati sistemi e controlli che assicurino che le informazioni regolamentate siano elaborate in modo sicuro; al fine di ridurre il rischio di accessi non autorizzati ad informazioni regolamentate, le informazioni dovranno essere aggregate, elaborate, memorizzate e messe a disposizione degli utenti per classi di criticità; in altri termini, dovranno essere definite delle politiche di classificazione che permettano, "verticalmente ed orizzontalmente", una compartimentazione delle informazioni che riduca il rischio di "sconfinamento" da parte degli operatori.		
INTEGRITA' DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE STOCCATE		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di un sistema che garantisca che le informazioni regolamentate che il sistema di stoccaggio detiene nella forma ricevuta dall'utilizzatore siano complete e che il contenuto delle informazioni regolamentate non possa essere modificato mentre esse sono stoccate. Qualora il meccanismo di stoccaggio accetti che le informazioni vengano registrate tramite mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, esso deve garantire, al momento della conversione dei documenti in documenti elettronici, che il contenuto delle informazioni sia completo e non abbia subito modifiche rispetto a quello inviato in origine.		
Disponibilità di adeguati sistemi che garantiscano che le informazioni che sono state inviate al meccanismo di stoccaggio e visualizzate non siano rimosse dal meccanismo di stoccaggio. Se è necessaria un'aggiunta o una correzione, l'informazione corretta o aggiuntiva deve segnalare l'elemento modificato ed essere identificata come correzione o aggiunta; in particolare, ogni rettifica deve generare una nuova versione della documentazione già inviata.		

CONVALIDA		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di convalidare le informazioni registrate, ovvero di attivare un esame automatico dei documenti registrati che ne verifichi l'aderenza tecnica alle norme previste, la completezza e l'accuratezza dei formati		
Disponibilità di opportuni meccanismi di controllo atti a verificare almeno le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • la correttezza sintattica delle informazioni strutturate; • la correttezza del formato dei documenti inviati, che deve essere conforme ai formati previsti; • la correttezza del nome del file che deve essere conforme alla convenzione prevista all'interno del meccanismo per la specifica categoria di documento. 		
Disponibilità di sistemi atti a rilevare le interruzioni del collegamento elettronico e a richiedere la ritrasmissione dei dati la cui ricezione non sia andata a buon fine.		
FORMATO DELLE INFORMAZIONI ACCESSIBILI PER GLI UTENTI FINALI		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di sistemi adeguati a memorizzare tutte le informazioni regolamentate relative ad un particolare utilizzatore e renderle disponibili in formato machine readable attraverso un sito Internet.		
Disponibilità di sistemi adeguati a pubblicare le informazioni regolamentate agli utenti nel loro testo integrale, senza modifiche redazionali, come trasmesso al meccanismo di stoccaggio dagli utilizzatori, in formato PDF testo.		
Disponibilità di sistemi adeguati a garantire l'accesso al pubblico delle informazioni stoccate entro un'ora dalla ricezione delle stesse, a tariffe accessibili.		
Capacità di distinguere, nella presentazione dei propri servizi agli utenti finali, tra l'offerta relativa alle informazioni regolamentate stoccate e quella relativa ai servizi supplementari a valore aggiunto.		

Disponibilità di sistemi adeguati ad offrire agli utenti finali la possibilità di ricercare, ordinare e consultare le informazioni regolamentate stoccate.		
Disponibilità di sistemi adeguati a organizzare e classificare le informazioni regolamentate in categorie, tenendo conto almeno degli elementi di profilo da 1. a 12. enumerati nell'Allegato 3L par.3.7.		
Disponibilità di sistemi che prevedano i seguenti meccanismi di ricerca delle informazioni: a) testuali; b) basati sugli elementi di profilo; c) basati su combinazioni di elementi di profilo.		
Disponibilità di sistemi che impongano agli utilizzatori di fornire gli elementi di profilo necessari, quando procedono alla registrazione delle informazioni regolamentate.		
Disponibilità di sistemi che consentano di modificare questi elementi di profilo nell'eventualità che sia richiesto dalla Consob.		
Disponibilità di sistemi che consentano di conservare le informazioni regolamentate detenute dal meccanismo di stoccaggio in un formato che consenta agli utenti di visualizzare, scaricare e stampare direttamente il contenuto integrale di tali informazioni in qualunque posto si trovi l'utente.		
Disponibilità di sistemi che consentano di registrare almeno i seguenti elementi di profilo relativamente alle informazioni regolamentate ricevute: 1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata; 2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata; 3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate; 4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dai gestori del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi) ^(*) ; 5. il nome dell'utilizzatore; 6. uno o più codici (cfr. art. 65-ter del Regolamento Emittenti ^(**)) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo; 7. la lingua in cui il testo è redatto; 8. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR 9. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore; 11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'utilizzatore sulle informazioni regolamentate; 12. la provenienza dell'informazione (SDIR, Consob, emittente.....).		

^(*) Punto così modificato con delibera n. 20261 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "dalle società di gestione del mercato" con le parole: "dai gestori del mercato".

^(**) Punto così modificato con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "Allegato 3N" con le parole: "art. 65-ter del Regolamento Emittenti".

REGIME LINGUISTICO		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di stoccare tutte le versioni linguistiche disponibili delle informazioni regolamentate trasmesse dagli utilizzatori e facilitarvi l'accesso. Consentire l'accesso a tutte le versioni linguistiche non significa tuttavia che le informazioni debbano essere tradotte dal meccanismo di stoccaggio in lingue diverse da quelle in cui l'emittente le ha presentate.		
Disponibilità di sistemi di ricerca nella lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di origine ed almeno in una lingua di uso comune nel settore della finanza internazionale.		
MANTENIMENTO DELLE INFORMAZIONI PUBBLICATE		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di consentire l'accesso al pubblico ai documenti stoccati "on line", con una profondità storica di almeno tre anni, e "off line", su richiesta, per ulteriori due anni precedenti la disponibilità on line		
PRESIDI IN CASO DI DISFUNZIONI OPERATIVE E BACK-UP DEI DATI		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di garantire la disponibilità del meccanismo di stoccaggio 24 ore al giorno 7 giorni a settimana.		
Garanzia di tempestiva comunicazione di indisponibilità sia agli utilizzatori del sistema sia agli organi di controllo.		
Garanzia dell'esecuzione del back-up giornaliero incrementale e settimanale completo dei dati e del back-up completo dei dischi di sistema.		
Disponibilità di risorse tecnologiche, logistiche ed organizzative tali da minimizzare i tempi di indisponibilità del sistema.		

ACCESSO RISERVATO AGLI ORGANI DI CONTROLLO		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
<p>Disponibilità a garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di inviare al meccanismo di stoccaggio le informazioni regolamentate. Tale collegamento deve avvenire utilizzando i seguenti protocolli alternativi su rete Internet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SFTP; 2. HTTPS. <p>I file inviati dalla Consob avranno i seguenti formati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDF testo per i documenti; 2. XML per le informazioni strutturate; 3. XBRL; 4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati. 		
<p>Disponibilità a trasmettere alla Consob, a fronte di invio di documentazione regolamentata, una ricevuta di ritorno all'indirizzo i cui dettagli saranno comunicati successivamente.</p>		
<p>Disponibilità a garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di trasferire nei propri sistemi le informazioni regolamentate e le relative informazioni di profilo, 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana.</p> <p>Il collegamento deve avvenire utilizzando i seguenti protocolli alternativi su rete Internet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SFTP; 2. HTTPS. 		
SERVIZI DI ASSISTENZA		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
<p>Disponibilità dei referenti del processo o loro sostituti almeno in un periodo compreso tra i trenta minuti antecedenti l'apertura dei relativi mercati regolamentati e la chiusura di tali mercati.</p>		

TENUTA DELLE REGISTRAZIONI

Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
<p>Possesso di efficaci misure che consentano la conservazione, per un periodo di almeno 5 anni, delle registrazioni di tutto il processo di elaborazione delle informazioni regolamentate.</p> <p>Per ogni informazione regolamentata stoccata dal meccanismo, le registrazioni devono includere almeno le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata; 2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata; 3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate; 4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dai gestori del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi)^(*); 5. il nome dell'utilizzatore; 6. uno o più codici (cfr. art. 65-ter del Regolamento Emittenti^(**)) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo; 7. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 8. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 9. la data e l'ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte del meccanismo di stoccaggio; 10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore; 11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate; 12. il nome del soggetto che comunica al meccanismo di stoccaggio le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore; 13. il nome dell'utilizzatore in nome o per conto del quale le informazioni regolamentate sono comunicate; 14. i dettagli di convalida della sicurezza; 15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR; 16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dal meccanismo di stoccaggio ad avere accesso alle informazioni regolamentate; 17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dal meccanismo di stoccaggio a un documento durante l'elaborazione. 		

^(*) Punto così modificato con delibera n. 20261 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "dalle società di gestione del mercato" con le parole: "dai gestori del mercato".

^(**) Punto così modificato con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "Allegato 3N" con le parole: "art. 65-ter del Regolamento Emittenti".